

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

654° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 3
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 24
3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....	» 34
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 45
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	» 48
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 62
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 156
10 <sup>a</sup> - Industria.....	» 160
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	» 166
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....	» 175

**Commissioni di inchiesta**

Sul sistema sanitario.....	<i>Pag.</i> 180
----------------------------	-----------------

**Commissione speciale**

Materia d'infanzia .....	<i>Pag.</i> 186
--------------------------	-----------------

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i> 191
-------------------------------	-----------------

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i> 197
Mafia .....	» 201
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 202
Riforma amministrativa .....	» 206
Infanzia.....	» 208

**Sottocommissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	<i>Pag.</i> 209
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....	» 210
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri.....	» 215

---

<b>CONVOCAZIONI</b> .....	<i>Pag.</i> 216
---------------------------	-----------------

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

**596<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza della Vice Presidente*  
PASQUALI

*Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3236) Norme in materia di conflitti di interesse**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

**(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo**

**(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 9 novembre e rinviato nella seduta di ieri, con l'illustrazione da parte della relatrice di nuovi emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3236, assunto come testo base.

La relatrice DENTAMARO illustra innanzitutto l'emendamento 5.500 (nuovo testo), che elimina alcune ambiguità contenute nella precedente formulazione (pubblicata in allegato al resoconto del 9 novembre). In primo luogo è stato circoscritto l'ambito applicativo di questa disposizione alle sole attività economiche non aventi un carattere di rilevanza. La seconda correzione riguarda il comma 4 dell'emendamento, che definisce criteri certi per la determinazione della misura delle sanzioni previste.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 6.500, che sostituisce l'articolo 6 del disegno di legge in titolo. Rispetto a quest'ultima disposizione

viene eliminato, al primo comma, il riferimento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. È sembrato infatti preferibile affidare alla competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'adozione di tutte le misure conseguenti a quanto previsto al precedente articolo 4 prevedendosi, peraltro, un coinvolgimento consultivo di tutte le autorità di garanzia o di regolazione dei settori in cui operano le imprese oggetto delle previsioni contenute nel provvedimento in esame. Restano, evidentemente, invece ferme tutte le attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto riguarda l'attività delle imprese che operano nel settore delle comunicazioni.

Il secondo e il terzo comma del nuovo articolo 6 riproducono sostanzialmente le corrispondenti disposizioni del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, mentre il quarto comma integra la corrispondente previsione del disegno di legge in titolo disciplinando puntualmente l'eventualità che vi siano cespiti od attività non dichiarati da parte del soggetto titolare di cariche di governo. In proposito, mentre il testo approvato dalla Camera si limita a prevedere l'automatica costituzione per questi cespiti del *blind trust*, il quarto comma in esame prevede, in aggiunta, l'applicazione da parte dell'Autorità *antitrust* di una sanzione pecuniaria amministrativa, pari al 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate, nonché la revoca, da parte dell'amministrazione pubblica competente, delle concessioni o di ogni altro atto di consenso, analogamente a quanto previsto dal comma 5 del nuovo articolo 5. Infine, si prevede che di questa mancata dichiarazione venga data comunicazione non solo ai presidenti delle Camere, ma anche al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla Consob.

L'emendamento 7.500 sostituisce invece l'articolo 7 del provvedimento in esame, disciplinando le forme attraverso le quali si realizza la separazione gestionale prevista dall'articolo 4. Questa separazione è realizzabile o attraverso l'alienazione (del complesso ovvero di parte) delle attività economiche rilevanti ovvero mediante il trasferimento delle medesime a un gestore. Nel caso non vi sia un trasferimento spontaneo da parte dell'interessato, si prevede l'applicazione di sanzioni e il trasferimento automatico a un gestore. Venendo quindi puntualmente a considerare il contenuto di questa riformulazione dell'articolo 7, rileva che, al primo comma, viene modificato, rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, il termine per la realizzazione della separazione gestionale, fissato nel quarantacinquesimo giorno dalla data dell'accertamento compiuto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il primo comma viene inoltre integrato prevedendosi che debbano essere alienate o trasferite anche le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle attività economiche rilevanti. Il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento viene inoltre completato chiarendo che si presume simulata l'alienazione dei beni in questione, ogni qualvolta venga compiuta a favore del coniuge, ovvero di parenti entro il secondo grado, di affini entro il quarto grado oppure di società collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Il secondo comma del nuovo articolo 7 da lei proposto integra la corrispondente previsione del testo in esame prevedendo una più generale fattispecie, oltre quella contenuta nell'articolo 2359 del codice civile, per l'individuazione di situazioni di controllo che rendono applicabile la disciplina in esame. Il terzo comma reca invece le sanzioni applicabili da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato quando non sia stata rimossa tempestivamente la situazione di conflitto di interessi. Questa determinazione, come già previsto dal testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere nonché al Presidente del Consiglio; si elimina invece, perché ritenuta superflua, la previsione secondo la quale i Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee, mentre si prevede che la deliberazione venga comunicata altresì alla Consob.

Il quarto comma dell'articolo 7 da lei elaborato prevede le modalità di trasferimento d'ufficio del patrimonio al gestore. Questo atto è adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'intesa con il presidente della Consob e con il presidente dell'Autorità di regolazione del settore interessato.

Il senatore BESOSTRI, interloquendo in proposito, osserva che i soggetti che concretamente potranno essere chiamati a prendere questa decisione potrebbero essere solo due, nel caso le imprese e le attività economiche non ricadano in nessuno dei settori per i quali è costituita un'autorità di regolazione.

La relatrice DENTAMARO, riprendendo la sua esposizione, osserva che tale eventualità è di difficile realizzazione stante il gran numero delle autorità di regolazione, che coprono tutti i settori più rilevanti dell'economia nazionale. Osserva, peraltro, che anche la determinazione d'intesa tra due sole Autorità di garanzia sarebbe compatibile con il sistema e ha riscontro in precedenti legislativi analoghi.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 8.500, che sostituisce l'articolo 8 del provvedimento in titolo prevedendo il trasferimento delle partecipazioni di controllo, invece che ad un *trust*, mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. Si tratta di un istituto disciplinato compiutamente dal citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e ben consolidato nella tradizione giuridica nazionale, mentre l'istituto del *trust* non sembra avere una idonea disciplina nel sistema giuridico italiano, tale da garantire la compiuta separazione gestionale che il provvedimento in esame intende realizzare.

Sempre innovando rispetto al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, si prevede che la scelta, assai delicata, del gestore, venga sottratta alla discrezionalità dell'interessato e determinata invece – come già esposto – con un atto adottato dal Presidente dell'Autorità garante

della concorrenza e del mercato, dal Presidente della Consob e dal Presidente dell'Autorità di regolazione di settore, d'intesa tra loro. Si precisano quindi puntualmente le caratteristiche che il gestore deve avere al fine di assicurarne l'assoluta indipendenza, consistenti nella mancanza di rapporti attuali o pregressi con il titolare del patrimonio.

Il secondo comma dell'articolo 8 da lei elaborato prevede che al patrimonio affidato al gestore si applichi l'articolo 22 del citato testo unico e che in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l'interessato riacquisti la titolarità del patrimonio.

Il commi 3 e 4 riproducono puntualmente la corrispondente disposizione contenuta nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, mentre il comma 5 ne integra la portata precisando che il gestore può disporre in tutto o in parte dei beni che compongono il patrimonio dell'interessato.

Il comma 6 del nuovo articolo 8 corregge la corrispondente disposizione del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento eliminando la previsione secondo la quale il reddito che gli interessati ricevono dal loro patrimonio ogni sei mesi non può superare il miliardo di lire. Si tratta infatti, a suo avviso, di un limite ingiustificato e inutilmente vessatorio.

I commi 7 e 8 riproducono puntualmente quanto previsto dal testo approvato dalla Camera dei deputati, mentre il comma 9, sempre dell'articolo 8 da lei elaborato, reca una disposizione nuova volta a disciplinare l'ipotesi in cui l'interessato sia il titolare esclusivo di un'attività economica. In questo caso il trasferimento al gestore viene realizzato mediante la conclusione di un contratto con un professionista. Si prevede inoltre che non si applichi la previsione contenuta nell'articolo 2560, primo comma, del codice civile che riguarda la cessione di azienda.

Preannuncia quindi la presentazione di ulteriori proposte emendative concernenti le parti successive del disegno di legge.

Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI che si riserva di intervenire una volta conclusa l'illustrazione da parte della relatrice di tutti gli emendamenti preannunciati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**597<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3236) Norme in materia di conflitti di interesse**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

**(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo**

**(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

La relatrice DENTAMARO illustra una nuova serie di emendamenti, che completano la sua elaborazione e sono riferiti, come gli altri già illustrati, al testo del disegno di legge n. 3236, assunto a base dell'esame.

L'emendamento 9.500 sostituisce l'articolo 9 del testo: il comma 1 corrisponde a quello del disegno di legge, modificando l'entità della sanzione pecuniaria, che viene riferita in percentuale al valore del patrimonio amministrato, in modo da poterla fondare sulla situazione concreta. Il comma 2 corrisponde a una disposizione contenuta nell'articolo 11 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, prevedendo che se la separazione gestionale rischia di essere compromessa dal gestore, si applica una sanzione pecuniaria commisurata, come nel caso precedente, al valore del patrimonio amministrato. Diversamente dal testo della Camera dei deputati, la sanzione è comminata dall'Autorità garante, e non dal Presidente del Consiglio dei ministri, che potrebbe essere direttamente interessato. Il comma 4 inibisce la possibilità dell'oblazione, il comma 5 comporta per ognuno dei casi indicati la revoca del gestore. Conseguentemente, l'emendamento prevede la soppressione dell'articolo 11, il cui oggetto è compreso nel nuovo articolo 9.

L'emendamento 10.500 riguarda il regime fiscale delle operazioni di trasferimento e si distingue dal testo approvato dalla Camera dei deputati (articolo 10) in quanto non ne riproduce alcune disposizioni che possono ritenersi superflue o ridondanti. Il comma 2 contenuto nell'emendamento, inoltre, assicura l'imputazione al titolare dei proventi derivanti dal patrimonio trasferito e prevede che il gestore sia sostituito d'imposta.

L'emendamento 12.500 propone un articolo sostitutivo dell'articolo 12 del disegno di legge e riguardante lo stesso oggetto (attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa): vi si prevede che l'obbligo di separazione gestionale per le imprese operanti nel settore può essere qualificato dalla violazione dei precetti stabiliti dalle leggi n. 223 del 1990 e n. 28 del 2000 a tutela dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. La soluzione proposta, diversamente dal testo della Camera dei deputati, conferma l'applicazione all'impresa delle misure già previste dalle leggi appena citate e considera quella dianzi esposta come una ipotesi ulteriore di illecito, cui consegue l'applicazione di sanzioni a carico del gestore, come previste e definite dall'articolo 9.

Al riguardo il senatore SCHIFANI chiede di precisare quali delle ipotesi sanzionatorie previste dall'articolo 9 si applicano al caso in esame.

La RELATRICE risponde che si tratta evidentemente di quelle previste dal comma 3 dell'articolo 9, nel testo da lei proposto: comunque si dichiara disposta a precisare il rinvio normativo.

Il senatore SCHIFANI obietta che nella proposta della relatrice, diversamente dal testo approvato dalla Camera dei deputati, non si dispone alcunché in ordine al procedimento, specie quanto alla contestazione degli illeciti e alla possibilità di difendersi in contraddittorio.

La RELATRICE replica che la competenza di accertamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di irrogare le sanzioni previste dalla legge, è regolata in generale dalla legge n. 287 del 1990 e, per effetto di quella legge, da un regolamento appositamente emanato, il cui contenuto consiste proprio nella disciplina dei procedimenti a garanzia, tra l'altro, dei principi di difesa e del contraddittorio. In ogni caso, si dichiara disposta a precisare che ai procedimenti di accertamento e ai provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa in esame si applicano le disposizioni appena richiamate. Saggiunge che il testo della Camera dei deputati prevede le sanzioni solo a carico dell'impresa e non già del gestore, prescrivendo a tale riguardo un procedimento per così dire attenuato rispetto a quelli previsti dalle leggi vigenti in materia di comunicazioni di massa.

Illustra quindi l'emendamento 13.500, che sostituisce l'articolo 13 del disegno di legge con un nuovo articolo, il 12, riguardante la tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti adottati dall'Autorità garante.

Confermando l'attribuzione della competenza in materia alla Corte di cassazione in una composizione peculiare, già prevista dal testo del disegno di legge, il suo emendamento ripropone anche l'obbligo di motivazione e quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti dell'Autorità garante. Le disposizioni del disegno di legge, peraltro, sono integrate – nella sua proposta – prevedendo che la Corte di cassazione sia competente in sede di giurisdizione esclusiva e in unico grado e l'impugnazione dei provvedimenti dell'Autorità garante sia possibile solo per vizi di incompetenza, violazione di legge e palese errore di apprezzamento o manifesta illogicità: tale delimitazione è resa opportuna dalla circostanza che i provvedimenti in questione sono emanati da un'autorità indipendente, che opera mediante procedimenti di natura paragiurisdizionale ed è anche diretta a prevenire un sindacato giurisdizionale riguardante sostanzialmente il merito degli stessi provvedimenti.

Il senatore SCHIFANI osserva che il lavoro compiuto dalla relatrice è molto complesso e articolato, comportando una riformulazione ampia del testo del disegno di legge; si riserva, pertanto, di svolgere una valutazione approfondita, riguardante in particolare i diversi aspetti rilevanti dal punto di vista della legittimità costituzionale delle disposizioni illustrate dalla stessa relatrice.

Nello stesso senso si esprime il senatore MAGNALBÒ.

Il presidente VILLONE, quindi, propone di rinviare alla seduta pomeridiana di domani il seguito dell'esame, al fine di consentire una compiuta valutazione delle proposte avanzate dalla relatrice.

Di conseguenza, propone di sconvocare la seduta già prevista per domani mattina, alle ore 8,30.

La Commissione consente e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(4859) Deputati CARLI ed altri.** – *Istituzione del «Parco nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema (Lucca)*, approvato dalla Camera dei deputati

**(174) MARCHETTI e PETRUCCI.** – *Istituzione di un Parco nazionale della pace a Sant'Anna di Stazzema*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 4859)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta dell'8 novembre con la votazione degli articoli del disegno di legge n. 4859, assunto come testo base.

Il senatore ROTELLI nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'articolo 1, manifesta la sua piena e convinta adesione al contenuto del provvedimento ricordando i luoghi e i fatti della vicenda la cui memoria si intende commemorare. Reputa in particolare commendevole l'iniziativa di istituire a S. Anna di Stazzema il «Parco nazionale della Pace». In questa occasione mostra di condividere l'uso dell'aggettivo «nazionale» che è giustificato dai principi fissati dall'articolo 5 della Costituzione. Mostra invece alcune perplessità sulla formulazione del comma 3 dell'articolo 4 che prevede che il comitato per le onoranze previsto dall'articolo 3 debba collaborare con i competenti organi del Ministero della difesa. In proposito dichiara di non comprendere quale sia la funzione del Ministero in materia, rilevando peraltro che gli oneri recati dal provvedimento sono a carico del Ministero del tesoro.

Il sottosegretario CANANZI precisa, a quest'ultimo proposito, che per il finanziamento dell'iniziativa si utilizzano accantonamenti relativi al Ministero della difesa. Osserva poi che la disposizione deve essere interpretata nel senso che è piuttosto il Ministero della difesa a dover collaborare con il comitato previsto dall'articolo 3.

Il senatore ROTELLI, nel prendere atto di queste precisazioni, ribadisce il suo voto favorevole, manifestando peraltro il rammarico per il fatto che il provvedimento in esame sia stato approvato solo adesso, al termine della legislatura.

Anche il senatore MANZELLA, nel dichiarare il proprio voto favorevole sull'articolo 1, formula una valutazione favorevole sull'iniziativa che si pone in attuazione del principio pacifista contenuto nell'articolo 11 della Costituzione, il che giustifica l'uso dell'aggettivo «nazionale» a proposito del Parco della pace previsto dall'articolo 1.

Il senatore ROTELLI osserva che l'eccidio di S. Anna di Stazzema non può essere ritenuto un episodio bellico trattandosi di un massacro di civili inermi compiuto da parte di squadre dell'esercito tedesco.

Il senatore MANZELLA, riprendendo la sua esposizione, rileva che la competenza che giustifica l'intervento del Ministero della difesa sembra essere quella relativa alla tutela dei cimiteri di guerra e degli ossari. Rileva infine che l'approvazione di questa importante iniziativa alla fine della legislatura non può certo, per la sua portata, essere ritenuto un intervento propagandistico.

Il senatore MAGNALBÒ dopo aver ricordato l'atteggiamento generalmente contrario della sua parte politica all'esame di provvedimenti in sede deliberante, esprime l'apprezzamento per il merito di questo provvedimento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, tutti gli articoli del disegno di legge n. 4859, posti separatamente ai voti, sono approvati dalla Commissione nell'identico testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Prende quindi la parola il sottosegretario CANANZI che dichiara l'apprezzamento del Governo per l'iniziativa di istituire un parco nazionale della pace a S. Anna di Stazzema. Quanto alle competenze del Ministero della difesa, ricorda che questo dicastero è competente con riferimento alla tutela dei cimiteri di guerra e degli ossari; il bilancio del Ministero contribuisce poi ad assicurare le risorse per le iniziative che si dovranno svolgere nel parco.

Il disegno di legge nel suo complesso, nello stesso testo trasmesso dalla Camera dei deputati, posto in votazione, è infine approvato dalla Commissione. Risulta conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 174.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore BESOSTRI chiede che la Commissione riprenda l'esame del disegno di legge n. 3015-B («Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione»).

Il senatore ANDREOLLI, relatore sul disegno di legge n. 4863 («Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti»), avverte che sono stati presentati due emendamenti e un ordine del giorno a tale iniziativa. I problemi che motivano la presentazione di questi emendamenti possono, a suo avviso, essere risolti attraverso un ordine del giorno che interpreti l'ambito di applicazione del provvedimento, il cui esame potrà dunque riprendere sin dalla seduta di domani.

Ad una richiesta di chiarimento del presidente VILLONE il senatore ANDREOLLI replica che il numero dei soggetti potenzialmente interessati dall'applicazione del disegno di legge n. 4863 non è con certezza definibile ma è stimato attorno alle duemila unità. Eventuali problemi interpretativi circa un'ulteriore estensione dell'ambito applicativo della disciplina potranno essere chiariti nel seguito dell'esame del provvedimento.

Il senatore DIANA sollecita invece la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1222 («Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale») mentre il senatore MAGNALBÒ auspica l'inizio dell'esame del disegno di legge n. 4689 («Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della fa-

coltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica»), fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale.

Il presidente VILLONE fornisce assicurazioni al riguardo.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente VILLONE avverte che, come già convenuto dalla Commissione, la seduta antimeridiana di domani è sconvocata.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236****Art. 1.****1.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con i seguenti:***«Art. 1.***(Ambito di applicazione)*

1. Agli effetti della presente legge, per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

**Art. 2.***(Obbligo di astensione da atti di governo)*

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

3. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 2 del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delibera, quanto vi è contestazione, il Consiglio dei ministri; per i Sottosegretari di Stato provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma 2, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 13.*

---

## **Art. 2.**

### **2.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## **«Art. 3.**

*(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)*

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.

2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3 l'ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata dell'incarico di Governo.

5. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi.

6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, vi provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

---

#### **Art. 4.**

**4.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 4.**

*(Dichiarazione delle attività economiche)*

1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, ovvero il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.

2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 è almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratta di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente all'interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.

4. L'interessato può chiedere in ogni momento che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se la rilevanza delle attività economiche sia venuta meno.

5. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può in ogni momento richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l'accertamento di cui ai commi precedenti.

6. Sono nulli i contratti e gli altri atti, posti in essere dopo la data di assunzione della carica, che determinano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, le condizioni di cui al comma 1».

---

## Art. 5.

**5.500** (nuovo testo)

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 5.

*(Criteri di esercizio delle attività economiche non aventi carattere di rilevanza)*

1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali private.

2. Entro 45 giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo devono adottare le misure necessarie ad assicurare che le attività economiche di cui hanno la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 4 comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.

3. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore dell'attività determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, pre-

vio accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore».

---

## Art. 6

### 6.500

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 6.

*(Competenze dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato)*

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge stessa, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Quando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informa immediatamente l'interessato. Nel caso in cui l'accertamento dia luogo alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, si applicano gli articoli 7 e seguenti. In ogni altro caso, l'accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarate comporta l'applicazione da parte dell'Autorità di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'accertamento riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso

comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato dà comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Consob delle situazioni accertate ai sensi del comma 4».

---

### Art. 7.

#### 7.500

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 7.

*(Alienazione o trasferimento delle attività economiche)*

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 3, l'interessato provvede all'alienazione delle attività economiche o delle partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, ovvero al trasferimento di dette attività o partecipazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 8. È ammessa l'alienazione parziale delle partecipazioni, purchè l'interessato mantenga una partecipazione residua inferiore al due per cento del capitale sociale. L'interessato informa l'Autorità garante in ordine alle condizioni di alienazione, al fine di consentire a questa di accertare che l'alienazione non sia simulata. Si presume simulata l'alienazione compiuta a favore del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il quarto grado ovvero di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile l'interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli o rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l'Autorità garante.

3. Se l'interessato non provvede all'alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1 nonché in caso di alienazione simulata, l'Autorità garante dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per

cento del valore delle attività economiche dell'interessato, qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. La deliberazione dell'Autorità garante è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla Consob.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il Presidente della Consob e con il Presidente dell'Autorità di regolazione del settore individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti dell'atto di trasferimento non adottato dal titolare del patrimonio».

---

## Art. 8.

### 8.500

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 8.

*(Gestione fiduciaria)*

1. Il trasferimento delle partecipazioni di controllo ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato gestore e scelto con determinazione adottata d'intesa dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Presidente della Consob e dal Presidente dell'autorità di regolazione del settore. Non possono essere scelti i soggetti:

a) che nel quinquennio precedente abbiano fornito servizi bancari, finanziari o d'investimento all'interessato o che gli forniscano tali servizi al tempo della scelta;

b) che nel biennio precedente siano stati legati all'interessato da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l'indipendenza o che gli siano legati da tali relazioni al tempo della scelta;

c) che siano legati all'interessato o a imprese da questi controllate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dall'interessato in misura superiore all'uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, l'interessato detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all'uno per cento del capitale.

2. Al patrimonio affidato al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Con l'adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti dell'interessato.

4. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio amministrato, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, avendo diritto a ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11.

8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.

9. Quando l'interessato sia il titolare esclusivo di un'attività economica, il trasferimento al gestore ha luogo mediante la conclusione di un contratto con un dottore commercialista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. Non si applica l'articolo 2560, primo comma, del codice civile.«

---

### Art. 9.

#### 9.500

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 9.

*(Controlli e sanzioni a carico dei gestori)*

1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 é punita con la reclusione fino a due anni e con la multa pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32- *bis* e 32- *ter* del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato.

4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi comporta in ogni caso la revoca del gestore».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.*

---

#### **Art. 10.**

**10.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 10.**

*(Regime fiscale)*

1. Il trasferimento delle attività economiche ai sensi dell'articolo 7 e la successiva restituzione all'interessato non costituiscono in ogni caso realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

2. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 8 sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute».

---

#### **Art. 12.**

**12.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 11.**

*(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)*

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di soste-

gno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, l'Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.

2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni per quanto riguarda i controlli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.«

---

### Art. 13.

#### 13.500

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 12.

*(Ricorsi avverso gli atti dell'Autorità Garante)*

1. Ogni determinazione dell'Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sugli atti di accertamento e di applicazione di sanzioni adottati dall'Autorità garante ai sensi della presente legge, è attribuita alla Corte di cassazione giurisdizione esclusiva in unico grado e solo per vizi di incompetenza, violazione di legge e palese errore di apprezzamento o manifesta illogicità del provvedimento impugnato. La Corte si pronuncia nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso, con decisione assunta da un collegio presieduto dal primo presidente e composto da quattro giudici estratti a sorte fra tutti i magistrati della Corte prima dell'inizio di ogni anno giudiziario».

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

**661<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

### *IN SEDE REFERENTE*

**(4780) Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori,**  
approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana dell'8 novembre scorso.

Prosegue l'esame degli emendamenti.

Su richiesta del relatore MILIO, la Commissione ammette gli emendamenti 1.100 e 5.100.

Il relatore dà, quindi, conto dell'emendamento 1.100, chiarendone le finalità e sottolineando come esso potrebbe rappresentare un'ipotesi mediana rispetto agli emendamenti già presentati sull'articolo 1 del provvedimento in titolo.

Il senatore GRECO prospetta una riformulazione dell'emendamento 1.100, richiamando l'attenzione sull'esigenza di prevedere che l'ipotesi di differimento della pena prevista dall'articolo 147 del codice penale non operi nel caso in cui il minore possa essere affidato ad altri.

Il RELATORE non ritiene che l'esigenza prospettata sia conforme allo spirito del provvedimento in titolo.

A sua volta, il sottosegretario CORLEONE evidenzia la necessità di rispettare i principi informativi del provvedimento, i quali corrispondono all'esigenza – fortemente avvertita – di difendere l'unicità del rapporto fra madre e bambino.

Il senatore FASSONE richiama l'attenzione della Commissione sulla grave asistematicità del testo in esame. Infatti, combinando gli istituti del rinvio dell'esecuzione, della facoltà di utilizzare il tempo del rinvio nelle forme della detenzione domiciliare ai sensi della legge n.165 del 1998 e della detenzione domiciliare speciale, esso produce una successione di detenzione domiciliare, poi carceraria, poi di nuovo extra murale, in contrasto sia con le regole di un regime progressivo, sia con il criterio di effettività della pena anche laddove, essendo divenuta consistente l'età del figlio, si attenuano sensibilmente le esigenze umanitarie che giustificano la deroga all'esecuzione della pena.

Il senatore RUSSO ritiene che si possa formulare una valutazione sostanzialmente positiva sui contenuti dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo, pur dovendosi sottolineare la necessità di una sua riformulazione che ne renda più chiara la portata normativa. Evidenzia che le considerazioni svolte dal senatore Fassone hanno un indubbio fondamento nei casi in cui ci si trovi di fronte ad una donna condannata ad una lunga pena detentiva e che si trovi in stato di gravidanza prima del momento in cui ha inizio l'esecuzione della pena, mentre diverso è il caso – legato soprattutto alla possibilità di utilizzare benefici penitenziari quali i permessi premio o la semilibertà – in cui il bambino nasce durante l'espiazione della pena e quando una parte significativa di questa è già trascorsa. Tali ipotesi sono appunto quelle in cui l'esigenza di tutelare il legame fra il bambino e la madre potrebbe trovare più adeguato soddisfacimento mediante la previsione di cui al citato articolo 2, ferma restando che l'esigenza di tener conto della possibilità di un eventuale recidiva verrebbe garantita dal fatto che la concessione del beneficio previsto dal nuovo articolo 47-*quinquies* dell'ordinamento penitenziario sarebbe subordinata ad un accertamento in concreto dell'insussistenza di tale rischio, da parte del tribunale di sorveglianza.

Il senatore CALLEGARO condivide le osservazioni in precedenza espresse dal senatore Greco, ribadendo che le modifiche proposte con l'emendamento 1.100 e con l'articolo 2 del disegno di legge n. 4780 sembrano non considerare che esistono istituti, quale quello dell'affidamento, i quali si propongono propriamente di garantire l'esistenza di un legame affettivo fra il minore ed altri soggetti, nel caso in cui la madre non sia in condizione di svolgere la propria funzione.

Il sottosegretario CORLEONE e il senatore MELONI esprimono forti riserve sulle considerazioni svolte dal senatore Callegaro.

Il senatore CENTARO si dichiara, in particolare, contrario sia all'emendamento 1.100 sia all'emendamento 5.100 e ritiene che ci si stia avviando verso la creazione di un'area di impunità che giudica assolutamente non condivisibile, anche per gli effetti secondari che tale allargamento – per l'innegabile possibilità di un uso strumentale delle nuove disposizioni – potrebbe determinare rispetto all'attività delle associazioni criminali.

Il senatore GASPERINI è convinto che occorra avere chiaramente presenti gli effetti delle norme in discussione, anche in alcuni casi limite da lui evidenziati e che lo inducono ad esprimere forti riserve.

Il senatore GRECO, prendendo nuovamente la parola, mette in luce l'esigenza di coordinare, in materia di pene accessorie, quanto previsto dall'emendamento 5.100 con il testo dell'emendamento 1.100, con specifico riferimento alle modifiche da quest'ultimo proposte al secondo comma dell'articolo 146 e al terzo comma dell'articolo 147 del codice penale.

Il presidente PINTO rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **662<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
PINTO

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Maggi e per l'industria, il commercio, l'artigianato e il commercio con l'estero Passigli.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1210) MANCONI e PERUZZOTTI.** – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

**(1529) BONFIETTI.** – *Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

**(4673-bis) Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato

**(4738-bis) Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge di iniziativa governativa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Dopo un intervento del presidente PINTO, su proposta del relatore FASSONE la Commissione conviene di fissare a martedì 21 novembre 2000, alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti all'ulteriore testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge in titolo e pubblicato in allegato al resoconto del 9 novembre.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

**(4594) Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete**

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore Antonino CARUSO il quale mette in rilievo la particolare valenza innovativa delle questioni sottese al disegno di legge in esame, esprimendo in pari tempo apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Governo nel cogliere tali aspetti e la connessa esigenza di intervenire tempestivamente dettandone una prima disciplina.

Il fenomeno di *Internet* – prosegue il Relatore – riferendosi anche a quanto al riguardo fa presente e chiarisce la relazione introduttiva al disegno di legge – non può essere colto nella pienezza dei suoi effetti sul sistema giuridico, senza una adeguata ricostruzione della sua storia, della sua evoluzione e, seppure sommariamente, dei suoi principali meccanismi di funzionamento. Inoltre, non si può prescindere dalla constatazione dello scenario planetario nel quale si muovono i meccanismi in questione e dei conseguenti effetti delle scelte che ad esso si connettono. Il Relatore si sofferma, quindi, sulla cronologia dello sviluppo del sistema di *Internet*, che si potrebbe scandire approssimativamente in una successione di fasi, che a partire dagli anni '60 hanno preso avvio con la invenzione della «ipertestualità» elaborata da *Ted Nelson*, per poi, passare alla utilizzazione del sistema di rete per fini militari, nell'ambito del trasferimento di dati specifici del sistema di difesa, per convertirsi, poi in un sistema correlato a progetti di carattere scientifico, figura emblematica quella di *David Farberg*, per poi evolvere nel sistema *Arpanet*. Successivamente, nel 1992, l'ambiente scientifico che operava a Ginevra, abbandonò il sistema *Gopher* (che utilizzava l'indirizzo numerico denominato *URL* e che consentiva il trasferimento di soli *files*) per passare al *WEB*, sistema per trasferire qualsiasi dato e, soprattutto determina la nascita dei domini. Attualmente l'evoluzione prosegue, nella prospettiva di una fase *Internet 2*, e

vede ancora come protagonista *David Farberg*, in qualità di presidente del comitato *NSF/Darpa Research*, nell'ambito di un progetto che si affianca ad altri della NASA.

Il Relatore espone, quindi, dettagliatamente alla Commissione la nascita e la storia di *Internet* in Italia che ha poi portato, anche per la strategia di attenzione posta dal ministro *pro tempore*, Granelli, alla costituzione della rete «Gruppo Armonizzazione Reti per le Ricerche» (*GARR*), e sottolinea come, alla fine di un processo che ha visto il nostro paese acquisire lo *status* di associato alla *Internet association*, in Italia sono ormai esistenti 350.000 domini registrati, collocando il nostro paese al terzo posto in Europa, dopo Germania e Inghilterra. Il fenomeno è in marcatissima ascesa a livello mondiale – nel periodo ricompreso fra giugno 1999 e giugno 2000 il *trend* è stato del 300 per cento – e conseguentemente diventa ancora più apprezzabile la tempestività con la quale si intende intervenire normativamente sul fenomeno.

Dopo aver, poi, esposto alla Commissione gli aspetti definatori della rete *Internet*, i vantaggi che ne derivano, le caratteristiche di definizione dei domini, le diverse figure – *provider*, gestore telefonico e *manteiner* che gestiscono le diverse fasi di funzionamento della rete – il Relatore sottolinea che oggi i sistemi consentono la modificazione a distanza di un sito *WEB* nel caso – in particolare – in cui il sito creato da un soggetto venga depositato presso il *manteiner*. Soffermatosi, poi, sulle caratteristiche che contraddistinguono l'assetto dei rapporti fra Governo americano e l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (*ICANN*) assetto che si contraddistingue a tutt'oggi – a causa di motivazioni da lui dettagliatamente illustrate – per il fatto che *ICANN* e Governo americano operano ancora d'intesa, anche se, in prospettiva, è prevista completa autonomia decisionale dell'Autorità in questione, il relatore Caruso descrive il sistema attualmente presente in Italia.

Al riguardo, egli precisa che nel modello italiano la *registration* e la *naming Authority* sono due entità diverse, ma con legami di interazione. La prima funzione, fa capo all'Istituto per le applicazioni telematiche (*IAT*), che opera presso il Consiglio nazionale delle ricerche (*CNR*). La funzione di *naming authority* è svolta da una struttura direttamente derivata dallo *IAT/CNR* ma con spiccate connotazioni di autoreferenzialità.

Il relatore Caruso passando, quindi, a descrivere gli aspetti giuridici delle questioni relative ai domini *Internet*, osserva come il *trend* dominante in Europa sia nel senso di considerarli come un bene da proteggere e da regolamentare, specificando altresì che il disegno di legge in esame non opera una definizione giuridica del dominio. Si richiama quindi alla problematica – enunciata anche nella relazione introduttiva al disegno di legge – relativa all'opportunità o meno di avvalersi – con qualche correzione – della legislazione vigente che già tutela – tra l'altro – il marchio ovvero il nome.

Ritiene invece condivisibile il principio, cui si ispira il disegno di legge in esame, che la regolamentazione della condotta illegale riguardante *Internet* deve essere analizzata all'interno di un quadro normativo

che assicuri che la condotta *online* sia trattata in modo analogo alla condotta *offline* e che se *Internet* non deve diventare una zona franca per attività illegali, tuttavia, in mancanza di proibizione nel mondo fisico, essa non può essere stabilita solo perché una certa condotta è tenuta nello spazio virtuale.

Bisogna, tuttavia, avere ben chiaro che certi contenuti acquistano, una volta proiettati nello spazio virtuale, una capacità di impatto che indubbiamente è superiore alle corrispondenti condotte svolte nel mondo fisico.

Una specifica regolamentazione dell'attività *online* deve essere redatta in maniera neutrale rispetto alla tecnologia. La regolamentazione legata a una particolare tecnologia corre infatti il rischio di divenire presto obsoleta e di richiedere continui emendamenti. Inoltre, leggi *ad hoc* potrebbero impedire uno sviluppo più avanzato della tecnologia stessa.

Passando, poi, a mettere in evidenza gli aspetti salienti dell'articolato, il relatore condivide, all'articolo 1 che si occupa della disciplina dei nomi a dominio, la previsione che per l'identificazione di domini è vietata, a chi non ne è titolare o non ne può disporre, l'utilizzazione di nomi identici o simili a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone: infatti la previsione consente di superare l'attuale divieto assoluto di registrare nomi che identificano persone fisiche; occorrerebbe, invece, meglio precisare che cosa la lettera d) del medesimo articolo 1, comma 1, preveda nel fare riferimento alla utilizzazione di nomi «di genere» che ricadrebbero nel medesimo divieto di utilizzazione a dominio quando utilizzati per trarne profitto tramite cessione o per recare danno: anche sotto questo ultimo profilo, la mera previsione di un danno, quale ulteriore elemento ostativo all'utilizzazione di un nome a dominio risulta di difficile individuazione a priori. Anche per quanto riguarda la lettera e), occorrerebbe precisare la portata dell'espressione «nomi tali da creare confusione». Al comma 2, oltre alla necessità di precisare se l'indebito uso dei nomi e dei segni distintivi riguarda soltanto l'utilizzazione o anche la registrazione, serie esigenze di ridefinizione attengono alla previsione di risarcimento del danno, nella misura minima di 30 mila euro, per l'utilizzazione indebita dei nomi e dei segni distintivi, ferma restando l'ulteriore tutela prevista dalle normative a garanzia dei nomi e dei segni distintivi. Gli aspetti problematici messi in evidenza dal relatore riguardano l'eventualità che tale forma di risarcimento, che prescinde dall'accertamento del danno stesso sia di problematica compatibilità con l'articolo 24 della Costituzione e pertanto la Commissione potrebbe orientarsi su soluzioni alternative, subordinandone la liquidazione o a una decisione equitativa del giudice, ovvero facendone una ipotesi di responsabilità aggravata, ovvero prevedendo che la pronuncia sul danno sia preceduta da un procedimento cautelare.

Segnala altresì l'esigenza di ispessire la declaratoria di nullità degli atti dispositivi posti in essere in contrasto con il divieto dell'utilizzazione dei nomi a dominio nei casi indicati dal comma 1 dell'articolo 1, prevedendo espressamente la nullità *ex tunc* degli atti medesimi. Per quanto riguarda, il comma 3, poi, occorrerebbe chiarire che le disposizioni sull'u-

tilizzazione dei nomi a dominio, alle condizioni previste, si applicano ai servizi in rete ovunque ottenuti, ma da cittadini italiani.

Passando all'articolo 2, il relatore Caruso rileva che l'istituzione da questo prevista di una Anagrafe nazionale dei nomi a dominio ricade nell'ambito di una tematica che riveste carattere di spiccata centralità nel problema dell'utilizzazione del nome dei domini, anche rispetto all'esigenza di creare una struttura che sia in grado di fronteggiare non soltanto i problemi – di non poco rilievo – che già attualmente si presentano nello scenario delle reti telematiche, ma soprattutto nella prospettiva delle future evoluzioni delle reti *Internet* e della loro ricaduta su tutta una serie di problemi che riguardano la generalità della società civile. Non vi è dubbio che la scelta di collocare tale anagrafe presso l'Istituto per le applicazioni telematiche del CNR risponda ad una scelta di continuità che prende atto della indiscussa autorevolezza con cui tale organo ha gestito fino ad oggi tutte le questioni collegate ad *Internet*, senza contare che avvalersi di una struttura già esistente consentirebbe di non sottostare ad ulteriori aggravii economici.

Peraltro, ad avviso del relatore, occorrerebbe prefigurare soluzioni molto più innovative che potrebbero meglio garantire a questa istituenda struttura di governo delle applicazioni telematiche di svolgere un ruolo di cerniera fra i principi di libertà e regolazione del fenomeno. Diverse potrebbero essere le scelte. Il relatore non si nasconde che tra queste potrebbero esserci o la creazione di una nuova *Authority* ovvero di affidare tali compiti ad una *Authority* già esistente o creare una Agenzia. Peraltro la soluzione maggiormente – a suo avviso – aderente alle esigenze da lui prospettate, sarebbe quella di collocare in ambito parlamentare l'organismo in questione, anche sulla scia di consimili esperienze operanti presso il Congresso americano. Infine, per quanto riguarda la giurisdizione cui affidare il contenzioso relativo agli atti dell'Anagrafe, appare al relatore non da condividere la scelta del giudice amministrativo e quindi occorrerebbe ricondurre tale materia nell'ambito della giurisdizione ordinaria.

Si augura, quindi, che la Commissione possa affrontare ulteriori questioni non presenti, allo stato, nel disegno di legge e che potrebbero corrispondere alle esigenze fortemente avvertite da una larga fetta del mondo di *Internet*. Tra queste segnala la problematica relativa alla responsabilità del *manteiner* e del *provider* per i contenuti del sito. Ciò soprattutto alla luce delle verifiche da lui effettuate sulla base di informazioni – di cui dà conto dettagliatamente – acquisite da tecnici oltremodo qualificati del settore e che hanno messo in rilievo come gli strumenti tecnici di controllo sul contenuto del sito – che pure esistono – non permettono di mantenere un controllo continuo, completo e affidabile sul contenuto dei siti.

Premesso che è sua convinzione che vada esclusa la responsabilità sui contenuti a carico di tali soggetti, il momento del controllo andrebbe affidato alla fase di predisposizione del contratto tra *provider* o *manteiner* e autore del sito, ai relativi obblighi delle parti e relative conseguenze in caso di inadempimento.

Si dichiara comunque convinto che occorra inserire un divieto del dominio per reindirizzamento del sito, mentre sarebbe opportuno, altresì, disciplinare il diritto di utilizzo, anche sotto il profilo della compravendita del dominio.

Avviandosi alla conclusione, il relatore torna a sottolineare che dal mondo di *Internet* emergono situazioni ed idee che mettono alla prova la capacità di affrontare le nuove tecnologie con intuizioni innovative anche sotto il profilo giuridico. Al riguardo illustra alla Commissione alcuni esempi come, tra l'altro, il caso *Napster* e il caso *Publius*, per concludere poi, con il caso emblematico *UnioneEuropea.com*, sito pornografico rimasto colpevolmente visitabile per cinque settimane, mentre si sarebbe potuto chiudere immediatamente sulla base delle procedure che, attraverso la stessa *Internet* permettono l'identificazione degli autori del dominio. Il relatore conclude infine ringraziando e menzionando singolarmente tutti coloro che con la loro professionalità e competenza lo hanno messo in condizione di predisporre la sua relazione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4780****Art. 1.****1.100**

IL RELATORE

*L'articolo 1, è sostituito dal seguente:*

**Art. 1.**

1. L'articolo 146 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 146 - (*Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena*). – L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

- 1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
- 2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
- 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore viene abbandonato ovvero affidato ad altri, semprechè l'interruzione di gravidanza o il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

2. L'articolo 147, primo comma, il numero 3 del codice penale è sostituito dal seguente:

"3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni".

3. L'articolo 147, terzo comma, del codice penale è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso indicato nel numero 3 il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre"».

---

**Art. 5.**

**5.100**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:*

**Art. 5-bis.**

*(Sospensione delle pene accessorie)*

La applicazione di uno dei benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione della pena accessoria della decadenza della potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

**327<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
MIGONE

*Intervengono il presidente del Consiglio Amato e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Intini.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(4776) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998*

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore BOCO, ricordando come la Convenzione oggetto della ratifica sia stata firmata da 35 paesi aderenti alla Commissione economica per l'Europa dell'ONU (UNECE), e successivamente dalla Germania, dalla Bielorussia, dall'Ungheria e da Malta. Le linee-guida sull'accesso alle informazioni ambientali e sulla partecipazioni dei cittadini ai processi decisionali in materia ambientale furono adottate già in occasione della III Conferenza ministeriale «*Environment for Europe*», svoltasi a Sofia nel 1995; in tale occasione fu anche costituito il gruppo di lavoro incaricato di preparare il testo della Convenzione oggi sottoposta alla valutazione della Commissione.

Va ricordato che già la Dichiarazione di Rio del 1992 su Ambiente e sviluppo, con il Principio 10, ebbe a stabilire l'importanza della partecipazione dei cittadini in ordine alle questioni di carattere ambientale.

La Convenzione costituisce un importante passo avanti nella realizzazione su scala regionale degli impegni indicati nell'Agenda 21, e la sua ratifica potrà certamente contribuire a realizzare una maggiore convergenza ed armonizzazione nelle legislazioni ambientali nazionali. È lecito inoltre attendersi un forte impulso ai processi di democratizzazione nel settore in considerazione, specialmente per ciò che attiene agli Stati già

rientranti nel blocco comunista. Occorrerà peraltro un impegno intenso affinché gli ordinamenti interni di quegli tra gli Stati firmatari che non rivestono attualmente la qualità di membro dell'Unione europea siano effettivamente, ed in tempi ragionevoli, adeguati alle indicazioni desumibili dalla Convenzione.

Il testo potrà inoltre rispondere all'esigenza di una più adeguata informazione sui prodotti a vantaggio dei consumatori, e contribuirà a far fronte alle crescenti preoccupazioni circa la possibilità del rilascio di organismi geneticamente modificati nell'ambiente. Nel contempo, è lecito attendersi un impulso nel senso di una maggiore trasparenza e di una più ampia partecipazione del pubblico nei processi decisionali.

In conclusione, dopo aver brevemente richiamato gli aspetti fondamentali dell'articolato, raccomanda alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

Non essendovi iscritti a parlare, il presidente MIGONE dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario INTINI sottolinea innanzitutto la rilevanza delle materie disciplinate dalla Convenzione oggetto di ratifica, ricordando come proprio in questi giorni si è svolto presso la Corte di Cassazione un convegno nel quale è stata prospettata l'istituzione di una Corte internazionale di giustizia per i reati in materia ambientale, sulla scorta dell'esperienza maturata nel campo dei diritti dell'uomo con la Corte dell'Aja.

Considerato il ritmo con il quale vengono depositati gli strumenti di ratifica, può ragionevolmente ipotizzarsi che la Convenzione potrà entrare in vigore nel corso del prossimo anno. È tuttavia opportuno che la ratifica italiana intervenga in tempi il più possibile ravvicinati, anche tenuto conto del fatto che l'Italia dovrebbe ospitare la prima riunione della Conferenza delle parti, assumendone verosimilmente la presidenza.

In conclusione, dopo aver ricordato che la legislazione italiana risulta già in linea con le indicazioni della Convenzione, auspica una sollecita approvazione del disegno di legge.

La senatrice DE ZULUETA, nel dichiarare la sua convinta adesione all'impianto della Convenzione, auspica che, con la sua entrata in vigore, i paesi già appartenenti al blocco orientale che aspirano all'ingresso nell'Unione europea possano disporre di strumenti più efficaci per far fronte all'uniformazione all'*acquis communautaire* in campo ambientale, che rappresenta uno dei passaggi più problematici del percorso di avvicinamento da essi intrapreso.

Il presidente MIGONE, dopo aver comunicato che sono pervenuti i pareri non ostativi della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di dare mandato

al Relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Interrogazioni**

Il sottosegretario INTINI risponde all'interrogazione n. 3-02894, presentata dal senatore Russo Spena e da altri senatori, concernente la ipotizzata concessione di una garanzia della SACE ai fini della realizzazione di una diga ad Ilisu, in Turchia.

Al riguardo, fa presente che il progetto prevede la costruzione di una diga lunga 1820 metri e alta 135, ed è finalizzato alla realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Tigri, nel Kurdistan turco, a 60 chilometri dalla frontiera con l'Iraq e la Siria, che dovrebbe avere una capacità di generazione pari a 1200 MegaWatt. La SACE ha ricevuto una richiesta di promessa di garanzia dalla UBS con riferimento alla copertura del rischio politico su un finanziamento di poco superiore a 200 milioni di dollari per il parziale finanziamento delle forniture di Impregilo Spa e De Pretto Escher Srl.

La richiesta di promessa di garanzia è stata esaminata dal Comitato di gestione della SACE in una sola occasione, e non più volte come riportato nell'interrogazione, in data 30 marzo 1999; in considerazione delle implicazioni politiche e socio-ambientali del progetto, non si è ritenuto da parte della SACE di assumere alcuna decisione al riguardo, in attesa che sull'operazione si pronunci il CIPE. Per parte sua, nella seduta del 2 giugno 1999, il CIPE, su proposta del suo presidente, decise di rinviare l'esame del progetto di costruzione della centrale di Ilisu. A tutt'oggi non risulta alcuna richiesta volta a reinserire l'argomento all'ordine del giorno di una delle prossime sedute del Comitato.

Nel quadro del dibattito in corso in sede internazionale, ed in linea con la prassi seguita da numerose agenzie di credito all'esportazione e istituzioni finanziarie internazionali, attualmente la SACE sta elaborando proprie linee-guida in tema di valutazione dell'impatto ambientale delle opere che sarebbero in ipotesi oggetto di garanzie, con l'obiettivo di dotarsi, sin dai primi mesi del 2001, di un corpo di regole e procedure idonee ad affrontare la materia.

Il senatore RUSSO SPENA, nel prendere atto della risposta del sottosegretario Intini, sottolinea come a livello internazionale sia ormai ampiamente in discussione l'opportunità di dar corso alla costruzione delle cosiddette «megadighe». Si tratta infatti di opere destinate a provocare costi sociali ed ambientali di enorme portata, a fronte dei quali i benefici attesi risultano spesso funzionali più che altro agli interessi di multinazionali e grandi gruppi economici.

Nel caso in specie, il progetto desta inoltre grande preoccupazione per le conseguenze per il patrimonio storico, artistico ed archeologico dell'area dove dovrebbe essere realizzato. Né vanno trascurate le implicazioni di ordine internazionale, dal momento che si potrebbero determinare rilevanti difficoltà negli approvvigionamenti idrici per la Siria e l'Iraq, il che lascia intravedere la possibilità di pericolose tensioni internazionali.

Infine, appare evidente che il progetto, se realizzato, rappresenterebbe uno strumento formidabile per impedire la possibilità di una presenza autonoma curda; la previsione è che oltre 50.000 persone sarebbero costrette ad abbandonare le proprie case.

Per tali ragioni, nell'auspicare che il progetto sia definitivamente ed esplicitamente abbandonato, si dichiara parzialmente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MIGONE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle interrogazioni riguardanti il caso di Ustica. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione della richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata questa forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Interrogazioni**

Il presidente MIGONE, prima di dare la parola al Presidente del Consiglio, lo ringrazia vivamente, anche a nome della Commissione, per essersi reso disponibile a rispondere personalmente alle interrogazioni concernenti la vicenda di Ustica. Al riguardo, ricorda che la Commissione ha già avuto occasione a più riprese di affrontare il tema delle iniziative volte a promuovere la cooperazione a livello internazionale con l'attività della magistratura inquirente. In particolare, va fatta menzione della seduta del 9 aprile 1996, nel corso della quale l'allora Presidente del Consiglio Dini comunicò che il Segretario Generale *pro tempore* della NATO gli aveva manifestato la disponibilità di tale organizzazione ad una collaborazione nel quadro dell'inchiesta condotta dal dottor Priore. Tale disponibilità si è in effetti concretizzata in una serie di contatti con gli inquirenti, dai quali è certamente derivato un contributo per la sentenza istruttoria adottata dallo stesso magistrato.

Nel manifestare la sua disponibilità a contribuire agli accertamenti della magistratura, il Segretario Generale *pro tempore* della NATO precisò che la collaborazione con l'autorità giudiziaria era comunque subordinata

alla insussistenza di elementi ostativi alla trasmissione di singoli atti o informazioni per i quali fosse in concreto necessaria l'autorizzazione delle competenti autorità di taluno degli Stati membri della NATO. In considerazione di ciò, vennero a suo tempo inoltrate dalla magistratura inquirente numerose richieste di collaborazione alle autorità di governo di Stati appartenenti all'Alleanza, volte a sollecitare la trasmissione di tutti gli elementi di informazione che apparissero idonei a facilitare una ricostruzione della vicenda di Ustica.

Per parte sua, il presidente Migone ricorda di aver scritto una lettera all'allora Presidente del Consiglio D'Alema diretta a sollecitare una riunione del Consiglio atlantico da dedicare alla questione della cooperazione con gli inquirenti.

In conclusione, sottolinea l'opportunità di intensificare l'impegno per fare finalmente chiarezza - anche con il contributo attivo di altri paesi accomunati all'Italia da rapporti di amicizia e di condivisione delle responsabilità atlantiche - su una vicenda che resta di cruciale importanza, oltretutto per il rispetto dovuto alla memoria delle vittime, ai fini di una corretta ricostruzione della più recente storia d'Italia.

Il Presidente del Consiglio AMATO risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-03413, 3-03417, 3-03418, 3-03419, 3-03420, 3-03422, 3-03632, 3-03976, 3-04039 e 3-04084, presentate, rispettivamente dalla senatrice de Zulueta, dal senatore Corrao, dalla senatrice Bonfietti e da altri senatori, dalla senatrice Bonfietti e da altri senatori, dalla senatrice Bonfietti, dalla senatrice Bonfietti, dai senatori Manca e Pianetta, dal senatore Falomi e da altri senatori, dal senatore Servello e da altri senatori e dal senatore Manconi e da altri senatori, tutte riguardanti la vicenda di Ustica.

Al riguardo, fa presente preliminarmente che la sua disponibilità a rispondere personalmente a tali interrogazioni non nasce, purtroppo, dalla conoscenza di rilevanti elementi di novità, ma piuttosto riflette il suo desiderio di partecipare attivamente agli sforzi posti in essere ai vari livelli per pervenire ad una ricostruzione il più possibile completa della vicenda di Ustica.

Sebbene siano ormai trascorsi oltre vent'anni dagli avvenimenti, non sono mai cessati gli sforzi della magistratura inquirente, né si è sopita l'aspirazione alla verità, come del resto è accaduto anche per altre vicende che hanno turbato la coscienza civile del paese e che restano a tutt'oggi prive di una chiave di lettura accettabile.

Dopo che in tempi recenti si sono potuti registrare, anche attraverso l'impegno della magistratura, taluni significativi progressi, si deve prendere atto che ulteriori chiarimenti sulla vicenda di Ustica saranno realisticamente possibili soltanto attraverso la collaborazione di persone e istituzioni che non sono attingibili direttamente dalla giurisdizione italiana.

Si tratta di un passaggio difficile, ma ciò non deve indurre ad atteggiamenti rinunciatari, specie considerati i rilevanti passi in avanti che sono stati compiuti, anche grazie alla collaborazione della NATO, nel corso de-

gli anni, per effetto dei quali si è ormai pervenuti ad affermare talune circostanze con un ragionevole margine di affidabilità, laddove in precedenza l'intera vicenda era immersa nell'incertezza.

La sentenza-ordinanza del dottor Priore, attraverso uno sforzo di coordinamento delle risultanze istruttorie più risalenti nel tempo con i successivi elementi forniti dalla NATO, ha finalmente consentito l'affermazione almeno di alcune possibili verità preliminari, ad esempio in ordine all'esistenza di un movimento di aerei nella zona ove si è verificato il disastro, circostanza in precedenza negata da tutti i soggetti interpellati. È stata inoltre messa in evidenza l'esistenza di elementi testimoniali capaci di avvalorare l'ipotesi che il MIG libico rinvenuto sulla Sila sia caduto in realtà ben prima di quanto dichiarato ufficialmente, ipotesi invero già a suo tempo da lui ritenuta verosimile sulla base dello stesso esame autopistico condotto sul corpo del pilota. Si tratta comunque di questioni che formeranno oggetto di valutazione da parte della Corte d'assise di Roma.

Dalla stessa sentenza-ordinanza risulta poi l'esistenza di testimonianze che parrebbero accreditare, in contrasto con precedenti affermazioni, una qualche utilizzazione di un aeroporto in Corsica in concomitanza con i fatti di Ustica.

È inoltre emerso che informazioni fornite da taluni uomini dello Stato non siano state conformi alla realtà dei fatti; ciò vale, ad esempio, per l'asserita non manipolabilità dei nastri recanti le rilevazioni *radar*, circostanza poi risultata priva di fondamento.

La lettura della sentenza-ordinanza del dottor Priore può invece far insorgere equivoci in ordine ad ipotizzabili responsabilità del generale Arpino per l'incompletezza dell'elenco dei militari impegnati nelle rilevazioni *radar* a suo tempo fornito. A tale riguardo, fa presente di essere personalmente in condizione di contribuire a collocare l'episodio in una cornice più appropriata. Ricorda infatti di avere, come Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dato la sua disponibilità ad un'intervista televisiva nell'ambito della trasmissione «Telefono giallo» condotta dal giornalista Corrado Augias sulla vicenda di Ustica; avendo preso visione, pochi minuti prima che iniziasse la trasmissione, delle questioni che avrebbero dovuto formare oggetto di approfondimento, constatò che gli sarebbe stato rivolto un quesito circa i nominativi dei militari impegnati nelle rilevazioni *radar*. Non essendo ovviamente in possesso dell'informazione, ritenne opportuno interpellare telefonicamente sul punto il generale Arpino, il quale, nei pochi minuti ormai residui, acquisì a sua volta elementi per la risposta, e poi glieli inoltrò. Il fatto che l'elenco si sia successivamente rivelato incompleto andrebbe quindi valutato tenendo conto delle modalità del tutto peculiari con le quali l'informazione poté essere trattata dal generale Arpino.

Alla luce delle risultanze desumibili dalla sentenza-ordinanza del dottor Priore, nella sua qualità di Presidente del Consiglio ha ritenuto utile, come già in precedenza aveva fatto il suo immediato predecessore, l'onorevole D'Alema, chiedere ai vertici degli Esecutivi degli Stati Uniti, della Francia e della Libia di fornire tutte le informazioni da essi ritenute idonee

a favorire una più compiuta ricostruzione della vicenda di Ustica, richiamando altresì l'attenzione sull'opportunità di un fattivo contributo, anche al fine di dissipare i dubbi e i sospetti, anche rilevanti, insorti nel corso degli anni.

La scelta è stata invece di non indirizzare un'analogia lettera al Primo ministro britannico, in quanto, alla stregua della sentenza-ordinanza del dottor Priore, non emergono circostanze idonee ad affermare, anche solo in via dubitativa, la presenza nell'area interessata di una nave portaerei britannica, e risulta per converso che le traiettorie degli aerei militari della stessa nazionalità non presentano punti di interferenza con lo scenario nel quale ebbe a verificarsi il disastro.

In risposta alle sue missive, mentre da parte libica non si è avuto alcun riscontro, tanto il presidente Clinton che il presidente Chirac hanno dichiarato di annettere la massima importanza all'accertamento dei fatti, indicando altresì entrambi, in concreto, il canale ufficiale delle rogatorie internazionali come quello più appropriato per operare.

In tale contesto, ritiene che la strada delle rogatorie, pur essendo stata in passato infruttuosa, possa essere utilmente ripresa, anche in quanto risulta ora confortata dalle dichiarazioni dei Presidenti statunitense e francese. In considerazione di ciò, ha ritenuto opportuno inviare la lettera del presidente Chirac da lui ricevuta al dottor Priore, che verosimilmente dovrebbe averla inoltrata alla Corte d'assise di Roma, e si accinge ad inviare allo stesso organo giudiziario la lettera del presidente Clinton.

Una seconda linea di intervento potrebbe essere ricercata nel quadro della cooperazione atlantica. Al riguardo, ricorda che il presidente Miguone, nell'interrogazione n. 3-03414, ha prospettato l'opportunità di una richiesta del Governo italiano volta ad inserire all'ordine del giorno di un prossimo Consiglio Atlantico la questione della collaborazione fra gli alleati ai fini dell'accertamento della verità sui fatti di Ustica. Alla luce degli approfondimenti da lui promossi, sembra tuttavia preferibile che la questione sia per il momento trattata dal Comitato *ad hoc* su Ustica, a suo tempo istituito nel quadro della NATO e tuttora esistente.

Potrebbe risultare inoltre opportuno verificare se vi sia la possibilità per soggetti privati – e in particolare per l'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Ustica – adeguatamente supportati a livello legale, di promuovere ulteriori, più efficaci accertamenti da parte delle competenti autorità degli Stati esteri dei quali è stato prospettato un coinvolgimento nella vicenda. Non si tratta evidentemente per il Governo italiano di sottrarsi al dovere di concorrere attivamente alla ricerca della verità, ma di prendere atto della circostanza che in taluni ambiti l'azione dei privati può risultare più incisiva di quella del Governo, che risulta fortemente condizionata dall'esigenza di non alimentare la sensazione di volersi intromettere nella sfera della sovranità di altri Stati.

Per quanto riguarda infine le dichiarazioni rese il 29 settembre scorso dal generale Arpino, richiamate nell'interrogazione n. 3-03976, con le quali si è inteso affermare l'esistenza di una analogia fra la posizione dei militari che si trovano imputati nel processo in corso e quella delle

vittime, non può non rilevare che si tratta di affermazioni altamente inopportune, pur considerando che la vicenda di Ustica è stata ed è tuttora vissuta dall'Aeronautica militare con grande disagio ed anche sofferenza.

Il presidente MIGONE comunica che il senatore Russo Spina ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-03420 e 3-03422, presentate dalla senatrice Bonfietti, e che il senatore Mantica ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04039, presentata dai senatori Servello, Magliocchetti e Valentino.

Avverte inoltre che può prendere la parola in sede di replica un interrogante per ciascuna interrogazione.

La senatrice DE ZULUETA, nel replicare come presentatrice dell'interrogazione 3-03413, ringrazia il Presidente del Consiglio per il significativo gesto politico che ha compiuto con la decisione di rispondere personalmente alle interrogazioni sul caso di Ustica. Peraltro emerge dalla risposta il senso di profonda impotenza per le difficoltà che incontra ogni tentativo di accertare le responsabilità del tragico avvenimento.

Non sottovaluta l'importanza delle risposte inviate dal presidente Chirac e dal presidente Clinton, che costituiscono atti politici potenzialmente idonei a rendere accessibili certe informazioni finora negate; tuttavia ritiene importante perseverare nella collaborazione con la NATO, che non può esaurirsi a un livello tecnico-militare, ma richiede una netta decisione politica in sede di Consiglio atlantico. Il Governo deve perciò attivarsi sia nei rapporti bilaterali sia in ambito multilaterale, perché non è possibile accettare che l'abbattimento del DC 9 a Ustica resti un buco nero nella storia nazionale.

Il senatore MANCA si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta all'interrogazione 3-03632, da lui presentata assieme al senatore Pianetta, poiché il Governo ha compiuto alcuni passi diplomatici presso altri Stati che potrebbero fornire un'utile collaborazione. Non può condividere però le certezze del giudice istruttore Priore circa la dinamica dei fatti, in quanto la sua ricostruzione è largamente confutabile e suscettibile di essere smentita in sede giudiziaria.

Ricordato che le poche acquisizioni delle inchieste fin qui svoltesi si devono soprattutto alla collaborazione dei militari statunitensi, fa presente che la Commissione stragi ha da tempo chiesto la collaborazione del Governo per poter effettuare nel modo più proficuo una missione in alcuni paesi, tra cui gli USA, allo scopo di attingere ulteriori informazioni; non vi è stata però una chiara manifestazione di disponibilità da parte delle autorità governative.

Infine considera singolare che proprio la suddetta Commissione bicamerale, che aveva sollecitato i passi diplomatici compiuti dalla Presidenza del Consiglio, non sia stata poi informata delle risposte pervenute dai governi stranieri.

Il presidente MIGONE si dichiara soddisfatto per la puntuale risposta all'interrogazione 3-03418 – da lui presentata insieme con i senatori Bonfietti, Corrao e de Zulueta – e sottolinea l'importanza della collaborazione offerta dalla NATO, a seguito dei passi del presidente del Consiglio Dini presso il segretario generale Solana, che furono sollecitati dalla Commissione affari esteri del Senato.

Il senatore CORRAO chiede se, oltre ai tracciati radar della NATO, siano stati acquisiti anche quelli della Repubblica di Malta.

Il presidente MIGONE dichiara di ignorare se vi siano state iniziative in tal senso, ma pone in evidenza che il giudice istruttore ha potuto effettuare la sua ricostruzione degli eventi sulla base dei contributi degli esperti NATO; auspica poi che tale collaborazione possa continuare con il comitato *ad hoc* o con altri organismi dell'Alleanza atlantica, nel reciproco interesse dell'Italia e della medesima Alleanza.

Quanto alle iniziative di organismi parlamentari, ritiene che siano realizzabili se si individua un referente istituzionale nei parlamenti degli Stati interessati.

La senatrice BONFIETTI, nel replicare come firmataria delle interrogazioni 3-03419 e 3-03976, rileva che dopo il deposito della sentenza-ordinanza del giudice istruttore Priore risulta accertato il coinvolgimento nella vicenda di Ustica di forze militari appartenenti agli Stati Uniti, alla Francia e al Regno Unito. È necessario a questo punto che il Governo riproponga con ben altra determinazione ai governi alleati le questioni tuttora aperte, non potendo certamente accontentarsi delle evasive risposte del presidente Chirac e del presidente Clinton.

Non basta dunque seguire la via delle rogatorie internazionali suggerita da tali risposte, ma bisogna investire della questione il Consiglio Atlantico, chiarendo ai governi alleati l'importanza che l'Italia attribuisce a una loro piena collaborazione nell'accertamento della verità.

Pone in risalto poi che, immediatamente dopo l'abbattimento del DC 9, presso l'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma fu costituito un gruppo di lavoro, cui parteciparono anche ufficiali italiani, che ha acquisito informazioni e materiale mai messo a disposizione della magistratura inquirente. Questo e altri comportamenti ambigui hanno indotto il giudice istruttore a scrivere nella sua sentenza-ordinanza che, nella complessa vicenda, sono emerse due anime dei militari, della politica e dei servizi.

Il senatore MANTICA, pur dando atto al presidente Amato dello sforzo di dare una risposta equilibrata all'interrogazione 3-04039, da lui sottoscritta, e alle altre poste all'ordine del giorno, rileva il grande imbarazzo in cui si è venuto a trovare. Basti pensare che una delle interrogazioni cita un'intervista del colonnello Gheddafi, il quale afferma che nella notte in cui si svolse la tragica vicenda egli sorvolò l'Italia e vide la VI flotta americana che manovrava dalle parti di Ustica: ciò suscita inquietudine.

tanti interrogativi sui rapporti che il Governo dell'epoca manteneva con i principali alleati, da una parte, e con la Libia dall'altra.

A tal riguardo bisognerebbe verificare se corrisponde al vero che il primo ministro libico Jalloud era solito incontrare il Presidente del Consiglio dell'epoca in un noto albergo romano. Sono proprio comportamenti come questi che dimostrano la doppiezza di chi ha governato l'Italia in quegli anni.

Per quel che riguarda invece l'accusa di alto tradimento rivolta ad alcuni ufficiali, occorrerebbe chiarire anzitutto quali ordini sarebbero stati disattesi dagli imputati e se esistano responsabilità a livelli più alti.

Infine rileva che in alcuni Stati alleati i documenti relativi al caso Ustica, avvenuto 20 anni fa, sono probabilmente già consultabili negli archivi governativi e che per acquisirli non è neppure necessario inviare in missione Commissioni parlamentari, ma sarebbe sufficiente dare precise istruzioni all'Ambasciata d'Italia a Washington e alle rappresentanze in altre capitali.

Il senatore RUSSO SPENA, replicando come firmatario delle interrogazioni 3-03420 e 3-03422, invita il Governo a non limitarsi a richieste di rogatorie internazionali, essendo oramai ineludibili alcuni nodi politici, tra cui il depistaggio subito sistematicamente da vari poteri dello Stato.

Per quel che riguarda le imputazioni per alto tradimento, basta ricordare la gestione dei tracciati radar da parte dell'Aeronautica militare e il comportamento del generale Arpino all'epoca in cui era responsabile del Centro operativo di pace, che diede al Governo informazioni che si sono poi rivelate inesatte. È stupefacente che lo stesso generale, divenuto poi Capo di stato maggiore della difesa, consideri i colleghi imputati di alto tradimento vittime con cui solidarizzare. È evidente che dichiarazioni di tal fatta mettono in discussione il suo rapporto di fiducia con il Governo, che si è costituito parte civile nel processo contro gli stessi imputati.

Il senatore MANCONI non può dichiararsi pienamente soddisfatto della risposta all'interrogazione 3-04084 – da lui presentata assieme ai senatori Marini, Marino e Pieroni – poichè ritiene che le dichiarazioni del generale Arpino non siano solo «altamente inopportune», ma costituiscano un episodio gravissimo proprio perché provengono da un ufficiale che in passato si è comportato in maniera sleale verso il Governo. Infatti nel novembre 1986 l'Aeronautica militare e, in particolare, il generale Arpino fornirono al Governo informazioni inesatte, per ragioni che, secondo il giudice istruttore Priore, non sono riconducibili a semplice sciatteria.

Alla luce di tali precedenti, le dichiarazioni rilasciate dal Capo di stato maggiore della difesa sugli ufficiali imputati di alto tradimento risultano inaccettabili e determinano una situazione di incompatibilità con il Governo, che si è costituito parte civile contro gli stessi ufficiali.

Il senatore CORRAO dà atto al Presidente del Consiglio dell'ampiezza e della serietà della risposta all'interrogazione 3-03417, da lui presentata, nonché alle altre interrogazioni sullo stesso argomento. Purtroppo si conferma una ricostruzione della situazione politico-militare secondo cui i principali alleati dell'Italia potevano svolgere esercitazioni aeree e navali nel territorio nazionale senza che le autorità italiane ne sapessero nulla, come ha recentemente ammesso il generale Arpino.

È poi gravissimo che non vi sia stata nessuna smentita alle dichiarazioni del colonnello Gheddafi da lui riportate nella sua interrogazione, secondo cui il DC 9 dell'Itavia sarebbe stato abbattuto per errore dagli Stati Uniti, che intendevano attaccare un altro aereo su cui volava il *leader* libico. Sarebbe un preciso dovere del Governo chiarire tali circostanze e, in particolare, se il *leader* di un paese straniero poteva sorvolare l'Italia senza che le competenti autorità ne fossero al corrente.

Ribadisce poi l'invito a richiedere al governo di Malta la collaborazione che è lecito attendersi da un paese amico, poiché la sua posizione geografica lascia pensare che i radar potrebbero aver registrato movimenti aerei rilevanti ai fini della ricostruzione del caso di Ustica.

Il presidente MIGONE dichiara chiuso lo svolgimento delle interrogazioni.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

408<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Grandi e Veneto.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di Regolamento recante: «Semplificazione del procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali pubblici, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici» (n. 778)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'allegato 1, n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CASTELLANI ribadisce la proposta di parere favorevole con osservazioni, illustrato nella scorsa seduta.

Non essendoci richieste di interventi per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente GUERZONI pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, che viene approvata a maggioranza.

**Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 concernenti il riordino della disciplina relativa alla riscossione»(n. 781)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 settembre 1998, n. 337. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PASQUINI, il quale sottolinea che il provvedimento in esame costituisce un elemento importante per il

completamento della riforma del sistema della riscossione delle imposte avviata con la legge n. 337 del 1998 e in gran parte attuata con i decreti legislativi n. 46 e n. 112 del 1999, integrati e corretti dallo schema di regolamento in titolo. Dopo aver chiarito che i citati decreti hanno modificato la disciplina della riscossione per quanto riguarda sia gli aspetti ordinamentali che quelli procedurali, il relatore correla le disposizioni in tema di riscossione del disegno di legge n. 4336, definitivamente approvato, con la disciplina in commento. Anche se tali norme non interessano direttamente il provvedimento, costituiscono tuttavia un tassello significativo della riforma complessiva, soprattutto per ciò che concerne la remunerazione spettante ai concessionari. L'articolo 77 del disegno di legge n. 4336, infatti, ha previsto una proroga della specifica clausola di salvaguardia che fissa al 31 dicembre 2001 il termine entro il quale continua ad applicarsi il sistema dei compensi basato sulla vecchia disciplina, garantendo ai concessionari un introito definito nella fase transitoria. Anche gli articoli 78 ed 81 (concernenti, rispettivamente, l'affidamento in concessione da parte degli enti locali della riscossione dei tributi e l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie delle imposte dirette) costituiscono elementi importanti per gestire la fase transitoria. Il relatore fa presente che il passaggio al nuovo sistema della riscossione impone ai concessionari una trasformazione gestionale ed operativa in ragione della prevedibile riduzione dei flussi degli incassi in conseguenza delle modifiche normative. È facile prevedere, infatti, che i concessionari, appartenenti per lo più al mondo bancario, saranno costretti a ridurre i costi e ad incrementare la produttività, ricalibrando completamente le proprie strutture amministrative. In tale scenario, è giunta opportuna la proroga al dicembre 2001, ma occorre intervenire per modificare il sistema di corresponsione delle somme spettanti ai concessionari fino a tale data. In un contesto caratterizzato quindi dall'evoluzione del sistema verso soggetti operanti secondo le regole del codice civile e con profili squisitamente imprenditoriali è apparso necessario modificare ed integrare le disposizioni dei decreti legislativi n. 46 e n. 112, al fine di agevolare tale trasformazione. L'articolo 1 dello schema di decreto modifica il decreto del Presidente della Repubblica del 1973 consentendo, tra l'altro, il fermo amministrativo sui beni mobili registrati. L'articolo 2, di modifica del decreto legislativo n. 46, consente di completare l'omogeneizzazione della disciplina della riscossione delle imposte sui redditi con quella di altri tributi. L'articolo 3, infine – certamente la norma più importante –, interviene nella disciplina dei compensi, sia incentivando il recupero di produttività da parte dei concessionari sia garantendo un tempo più ampio al fine di attenuare i possibili effetti negativi connessi all'entrata in vigore del nuovo sistema.

Il senatore COSTA ritiene opportuno programmare lo svolgimento delle audizioni sia dell'Ascotributi, sia degli altri organismi rappresentativi degli operatori del sistema della riscossione.

Il senatore ALBERTINI sottopone alla valutazione della Presidenza la proposta di ascoltare anche le associazioni sindacali dei lavoratori delle esattorie e delle società concessionarie nel caso di svolgimento delle audizioni.

Il senatore COSTA condivide tale proposta.

Il presidente GUERZONI si riserva di valutare la proposta a conclusione della discussione generale, ricordando i termini assegnati alla Commissione per esprimere il parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLE FINANZE E DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DEL CONTRABBANDO DEI TABACCHI LAVORATI ESTERI*

Il presidente GUERZONI comunica che, per sopravvenuti impegni del Ministro delle finanze, l'audizione del responsabile del Dicastero e del Comandante generale della Guardia di finanza, programmata per domani alle ore 14,30 nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, non avrà più luogo.

*MODIFICA DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente GUERZONI avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, inizierà alle ore 15.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore ROSSI sollecita il rappresentante del Governo a fornire alla Commissione i dati circa il gettito delle lotterie ad estrazione differita svolte nel 2000, in modo da poter esaminare compiutamente lo schema di decreto ministeriale concernente le lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2001.

Come da comunicazione già diramata, il presidente GUERZONI ricorda che il Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge concernenti gli indennizzi dei beni perduti all'estero (n. 70 e connessi) è convocato alle ore 8,30 di domani giovedì 16 novembre.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

**477<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Comunicazioni del Governo sullo stato di attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie e dei Conservatori, con particolare riferimento alle rappresentanze sindacali unitarie del personale**

Il sottosegretario GUERZONI ricorda che la legge 21 dicembre 1999, n. 508 – recante la riforma delle Accademie e dei Conservatori – ha incontrato, nella sua attuazione, varie difficoltà che forse né il Governo né il Parlamento avevano preveduto all'atto della sua approvazione e che discendono dalla mancanza, in una materia tanto complessa, di norme transitorie. Dalla data di entrata in vigore della legge n. 508, infatti, i problemi della ordinaria gestione di Accademie e Conservatori si sono intersecati con la necessità di avviare la riforma e trasferire le competenze su tali istituti dal Ministero della pubblica istruzione a quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; inoltre al secondo non spetteranno più compiti di gestione, ma solo di indirizzo e vigilanza. A ciò si aggiunge il fatto che la riforma prefigura, per tali istituzioni, un ruolo concentrato sull'alta formazione, la specializzazione e la ricerca, mentre queste fino ad oggi hanno operato a livelli di scolarità diversi, che comprendono in taluni casi anche le scuole elementari; d'altra parte la riforma dei cicli scolastici, nel cui ambito tale nodo dovrebbe trovare soluzione, non è ancora entrata a regime. Alla luce delle suddette problematiche, il Sottosegretario prospetta l'opportunità di inserire nel disegno di legge n. 4429 – approvato in sede referente lo scorso 9 maggio dalla Commissione ma non ancora esaminato dall'Assemblea e recante norme sul personale

docente delle Accademie e dei Conservatori – quelle disposizioni transitorie che risulteranno opportune per agevolare l'attuazione della riforma.

Per quanto riguarda poi lo specifico problema sul quale il Governo è stato invitato a riferire, egli ricorda che l'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 prevede che il rapporto di lavoro del personale di Accademie e Conservatori sia regolato contrattualmente, nell'ambito di un apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica aveva più volte sollecitato il Ministro della funzione pubblica ad attivare tale comparto; finalmente il 10 ottobre scorso si è riunito l'organismo di coordinamento dei comitati di settore – competente in materia – il quale ha impartito una direttiva all'ARAN affinché dia vita al nuovo comparto, modificando di conseguenza la disciplina del comparto per il personale scolastico, nel quale rientra attualmente il personale di Accademie e Conservatori. La direttiva prevede anche che la contrattazione collettiva per il nuovo comparto abbia decorrenza 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 agli effetti normativi e 1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2003 agli effetti economici; ciò al fine di raccordarsi con il vigente contratto per il personale scolastico, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2001. Occorrerà quindi disciplinare – attraverso un'area di contrattazione specifica nell'ambito del comparto scolastico – il biennio economico 2000-2001, per evitare che il personale di Accademie e Conservatori, senza avere ancora la propria contrattazione, sia escluso dai benefici nel frattempo assegnati agli altri docenti. Il problema delle elezioni delle rappresentanze sindacali va dunque inserito in tale contesto. Al riguardo, il Sottosegretario ricorda che l'ARAN aveva indetto per i giorni dal 13 al 16 dicembre prossimo le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del comparto scuola, ivi comprese Accademie e Conservatori, ma ciò avrebbe implicato di fatto il mantenimento del loro personale nel comparto scuola per i prossimi tre anni. In un primo momento, allora, l'ARAN aveva ipotizzato di procedere – ferma restando la data delle elezioni – ad un computo separato dei voti espressi dal personale di Accademie e Conservatori; il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica aveva però paventato l'illegittimità di tale soluzione e l'insorgere di contenzioso. Nel frattempo è intervenuta la legge di conversione del decreto-legge n. 240 del 2000, sull'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 (legge 27 ottobre 2000, n. 306) la quale, all'articolo 2-bis, dispone che le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale di Accademie e Conservatori siano indette entro 30 giorni dalla attivazione dell'apposito comparto. Conseguentemente lo scorso 13 novembre il Ministro per la funzione pubblica ha impartito una nuova direttiva all'ARAN, sollecitandola ad istituire rapidamente il nuovo comparto e a indire subito dopo le elezioni. Ieri si è infine tenuta una riunione tecnica, in esito alla quale è stato deciso di sospendere le elezioni indette il prossimo 13 dicembre per il personale di Accademie e Conservatori; per tale personale – annuncia il Sottosegretario – saranno indette autonome, specifiche elezioni l'8 maggio 2001. Infine il Sottose-

gretario, consegnando taluni documenti relativi alla materia trattata, ringrazia la Commissione che con il suo interessamento ha sollecitato il Governo nell'attuazione della riforma.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il Sottosegretario e dichiara concluso lo svolgimento delle comunicazioni del Governo.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### **478<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**BISCARDI**

*Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali D'Andrea.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(4447) MONTICONE ed altri. – Tutela del patrimonio storico della grande guerra**

**(4813) Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino.**

**(4832) PALOMBO ed altri. – Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra 1915-1918**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana dell'8 novembre scorso.

Il presidente BISCARDI dà conto dei pareri espressi sul testo unificato del relatore e sui relativi emendamenti dalle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>. Non è invece ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Avverte pertanto che la Commissione potrà procedere solo con l'esame degli ordini del giorno presentati, nonché dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti, che non hanno implicazioni finanziarie.

Il senatore MONTELEONE illustra il seguente ordine del giorno, precisando che esso è stato presentato in subordine rispetto all'emendamento 1.10:

0/4813-4447-4832/7/1

MONTELEONE, MARRI, BEVILACQUA, PACE

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, in sede di esame del testo unificato per i disegni di legge nn. 4813, 4447 e 4832, recanti» Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale,

impegna il Governo a far sì che i monumenti a memoria dei combattenti e dei caduti della prima guerra mondiale, ovunque a suo tempo collocati, non subiscano manomissioni, spostamenti o alterazioni se privi della autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e della Soprintendenza competente per territorio.

Il PRESIDENTE ne dispone l'accantonamento nell'attesa dell'esito della votazione sull'emendamento 1.10.

Il relatore ASCIUTTI illustra il seguente ordine del giorno, volto ad assicurare un finanziamento costante nel tempo per gli interventi previsti dal provvedimento:

0/4813-4447-4832/7/3

ASCIUTTI, *relatore*

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, in sede di esame del testo unificato per i disegni di legge nn. 4813, 4447 e 4832, recanti "Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale",

considerato che:

la ricognizione, la catalogazione, il restauro, la manutenzione, la gestione e la valorizzazione delle vestigia della Prima Guerra mondiale, perseguite dal testo in esame, rappresentano, per la vastità di tale patrimonio storico, un impegno, quanto mai oneroso anche in termini finanziari, che dovrà coinvolgere in un'opera a lungo termine i privati, gli enti locali e gli altri enti pubblici, le regioni e lo Stato;

il testo in esame, per vincoli inerenti alla manovra finanziaria 2000, reca solo uno stanziamento *una tantum* di un miliardo per il 2000 e l'autorizzazione ad attivare mutui nel 2001 per un onere complessivo di 15 miliardi;

rilevato peraltro che la suddetta opera deve impegnare in primo luogo tutti i soggetti interessati e, solo in via sussidiaria, lo Stato;

impegna il Governo in sede di approvazione della manovra finanziaria per il 2001 a sottoporre al Parlamento un rifinanziamento, di importo limitato ma a carattere permanente, per il suddetto testo, ovvero a sostenere eventuali proposte emendative di iniziativa parlamentare».

Il sottosegretario D'ANDREA accoglie tale ordine del giorno come raccomandazione, convenendo con l'esigenza di stabilizzare nel tempo il finanziamento e riservandosi di individuare le modalità tecniche idonee allo scopo.

Il relatore ASCIUTTI non insiste per la votazione.

Si passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti (pubblicati in allegato al resoconto).

Il senatore BRIGNONE dà sinteticamente conto dell'emendamento 1.5, a suo giudizio migliorativo del testo. Rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.6, identico all'1.1 presentato dal senatore Monticone. Illustra invece gli emendamenti 1.7 e 1.8, volti ad estendere i benefici del provvedimento alle opere di fortificazione o rifortificazione militare eseguite nell'arco alpino occidentale (o, come fu successivamente chiamato, nel Vallo alpino occidentale), in preparazione della Prima Guerra mondiale. La loro mancata utilizzazione a seguito del cambio di alleanza dell'Italia non ne riduce infatti il rilievo storico e l'esigenza di una piena tutela.

Il senatore MONTICONE illustra l'emendamento 1.1, volto ad evitare che dalla tutela restino escluse le vestigia di origine austriaca e tedesca, ovvero inglese e francese, nonché le vestigia non direttamente collegate al fronte.

Il senatore MONTELEONE illustra l'emendamento 1.10, teso a riconoscere che i monumenti eretti in memoria della Prima Guerra mondiale rientrano a pieno titolo nel suo patrimonio storico. Illustra altresì l'emendamento 1.11, ad esso conseguente.

Il senatore MARRI illustra l'emendamento 1.2, di carattere lessicale e conseguente alla considerazione che le parti in conflitto non erano solo due. Dà conto altresì dell'emendamento 1.3, volto ad includere fra il patrimonio da tutelare anche le armi, nonché dell'emendamento 1.4, teso ad escludere dall'articolo 1 (relativo ai principi generali) il riferimento agli aspetti sanzionatori. Precisa tuttavia che l'emendamento 1.4 è connesso all'emendamento 11.2, volto a collocare i predetti profili sanzionatori nella più naturale sede dell'articolo 11.

Il presidente BISCARDI illustra l'emendamento 1.9, osservando che a suo giudizio dovrebbe essere addirittura più compiutamente recuperata la ricorrenza del 4 novembre. Sollecita pertanto la Commissione ad accogliere tale emendamento, convenendo sull'importanza di dedicare attenzione alla memoria storica della Prima Guerra mondiale e al suo significato per l'unità nazionale.

Il relatore ASCIUTTI dà brevemente conto dell'emendamento 1.12, che egli ritiene preferibile all'1.4, su cui preannuncia pertanto fin d'ora un orientamento sfavorevole.

Si esprime poi sugli altri emendamenti presentati all'articolo 1. Sull'emendamento 1.5 il parere è contrario, in quanto limitativo rispetto al più ampio respiro del provvedimento. Pur comprendendone le ragioni, esprime parere contrario anche sugli emendamenti 1.1 e 1.6, ricordando che - rispetto al testo pervenuto dalla Camera dei deputati - il testo unificato da lui predisposto già ha espunto il riferimento alle specifiche regioni ove realizzare gli interventi e che le risorse stanziare sono comunque limitate. Analogamente, è contrario agli emendamenti 1.7 e 1.8, anch'essi volti ad estendere le aree beneficiarie degli interventi. È invece favorevole all'emendamento 1.10, a condizione che siano soppresse le parole «dei suoi combattenti e dei suoi caduti». Quanto all'emendamento 1.2, è contrario alla prima parte e ritiene superflua la seconda: invita pertanto il presentatore a ritirarlo. Esprime poi parere contrario anche sugli emendamenti 1.3, atteso che le armi sono già oggetto di una disciplina specifica, e 1.11, che impone vincoli eccessivi limitando la sfera di competenza degli enti locali. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.9, a condizione che, nel rispetto dell'intento di pacificazione del provvedimento, siano soppresse le parole «e sul suo significato per il valore dell'unità nazionale». Ribadisce infine parere contrario sull'1.4, invitando i presentatori a convergere sull'1.12 da lui presentato al medesimo fine di espungere dall'articolo 1 gli aspetti sanzionatori.

Sugli emendamenti all'articolo 1 si esprime altresì il sottosegretario D'ANDREA, il quale richiama l'orientamento già manifestato dal Governo sul disegno di legge (del quale sottolinea l'iniziativa parlamentare) nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Sull'emendamento 1.5, conviene con il parere contrario del relatore. Sugli emendamenti 1.1 e 1.6, ritiene invece che possano essere accolti a condizione di fugare i legittimi dubbi del relatore nella successiva articolazione degli interventi. Conviene altresì con il parere del relatore sull'emendamento 1.10 e anticipa un orientamento contrario all'1.11, con riferimento al quale ritiene peraltro indispensabile fissare quanto meno un termine di vetustà affinché i monumenti possano beneficiare del sostegno. Invita poi il presentatore a ritirare gli emendamenti 1.7 e 1.8, eventualmente trasformandoli in un ordine del giorno, convenendo sul punto con le argomentazioni del relatore. Si associa altresì al parere contrario del relatore sull'emendamento 1.2, osservando tuttavia che il riferimento alla «gestione» contenuto al comma 2 dell'articolo 1 non è privo di ambiguità. Quanto all'emendamento 1.3, conviene con il parere contrario del relatore: le armi in quanto tali sono infatti soggette ad una specifica disciplina e, quando non sono più tali, rientrano a pieno titolo fra i reperti mobili e i cimeli, già previsti alla lettera c) del comma 2. Invita poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.11 e 1.4. Sull'emendamento 1.9, conviene che esso possa essere riformulato in modo migliore, eventualmente richia-

mando il significato della Prima Guerra mondiale per la storia nazionale. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1.12.

Si passa alle votazioni.

Il senatore BRIGNONE dichiara il suo convinto voto favorevole sull'emendamento 1.5, esprimendo stupore per l'incongruenza che traspare nei pareri resi dal relatore, sfavorevole all'emendamento in oggetto in quanto limitativo, ma anche agli emendamenti 1.7 e 1.8, in quanto volti al contrario ad ampliare le aree beneficiarie.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, l'emendamento 1.5 è posto ai voti e respinto.

La Commissione accoglie invece l'emendamento 1.1, identico all'1.6.

Con riferimento all'emendamento 1.10, il senatore MONTELEONE accoglie la riformulazione suggerita dal relatore.

Il senatore BRIGNONE propone di modificare ulteriormente l'emendamento 1.10, includendovi anche altre forme di testimonianza e recuperando le indicazioni dell'ordine del giorno n. 1 relative al rispetto della loro dignità.

Il senatore LORENZI manifesta un orientamento favorevole, convenendo sull'opportunità di includere fra le vestigia della Prima Guerra mondiale il ricordo di coloro che hanno combattuto e sono caduti su tutti i fronti di guerra. Dichiara pertanto la sua preferenza per la stesura originaria dell'emendamento.

Il senatore PAPPALARDO rileva criticamente l'imprecisa individuazione delle finalità del provvedimento, che a suo giudizio non può essere condizionata unicamente da pur rilevanti ragioni di cassa. Invita pertanto ad evitare forme esasperate e feticistiche di attenzione ai singoli oggetti ed a concentrare l'attenzione sulla tutela delle vestigia storiche proprie della Prima Guerra mondiale. Del resto, osserva, un eventuale eccessivo ampliamento degli oggetti di tutela rischierebbe di alimentarsi all'infinito. Al riguardo, cita a titolo di esempio i resti dei campi di concentramento dei prigionieri austro-ungarici e tedeschi tuttora esistenti in Puglia.

Il senatore MASULLO preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1.10, sia nella formulazione originaria che nel nuovo testo. Ritiene infatti che l'obiettivo principale del provvedimento sia e debba rimanere quello di recuperare alla memoria storica nazionale le vestigia della Prima Guerra mondiale, non già le sue celebrazioni.

Il senatore MONTICONE osserva che il riferimento ai monumenti potrebbe essere più opportunamente collocato alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1, anziché al comma 1.

Convieni il senatore MONTELEONE.

Il senatore MONTICONE osserva altresì che la lettera *a*) del comma 2, posta l'avvenuta approvazione degli identici emendamenti 1.1 e 1.6, può ormai intendersi comprensiva delle opere indicate dagli emendamenti 1.7 e 1.8. Tale interpretazione gli pare sostenibile senza timori quanto alla dispersione dei pochi fondi disponibili, anche perché il provvedimento riconosce priorità agli interventi sull'Altipiano di Asiago, fugando così le preoccupazioni in ordine ad un eventuale insufficienza dei fondi a disposizione.

Il senatore TONIOLLI si associa alla considerazione relativa all'esigenza di recuperare in via prioritaria la memoria storica della Prima Guerra mondiale attraverso le sue vestigia e giudica conseguentemente superfluo ogni riferimento ad altri profili.

Previa dichiarazione di astensione del senatore MASULLO, la Commissione approva infine l'emendamento 1.10 (nuovo testo) con l'intesa che esso sia collocato alla lettera *c*) del comma 2.

Il senatore MONTELEONE ritira conseguentemente l'ordine del giorno n. 1.

Il senatore BRIGNONE convieni con le considerazioni del senatore Monticone e ritira l'emendamento 1.7. Tuttavia, onde evitare di addivenire in futuro ad interpretazioni limitative, trasforma l'1.8 nel seguente ordine del giorno, che viene sottoscritto da numerosi senatori e che – dopo il parere favorevole del RELATORE – il sottosegretario D'ANDREA dichiara di accogliere:

0/4813-4447-4832/7/4

BRIGNONE, MELE, MONTICONE, PAPPALARDO, BRUNO GANERI, LOMBARDI SARIANI, MARRI, MONTELEONE, ASCIUTTI, BISCARDI, RESCAGLIO, LORENZI, MASULLO, NAVA, TONIOLLI

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, in sede di esame del testo unificato per i disegni di legge nn. 4813, 4447 e 4832, recanti »Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale«,

impegna il Governo a considerare comprese, fra le opere di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), le opere di fortificazione e rifortificazione militare eseguite nell'arco alpino occidentale tra il 1882 e il 1914, nonché

le altre opere comunque riconducibili alla Prima Guerra mondiale site sul territorio nazionale».

Il senatore MARRI ritira gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il senatore MONTELEONE ritira l'emendamento 1.11.

Con riferimento all'emendamento 1.9, il senatore LOMBARDI SATTIANI invita il presentatore a sostituire le parole «riflessione storica» con le altre «riflessione critica», a suo giudizio più idonea a realizzare lo spirito dell'emendamento.

Il senatore MONTELEONE rivolge un accorato appello a mantenere distinta la storia dalla critica storica.

Il senatore BRIGNONE manifesta disponibilità ad accogliere l'emendamento qualora dopo le parole «sul suo significato» fossero inserite le altre «non unanimemente riconosciuto».

Il senatore MARRI dichiara di aggiungere la sua firma e di votare conseguentemente a favore dell'emendamento se mantenuto immutato.

Il presidente BISCARDI dichiara di mantenere inalterato il testo dell'emendamento 1.9.

Il senatore BRIGNONE dichiara voto contrario, ritenendo fortemente inopportuno – pur nel pieno rispetto dei caduti – conferire un significato preconstituito alla interpretazione storica della Prima Guerra mondiale.

In considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, ritiene altresì che la seduta della Commissione debba avere termine.

Il presidente BISCARDI fa presente che, essendo iniziate le dichiarazioni di voto, deve concludersi la relativa votazione. Quanto ai contenuti dell'emendamento, nega che esso abbia il significato attribuitogli dal senatore Brignone.

Il senatore TONIOLLI suggerisce di inserire, dopo le parole «Prima Guerra mondiale» le altre «e ultima di Indipendenza».

Il senatore MONTICONE invita il presentatore a ritirare l'emendamento 1.9, non per accedere ad interpretazioni di parte ma per limitare il provvedimento al suo scopo originario, cioè la tutela delle vestigia materiali della Prima Guerra mondiale.

Il senatore LOMBARDI SATTIANI ribadisce la propria proposta di modifica e dichiara che, qualora essa non fosse accolta, il suo voto non potrebbe essere favorevole.

Il senatore LORENZI manifesta stupore per il dibattito suscitato dall'emendamento che, a suo giudizio, ha un significato positivo, stimolando una riflessione sul sacrificio dei caduti. Suggerisce tuttavia di sostituire le parole «per il valore dell'unità nazionale» con le altre «per l'Italia».

Il presidente BISCARDI ribadisce di mantenere inalterata la formulazione dell'emendamento. Ricorda infatti che esso è il frutto di molteplici sollecitazioni rivoltegli di anno in anno da tanti cittadini in occasione della ricorrenza del 4 novembre, cui egli ritiene doveroso dare seguito.

Posto infine ai voti, l'emendamento 1.9 è accolto dalla Commissione.

Il relatore ASCIUTTI esprime l'auspicio che l'approvazione di tale emendamento non sia d'ostacolo ad una sollecita conclusione dell'*iter* presso la Camera dei deputati.

Con riferimento all'emendamento 1.4 il senatore MARRI manifesta disponibilità al ritiro, a condizione che, all'articolo 11, sia approvato l'emendamento 11.2.

Il relatore ASCIUTTI preannuncia fin d'ora parere favorevole sull'emendamento 11.2, con la modifica suggerita nel subemendamento 11.2/1 da lui presentato.

Anche il sottosegretario D'ANDREA preannuncia parere favorevole all'emendamento 11.2.

Il senatore MARRI ritira conseguentemente l'emendamento 1.4.

La Commissione accoglie infine l'emendamento 1.12, nonché, con separata votazione, l'articolo 1 come modificato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore PAPPALARDO propone che la Commissione sollevi questione di competenza sul disegno di legge n. 4851 (restauro Italia), attualmente assegnato alla Commissione ambiente.

Conviene la Commissione.

Il senatore PAPPALARDO chiede altresì che il Ministero della pubblica istruzione sia sollecitato a trasmettere al Parlamento il programma

quinquennale di attuazione della riforma dei cicli scolastici, approvato due settimane fa dal Consiglio dei Ministri e sul quale si è aperta un'ampia polemica fuori e dentro le Aule parlamentari. Del tutto irrituale può dirsi infatti la pubblicità dell'atto assicurata attraverso Internet, in assenza della formale presentazione del testo definitivo al Parlamento.

Il presidente BISCARDI fornisce assicurazioni.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 4447, 4813 E 4832**

**Art. 1.**

**1.5**

BRIGNONE

*Al comma 1, dopo le parole: «delle vestigia» inserire le seguenti: «di cui al comma 2».*

---

**1.1**

MONTICONE

*Al comma 1 sopprimere le parole: «del fronte terrestre italiano».*

---

**1.6**

BRIGNONE

*Al comma 1 sopprimere le parole: «del fronte terrestre italiano».*

---

**1.10**

Monteleone, Marri, Bevilacqua, Pace

*Al comma 1, dopo la parola: «mondiale» aggiungere le seguenti: « , dei monumenti a memoria della stessa, dei suoi combattenti e dei suoi caduti».*

---

**1.10** (nuovo testo)

MONTELEONE, MARRI, BEVILACQUA, PACE

*Al comma 1, dopo la parola: «mondiale» aggiungere le seguenti: « , dei monumenti a memoria della stessa».*

---

**1.7**

BRIGNONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nel patrimonio storico della prima guerra mondiale sono comprese le opere di fortificazione e rifortificazione militare eseguite nel Vallo alpino occidentale tra il 1882 e il 1914».

---

## 1.8

Brignone

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nel patrimonio storico della prima guerra mondiale sono comprese le opere di fortificazione e rifortificazione militare eseguite nell'arco alpino occidentale tra il 1882 e il 1914».

---

**1.2**

MARRI, BEVILACQUA, PACE

*Al comma 2, sopprimere la parola: «la gestione» e sostituire le parole «a entrambe le « con la parola «alle».*

---

**1.3**

MARRI, BEVILACQUA, PACE

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e tabernacoli» con le seguenti: «, tabernacoli e armi».*

---

**1.11**

MONTELEONE, MARRI, BEVILACQUA, PACE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I monumenti, le stele, i cippi, le cappelle eretti in memoria della 1° Guerra mondiale e dei relativi combattenti e caduti appartengono allo Stato e costituiscono beni culturali ed ambientali, sottoposti alle disposizioni ed alla tutela previsti dall'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.»

---

**1.9**

BISCARDI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima Guerra mondiale e sul suo significato per il valore dell'unità nazionale.»

---

**1.4**

MARRI, BEVILACQUA, PACE

*Sopprimere il comma 3.***1.12**ASCIUTTI, *relatore*

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «, anche agli effetti» fino alla fine del comma.*

---

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

413<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Vita e Lauria.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4785) DONDEYNAZ e BESSO CORDERO.** – *Norme concernenti lo studio di fattibilità per la realizzazione della nuova trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH), Aosta-Martigny*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PETRUCCIOLI, relatore, riguardo all'approfondimento richiesto ieri dal senatore Vedovato, fa presente che dal Ministero dei trasporti giungono informazioni che farebbero ritenere non necessario il provvedimento in esame. Le motivazioni saranno comunque contenute in una nota dettagliata che il Ministero farà pervenire entro la seduta di domani.

Il senatore DONDEYNAZ sottolinea invece la necessità del provvedimento che, anzi, sarebbe necessario approvare prima della trasmissione della legge finanziaria per l'anno 2001 da parte della Camera dei deputati, in quanto i finanziamenti sono già presenti nella tabella A della legge finanziaria per il corrente anno.

Il senatore BESSO CORDERO sottolinea a sua volta la necessità di dare soluzione al problema dei collegamenti ferroviari che riguardano Piemonte e Valle d'Aosta. Tale questione è stata con forza sottolineata anche dai sindaci di queste regioni in una riunione volta ad affrontare i problemi

arrecati a queste regioni dalla recente alluvione, tenutasi presso il Ministero dei lavori pubblici.

In attesa della nota del Governo il PRESIDENTE invita i rappresentanti dei Gruppi ad esprimere il loro avviso sull'ipotesi di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento in sede deliberante del provvedimento in esame.

A tale riguardo i senatori BOSI, BALDINI e RAGNO ritengono che una richiesta di questa natura andrebbe valutata in un contesto più generale comprendente anche altri disegni di legge di iniziativa parlamentare, al fine di definire un criterio generale.

Ritengono pertanto in questa situazione di non poter dare una risposta alla richiesta del Presidente.

Il senatore CASTELLI esprime perplessità sul testo e ritiene necessario un ulteriore approfondimento prima di poter esprimere l'avviso del suo Gruppo.

I senatori VEDOVATO e FOLLONI esprimono il loro avviso favorevole sulla eventuale richiesta di trasferimento in sede deliberante, fatte salve le verifiche da parte del Dicastero dei trasporti.

Il senatore SEMENZATO, infine, esprime l'avviso contrario del Gruppo dei Verdi sulla ipotesi di richiesta di trasferimento di sede del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni*

*(945) Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo*

*(1277) SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione*

*(1384) SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*

*(1911) BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*

*(3122) SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

*(3143) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

(3305) TAPPARO ed altri. – *Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento*

(3572) SERVELLO ed altri. – *Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»*

(3694) Athos DE LUCA. – *Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori*

(3948) MANFREDI ed altri. – *Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) CASTELLI ed altri. – *Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*

– e voti regionali nn. 65 e 214 e petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Prosegue l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3 e dei relativi subemendamenti.

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, ricorda che era stato accantonato il subemendamento 3.1000/64-*bis* di cui illustra la seguente riformulazione: «dopo il comma 1-*bis* aggiungere il seguente: "Le frequenze televisive disponibili possono essere assegnate ai soggetti di cui al comma 1 per la sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale. L'Autorità, sentito il Ministero, adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento concernente i criteri di individuazione delle frequenze televisive disponibili nonché i termini e le modalità di assegnazione delle medesime. Gli impianti che utilizzano le predette frequenze devono irradiare dai siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato dall'Autorità con delibera n. 68/98 del 30 ottobre 1998 e successive modificazioni e integrazioni"».

Sulla nuova formulazione si apre un dibattito nel quale interviene il senatore BALDINI che propone di ripartire le frequenze su base proporzionale.

Il senatore FALOMI propone invece di fare salva l'attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 3, comma 5, della legge n. 249 del 1997.

Intervengono quindi i senatori BOSI, CASTELLI e SEMENZATO che chiedono chiarimenti sul testo.

Il senatore BOSI ritiene in particolare che vadano inseriti dei criteri a cui l'Autorità debba attenersi per l'assegnazione delle frequenze disponibili.

Il RELATORE dichiara di non accogliere alcuna delle proposte di modifica del nuovo testo del subemendamento.

Il sottosegretario LAURIA, ritenendo necessario un approfondimento su alcune delle questioni emerse, si impegna a riformulare in modo più appropriato la norma, eventualmente per l'esame del provvedimento in Assemblea.

Sulla scorta di tale considerazione il RELATORE ritira il subemendamento 3.1000/64-*bis*.

Analogamente il senatore BALDINI ritira il subemendamento 3.1000/61 precedentemente accantonato.

Si passa quindi ai subemendamenti riferiti al comma 10 dell'emendamento 3.1000 e accantonati nella seduta di ieri.

Il senatore FALOMI propone la seguente riformulazione del subemendamento 3.1000/185: «Sostituire il comma 10 con il seguente: "Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti i programmi degli altri operatori radiotelevisivi. Il programma televisivo, o i programmi televisivi, della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo che non possono avvalersi di risorse pubblicitarie ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n.249, possono essere differenziati per ambiti regionali"».

Su tale proposta si apre un dibattito nel quale interviene il senatore ROGNONI che esprime perplessità sulla intera sostituzione del comma 10 per la parte della costruzione degli impianti.

I senatori ERROI e CIMMINO esprimono invece il loro voto favorevole sul subemendamento a patto che sia soppresso l'ultimo periodo. Perplessità su tale periodo esprimono anche i senatori CASTELLI e BALDINI.

Il RELATORE propone di effettuare una votazione per parti separate dei primi due periodi e quindi dell'ultimo.

Il senatore FALOMI si dichiara disponibile alla soppressione dell'ultimo periodo del subemendamento.

Con tale nuova e ulteriore formulazione, posto ai voti, il subemendamento 3.1000/185 è approvato.

Il PRESIDENTE dichiara pertanto preclusa la votazione di tutti gli altri subemendamenti riferiti al comma 10 dell'emendamento 3.1000.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 3.1000 nel suo complesso il PRESIDENTE propone un subemendamento di natura tecnica, il n. 3.1000/119-*bis*, nel seguente testo: «Al comma 5, dopo le parole "in tecnica digitale", inserire le seguenti: "su frequenze terrestri"».

Con il parere favorevole del Governo, posto ai voti, il subemendamento in questione è approvato.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 3.1000 nel suo complesso come derivante dalle modifiche fin qui accolte.

Annunciano il proprio voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori SEMENZATO, FALOMI, ERROI, CIMMINO e MIGNONE e l'astensione dei rispettivi Gruppi i senatori BALDINI, CASTELLI e RAGNO.

L'emendamento 3.1000, nel testo modificato, interamente sostitutivo dell'articolo, è quindi approvato.

Si considerano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 del testo predisposto dal Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO  
PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO  
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1138  
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

**Art. 3**

**3.1000**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

«Art. 3. - (*Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda*). – 1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione televisiva in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione in tecnica analogica. A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione. Nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi. La residua capacità trasmissiva deve essere utilizzata per la sperimentazione da parte di altri soggetti. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero sulla base di un progetto di attuazione e di un progetto radioelettrico presentato dagli interessati.

2. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione in tecnica analogica. A tal fine le emittenti richiedenti costituiscono consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. Nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di

programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradia-  
bili nel medesimo blocco di programmi. L'abilitazione è rilasciata dal  
Ministero sulla base di un progetto di attuazione e di un progetto radioe-  
lettrico presentato dagli interessati.

3. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze ter-  
restri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici  
DAB (*Digital Audio Broadcasting*) per la radiodiffusione sonora e DVB  
(*Digital Video Broadcasting*) per i programmi televisivi e per prodotti e  
servizi multimediali.

4. Le trasmissioni televisive su frequenze terrestri devono essere irra-  
diate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006. A tal fine l'Au-  
torità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Auto-  
rità», adegua il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica  
analogica.

5. L'Autorità predispone il piano nazionale di assegnazione delle fre-  
quenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale entro il 30 settem-  
bre 2001, con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata  
in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodif-  
fusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio, sulla base dei  
piani di assegnazione di cui al comma 5, delle licenze e delle autorizza-  
zioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora su frequenze terrestri.

7. Nelle more dell'attuazione del piano di radiodiffusione sonora di  
cui al comma 5 il Ministero autorizza, per esigenze ambientali e sanitarie,  
il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio nei  
siti individuati dal piano approvato dall'Autorità.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della  
legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffu-  
sione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani  
di assegnazione delle frequenze di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate dal  
Ministero nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato  
dall'Autorità tenendo conto dei principi della presente legge, della legge  
31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti  
che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive respon-  
sabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime  
della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle  
strutture di trasmissione;

c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei prin-  
cipi di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

d) previsione in ogni blocco di diffusione di almeno cinque pro-  
grammi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi pro-  
grammi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale  
ambito e identificazione dei programmi irradiati.

9. In ambito locale, il Ministero rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai seguenti servizi: MMDS (*microwave multipoint distribution systems*), MVDS (*multipoint video distribution systems*), LVDS (*local video distribution systems*), LMDS (*local multipoint distribution systems*). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

10. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può costituire, ai fini dell'introduzione del servizio di trasmissione radiotelevisiva digitale terrestre, una società con altri soggetti destinatari di licenze televisive e radiofoniche in ambito locale per la realizzazione e la gestione dei relativi impianti. I blocchi di programmi contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti i programmi degli altri operatori. Al fine di sviluppare il settore della televisione digitale e la produzione audiovisiva italiana ed europea, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può partecipare direttamente o tramite società controllata a società di gestione di una piattaforma per la diffusione digitale di programmi televisivi e servizi, a condizione di contribuire direttamente o indirettamente all'attività di tale piattaforma con canali televisivi la cui programmazione sia, per almeno il 50 per cento, di produzione italiana o europea.

11. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, 3, comma 10, 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero.

12. Il Ministero pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 9, sentita l'Autorità e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

13. Le licenze di cui al comma 9 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

14. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo

comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice.

15. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per la regolamentazione della radiotelevisione multimediale.

16. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

---

### **3.1000/61**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. All'interno del regolamento di cui al successivo comma 8, l'Autorità provvede a introdurre i necessari accorgimenti affinché sia consentito l'accesso alla diffusione di programmi e servizi in tecnica digitale anche a soggetti non titolari di concessione, licenza o autorizzazione per la diffusione televisiva in tecnica analogica, definendo tempi e modalità di ingresso».

---

### **3.1000/64-bis.**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le frequenze televisive disponibili sono assegnate ai soggetti di cui al comma 1 per la sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale dai siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato dall'Autorità con delibera n. 68/98 del 30 ottobre 1998 e successive modificazioni e integrazioni. L'Autorità, sentito il Ministero, adotta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento concernente i termini e le modalità per l'assegnazione delle predette frequenze».

---

**3.1000/182**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, il comma 10, è abrogato.*

---

**3.1000/183**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, BALDASSARE LAURIA, MUNDI, NAVA

*All'emendamento 3.1000, il comma 10, è sostituito dal seguente:*

«10. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i titolari di concessione, licenza e autorizzazione radiotelevisiva in ambito nazionale possono costituire ai fini dell'introduzione del servizio di trasmissione radiotelevisiva digitale terrestre una società con altri soggetti destinatari di licenze televisive e radiofoniche in ambito locale per la realizzazione e la gestione dei relativi impianti».

---

**3.1000/184**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, il comma 10, è sostituito dal seguente:*

«10. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i titolari di concessione, licenza e autorizzazione radiotelevisiva in ambito nazionale possono costituire ai fini dell'introduzione del servizio di trasmissione radiotelevisiva digitale terrestre una società con altri soggetti destinatari di licenze televisive e radiofoniche in ambito locale per la realizzazione e la gestione dei relativi impianti».

---

**3.1000/185**

FALOMI

*All'emendamento 3.1000, il comma 10, è sostituito dal seguente:*

«10. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro e un blocco di diffusione di programma radiofonici in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti i programmi degli altri operatori radiotelevisivi. Il programma televisivo, o i programmi televisivi, della concessionaria del

servizio pubblico radiotelevisivo che non possono avvalersi di risorse pubblicitarie ai sensi dell'articolo 3, comma 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono essere differenziati in ambito regionale».

---

**3.1000/186**

BORNACIN

*All'emendamento 3.1000, al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «pubblico radiotelevisivo» sopprimere la parola: «può» ed aggiungere le seguenti: «nonchè gli altri soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione televisiva radiofonica».*

---

**3.1000/187**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «pubblico radiotelevisivo» sopprimere la parola: «può» ed aggiungere le seguenti: «nonchè gli altri soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione televisiva o radiofonica possono».*

---

**3.1000/188**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 10, sono abrogate le parole: «in ambito locale».*

---

**3.1000/189**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: «devono» con le seguenti: «possono non».*

---

**3.1000/190**

BORNACIN

*All'emendamento 3.1000, al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: «devono» con le seguenti: «possono non».*

---

**3.1000/191**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: «devono» con le seguenti: «possono non».*

---

**3.1**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.1-bis**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

«Art. 3. - (Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 31 luglio 1997, n. 249, per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e fatto salvo l'articolo 8, comma 7, della presente legge, al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi o radiofonici numerici su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione radiotelevisiva in tecnica analogica possono, mediante la costituzione di consorzi per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi, con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione di almeno uno dei predetti soggetti, essere abilitati alla diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda III e in banda L. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione delle emittenti partecipanti al consorzio di cui sopra. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero sulla base di un progetto di attuazione e di un progetto radioelettrico presentato dal consorzio.

2. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (Digital Audio Broadcasting) per la radiodiffusione sonora e DVB (Digital Video Broadcasting) per la radiodiffusione televisiva.

3. Le trasmissioni radiotelevisive su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006. Il presente comma non si applica alle trasmissioni radiofoniche irradiate esclusivamente in ambito provinciale o sub-provinciale.

4. Al fine di cui al comma 3 l'Autorità adegua i piani di assegnazione delle frequenze televisive. Entro il 30 giugno 2001 l'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, per i piani di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica.

5. Nelle more dell'attuazione del piano di radiodiffusione sonora di cui al comma 4 il Ministero autorizza, per esigenze ambientali e sanitarie, su iniziativa degli regioni, delle province o dei comuni, lo spostamento degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio nei siti individuati dal piano approvato dall'Autorità.

6. Le licenze o le autorizzazioni per trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale su frequenze terrestri sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un Regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», tenendo conto dei principi della presente legge, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati;

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;

c) definizione dei compiti del consorzio, nell'osservanza dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione.

7. In ambito locale, il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito Regolamento adottato dall'Autorità, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai seguenti servizi: MMDS (micro-wave multipoint distribution systems), MVDS (multipoint video distribution systems), LVDS (local video distribution systems), LMDS (local multipoint distribution systems). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

8. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti «l'Autorità adotta».

9. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, delle norme urbanistiche ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 7, sentita l'Autorità e le Province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

10. Le licenze di cui al comma 7 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

11. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le innovazioni che hanno per oggetto opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice.

12. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per la regolamentazione della radiotelevisione multimediale.

13. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle comunicazioni definisce un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

---

### 3.2

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**3.3**

CASTELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione radiotelevisiva in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale nei tempi e con le modalità stabiliti dall'Autorità».

---

**3.4**

CASTELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione radiotelevisiva in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale».

---

**3.5**

CASTELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione radiotelevisiva in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale nei tempi e con le modalità stabiliti dall'Autorità con regolamento da emanarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

---

**3.6**

CASTELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione radiotelevisiva in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale nei tempi e con le modalità stabiliti dall'Autorità con regolamento da emanarsi, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

---

**3.7**

CASTELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione radiotelevisiva in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale nei tempi e con le modalità stabiliti dall'Autorità con regolamento da emanarsi, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

---

**3.8**

CASTELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione radiotelevisiva in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale nei tempi e con le modalità stabiliti dall'Autorità con regolamento da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

---

**3.9**

CASTELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione radiotelevisiva in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale nei tempi e con le modalità stabiliti dall'Autorità con regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

---

**3.10**

CASTELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. I soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione radiotelevisiva in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale nei tempi e con le modalità

stabiliti dall'Autorità con regolamento da emanarsi, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

---

### 3.11

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi e di altri servizi numerici su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione radiotelevisiva in tecnica analogica, nonché editori di prodotti e di servizi multimediali, possono, mediante la costituzione di consorzi per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e degli altri servizi, di norma con riferimento allo stesso bacino di utenza oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione, essere abilitati alla sperimentazione di trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri secondo criteri stabiliti dall'Autorità. L'Autorità, nella sperimentazione, riserva congrue capacità trasmissive all'offerta di prodotti e servizi multimediali innovativi realizzati da nuovi operatori».

---

### 3.12

CASTELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «Fermo restando» fino a: «presente legge».*

---

### 3.13

DIANA Lino

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in tecnica analogica».*

---

### 3.14

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in tecnica analogica».*

---

**3.15**

CIMMINO

*Al comma 1, dopo le parole: «in tecnica analogica» aggiungere le seguenti: «e i soggetti titolari per l'installazione e l'esercizio di impianti radiotelevisivi di cui al comma 4 dell'articolo 1...», e dopo le parole: «mediante la costituzione di» aggiungere le seguenti: società per azioni o ...».*

---

**3.16**

LO CURZIO

*Al comma 1, dopo le parole: «i soggetti titolari di concessione, di licenza, o di autorizzazione radiotelevisiva in tecnica analogica possono» aggiungere le seguenti: «anche».*

---

**3.17**

SEMENZATO

*Al comma 1, dopo le parole: «i soggetti titolari di concessione, di licenza, o di autorizzazione radiotelevisiva in tecnica analogica possono» aggiungere la seguente parola: «anche».*

---

**3.18**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, dopo le parole: «tecnica analogica possono» aggiungere la seguente: «anche».*

---

**3.19**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, dopo le parole: «i soggetti titolari di concessione, di licenza, o di autorizzazione radiotelevisiva in tecnica analogica possono» aggiungere le seguenti: «anche».*

---

**3.20**

CASTELLI

*Al comma 1, prima della parola: «mediante» inserire la seguente: «anche».*

---

**3.21**

CASTELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «mediante la costituzione di consorzi per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi, di norma con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione».*

---

**3.22**

CASTELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «mediante la costituzione di consorzi per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi».*

---

**3.23**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «mediante la costituzione di consorzi per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi, di norma con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione» con le seguenti: «nei termini e con le modalità stabiliti dall'Autorità».*

---

**3.24**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «mediante la costituzione di consorzi per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi, di norma con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione» con le seguenti: «nei termini e*

con le modalità stabiliti dall'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni».

---

**3.25**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «mediante la costituzione di consorzi per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi, di norma con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione» *con le seguenti:* «nei termini e con le modalità stabiliti dall'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni».

---

**3.26**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «mediante la costituzione di consorzi per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi, di norma con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione» *con le seguenti:* «nei termini e con le modalità concordati con l'Autorità e con il Ministero delle comunicazioni».

---

**3.27**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «mediante la costituzione di consorzi per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi, di norma con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione» *con le seguenti:* «nei termini e con le modalità concordati con l'Autorità».

---

**3.28**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «mediante la costituzione di consorzi per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi, di norma con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione».

sione, della licenza o dell'autorizzazione» con le seguenti: «anche attraverso la costituzione di consorzi o società».

---

### 3.29

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «mediante la costituzione di consorzi per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi, di norma con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione» con le seguenti: «anche attraverso la costituzione di consorzi o società per la gestione degli impianti e la diffusione dei programmi».

---

### 3.30

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «mediante la costituzione di consorzi per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi, di norma con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione» con le seguenti: «anche attraverso la costituzione di consorzi o società, sulla base delle determinazioni a tal fine assunte dall'Autorità».

---

### 3.31

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «mediante la costituzione di consorzi per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi, di norma con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione» con le seguenti: «anche attraverso la costituzione di consorzi».

---

### 3.32

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «mediante la costituzione di consorzi per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi, di norma con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione» con le seguenti: «anche attraverso la costituzione di consorzi».

sione, della licenza o dell'autorizzazione» *con le seguenti*: «anche attraverso la costituzione di consorzi per la gestione degli impianti e la diffusione dei programmi».

---

### 3.33

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole*: «mediante la costituzione di consorzi per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi, di norma con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione» *con le seguenti*: «anche attraverso la costituzione di consorzi, sulla base delle determinazioni a tal fine assunte dall'Autorità».

---

### 3.34

CASTELLI

*Al comma 1 dopo le parole*: «di consorzi» *aggiungere le seguenti*: «o preventive intese contrattuali».

---

### 3.35

SEMENZATO

*Al comma 1, dopo le parole*: «di consorzi» *aggiungere le seguenti parole*: «o preventive intese contrattuali».

---

### 3.36

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 1 dopo le parole*: «di consorzi» *aggiungere le seguenti*: «o preventive intese contrattuali».

---

**3.37**

CASTELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole «, di norma con riferimento allo stesso bacino oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione».*

---

**3.38**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire le parole: «allo stesso bacino» con le parole: «a tutto o parte dello stesso bacino».*

---

**3.39**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 1 sostituire le parole: «allo stesso bacino» con le parole: «a tutto o parte dello stesso bacino».*

---

**3.40**

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

*Al comma 1 sostituire le parole: «allo stesso bacino» con le parole: «a tutto o parte dello stesso bacino».*

---

**3.41**

CASTELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «allo stesso bacino» con le parole: «a tutto o parte dello stesso bacino»*

---

**3.42**

BERGONZI

*Al comma 1, sostituire le parole: «alla sperimentazione di trasmissioni» con le seguenti: «alla trasmissione».*

---

**3.43**

FALOMI, ROGNONI, BESSO CORDERO, VEDOVATO

*Al comma 1, dopo le parole: «trasmissioni radiotelevisive» aggiungere le seguenti: «e servizi della società dell'informazione».*

---

**3.44**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, dopo le parole: «trasmissioni radiotelevisive» aggiungere le seguenti parole: «e servizi della società dell'informazione».*

---

**3.45**

LO CURZIO

*Al comma 1, dopo le parole: «trasmissioni radiotelevisive» aggiungere le seguenti: «e servizi della società dell'informazione».*

---

**3.46**

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

*Al comma 1, dopo le parole: «trasmissioni radiotelevisive» inserire le seguenti: «e servizi della società dell'informazione».*

---

**3.47**

SEMENZATO

*Al comma 1, dopo le parole: «trasmissioni radiotelevisive» aggiungere le seguenti parole: «e servizi della società dell'informazione».*

---

**3.48**

CASTELLI

*Al comma 1, dopo le parole: «trasmissioni radiotelevisive» aggiungere le seguenti parole: «e servizi della società dell'informazione».*

---

**3.49**

CASTELLI

*Al comma 1, aggiungere infine: «e dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

---

**3.50**

CASTELLI

*Al comma 1, aggiungere infine: «dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dalle competenti commissioni parlamentari».*

---

**3.51**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, infine, aggiungere le seguenti parole: «31 dicembre 2000».*

---

**3.52**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, inserire il seguente periodo: «A tal fine l'Autorità riserva a favore dell'emittenza radiofonica comunitaria a carattere nazionale il dieci per cento delle frequenze terrestri digitali. Considerato l'elevato contenuto culturale e sociale dell'attività non a fini di lucro i titolari delle attività di cui sopra beneficiano della copertura dei costi di installazione e gestione dei relativi impianti».*

---

**3.53**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Le emittenti che dismetteranno canali e frequenze destinati alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale su frequenze terrestri, dovranno ottenere canali e frequenze sostitutivi equivalenti».*

---

**3.54**

CASTELLI

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Le emittenti che dismetteranno canali e frequenze destinati alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale su frequenze terrestri, dovranno ottenere canali e frequenze sostitutivi equivalenti».*

---

**3.55**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le concessioni, le licenze o le autorizzazioni rilasciate per le tecnologie analogiche trasformate in tecnologia digitale non danno luogo alla moltiplicazione possibile dei canali concessi in termini tecnologici. Le potenziali frequenze digitali rese possibili dalla conversione digitale sono messe a disposizione dell'Autorità per sviluppare la presenza di soggetti comunicativi, a tutela del pluralismo».*

---

**3.56**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Fino alla data di adozione delle trasmissioni televisive esclusivamente in tecnica numerica, e comunque non superiore a 6 anni, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, che sono stati esclusi dalle concessioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, possono proseguire l'esercizio degli impianti di radio-*

diffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni con gli obblighi e i diritti previsti per i concessionari».

---

**3.57**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di consentire il pluralismo operativo in vista dell'avvio dei mercati di programmi televisivi o radiofonici numerici su frequenze terrestri, alla data di entrata in vigore della presente legge le emittenti legittimamente operanti sono autorizzate alla prosecuzione delle trasmissioni fino all'applicazione del piano in tecnica numerica su frequenze terrestri».

---

**3.58**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il Ministero delle comunicazioni rilascia, sulla base di un apposito regolamento redatto dall'Autorità ai sensi del successivo comma 11, le licenze per le trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale su frequenze terrestri, che hanno durata di dodici anni, nonchè le abilitazioni per la sperimentazione di tali trasmissioni ai soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione in tecnica analogica e ai consorzi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) della legge 31 luglio 1997, n. 249».

---

**3.59**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con proprio regolamento, da adottarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri».

---

**3.60**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Con proprio regolamento, da adottarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, prevedendo il rilascio in via prioritaria per i soggetti già titolari di autorizzazione o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri».

---

**3.61**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con proprio regolamento, da adottarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri ai soggetti titolari di autorizzazione o concessione all'esercizio dell'attività radiotelevisiva in tecnica analogica».

---

**3.62**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con proprio regolamento, da adottarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, prevedendo il rilascio in via prioritaria per i soggetti già titolari di autorizzazione o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri».

---

**3.63**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con proprio regolamento, da adottarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radio-televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri ai soggetti titolari di autorizzazione o concessione all'esercizio dell'attività radiotelevisiva in tecnica analogica».

---

**3.64**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con proprio regolamento, da adottarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, prevedendo il rilascio in via prioritaria per i soggetti già titolari di autorizzazione o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri».

---

**3.65**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con proprio regolamento, da adottarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri».

---

**3.66**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con proprio regolamento, da adottarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per

il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, prevedendo il rilascio in via prioritaria per i soggetti già titolari di autorizzazione o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri».

---

**3.67**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con proprio regolamento, da adottarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, prevedendo il rilascio in via prioritaria per i soggetti già titolari di autorizzazione o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri».

---

**3.68**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con proprio regolamento, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri ai soggetti titolari di autorizzazione o concessione all'esercizio dell'attività radiotelevisiva in tecnica analogica».

---

**3.69**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con proprio regolamento, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri ai soggetti titolari di

autorizzazione o concessione all'esercizio dell'attività radiotelevisiva in tecnica analogica».

---

### **3.70**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con proprio regolamento, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri».

---

### **3.71**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con proprio regolamento, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, prevedendo il rilascio in via prioritaria per i soggetti già titolari di autorizzazione o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri».

---

### **3.72**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri».

---

**3.73**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con proprio regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radio-televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, prevedendo il rilascio in via prioritaria per i soggetti già titolari di autorizzazione o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri».

---

**3.74**

CASTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con proprio regolamento, da adottarsi d'intesa con il Ministero delle comunicazioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, prevedendo il rilascio in via prioritaria per i soggetti già titolari di autorizzazione o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri».

---

**3.75**

SEMENZATO

*All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «le concessioni, le licenze o le autorizzazioni» con le seguenti parole: «Le autorizzazioni».*

---

**3.76**

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

*All'articolo 3, comma 2 sostituire le parole: «le concessioni, le licenze o le autorizzazioni» con le seguenti: «Le autorizzazioni».*

---

**3.77**

CASTELLI

*Al comma 2 sostituire le parole: «Le concessioni, le licenze o le autorizzazioni» con le seguenti: «Le autorizzazioni».*

---

**3.78**

FALOMI, ROGNONI, BESSO CORDERO, VEDOVATO

*All'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale» con le seguenti: «programmi radiotelevisivi e per prodotti e servizi multimediali in tecnica digitale DVB».*

---

**3.79**

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

*All'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale» con le seguenti: «programmi radiotelevisivi e per prodotti e servizi multimediali in tecnica digitale DVB».*

---

**3.80**

FALOMI, ROGNONI, BESSO CORDERO, VEDOVATO

*All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «trasmissioni radiotelevisive» aggiungere le parole: «e servizi delle società dell'informazione».*

---

**3.81**

CASTELLI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e le autorizzazioni ai consorzi di cui al comma 1».*

---

**3.82**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 2, sostituire le parole: «ai consorzi di cui al comma 1»  
con le parole: «ai soggetti facenti parte dei consorzi o di preventive intese  
contrattuali abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in  
tecnica digitale su frequenze terrestri».*

---

**3.83**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «ai consorzi di cui al comma 1»  
con le parole: «ai soggetti facenti parte dei consorzi o di preventive intese  
contrattuali abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive in  
tecnica digitale su frequenze terrestri».*

---

**3.84**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «ai consorzi di cui al comma 1»  
con le parole: «ai soggetti facenti parte dei consorzi o delle preventive  
intese contrattuali di cui al comma 1».*

---

**3.85**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 2, sostituire le parole: «ai consorzi di cui al comma 1»  
con le parole: «ai soggetti facenti parte dei consorzi o delle preventive  
intese contrattuali di cui al comma 1».*

---

**3.86**

CASTELLI

*Al comma 2, dopo la parola: «consorzi» inserire le parole: «ed alle  
società».*

---

**3.87**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «dal Ministero delle comunicazioni» con le parole: «dall'Autorità».*

---

**3.88**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «dal Ministero delle comunicazioni» con le parole: «dall'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni».*

---

**3.89**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «dal Ministero delle comunicazioni» con le parole: «dall'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni».*

---

**3.90**

CASTELLI

*Al comma 2, dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni», aggiungere: «sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

---

**3.91**

CASTELLI

*Al comma 2, dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni», aggiungere: «sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il cui parere è vincolante».*

---

**3.92**

CASTELLI

*Al comma 2, dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni», aggiungere: «sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e le competenti commissioni parlamentari».*

---

**3.93**

CASTELLI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «con l'osservanza» fino alla parola: «programmi».*

---

**3.94**

CASTELLI

*Al comma 2, dopo le parole: «adottato dall'Autorità», aggiungere: «sentite le competenti commissioni parlamentari e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il cui parere è vincolante».*

---

**3.95**

CASTELLI

*Al comma 2, dopo le parole: «adottato dall'Autorità», aggiungere: «sentite le competenti commissioni parlamentari e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

---

**3.96**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «con l'osservanza» fino alla parola: «programmi» con le parole: «nel rispetto della normativa vigente nell'Unione europea».*

---

**3.97**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «con l'osservanza» fino alla parola: «programmi» con le parole: «avendo riguardo ai principi generali affermati dall'Unione europea».*

---

**3.98**

CASTELLI

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**3.99**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) rispetto dei principi generali affermati dall'Unione europea.».*

---

**3.100**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «standard tecnici», con le seguenti: «specifiche tecniche».*

---

**3.101**

SEMENZATO

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nel rispetto degli indirizzi europei» con le seguenti parole: «nel rispetto della normativa comunitaria europea».*

---

**3.102**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nel rispetto degli indirizzi europei» con le seguenti: «nel rispetto della normativa comunitaria europea».*

---

**3.103**

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nel rispetto degli indirizzi europei» con le seguenti: «nel rispetto della normativa comunitaria europea».*

---

**3.104**

LO CURZIO

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nel rispetto degli indirizzi europei» con le seguenti: «nel rispetto della normativa comunitaria europea».*

---

**3.105**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, lettera a), sopprimere dalla parola: «sentito» fino alla fine della lettera.*

---

**3.106**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), sopprimere dalle parole: «sentito il Ministero delle comunicazioni».*

---

**3.107**

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «e delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e televisive locali o nazionali».*

---

**3.108**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «e delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e televisive locali o nazionali».*

---

**3.109**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni» aggiungere: «dell'Autorità della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle competenti commissioni parlamentari».*

---

**3.110**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni», aggiungere: «e dell'Autorità».*

---

**3.111**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni», aggiungere: «e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il cui parere è vincolate».*

---

**3.112**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni», aggiungere: «e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

---

**3.113**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni», aggiungere: «delle competenti commissioni parlamentari e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

---

**3.114**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni», aggiungere: «dell'Autorità e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

---

**3.115**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni», aggiungere le seguenti: «e delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e televisive locali o nazionali».*

---

**3.117**

CASTELLI

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**3.118**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) assegnazione in via prioritaria delle nuove frequenze disponibili ai soggetti titolari di autorizzazione o concessione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica;».*

---

**3.119**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) rispetto delle regole di trasparenza e di libera concorrenza».*

---

**3.120**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «previsione di norme relative ai consorzi per la gestione comune degli impianti».*

---

**3.121**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «relative ai consorzi».*

---

**3.122**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «relative ai consorzi».*

---

**3.123**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e non discriminazione».*

---

**3.124**

CASTELLI

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e all'individuazione delle responsabilità nella diffusione dei programmi».*

---

**3.125**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) previsione di norme relative alle emittenti radiofoniche nazionali che intendono partecipare alla sperimentazione».*

---

**3.126**

FALOMI, ROGNONI, CORDERO, VEDOVATO

*Al comma 2, dopo il punto b), aggiungere il punto:*

*«b-bis) le concessioni, le licenze o le autorizzazioni per le trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale su frequenze terrestri e le autorizzazioni ai di cui al presente comma, debbono essere rilasciate in modo che siano evitati ingiustificati vantaggi per soggetti abilitati alla sperimentazione di cui al comma 1».*

---

**3.127**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**3.128**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**3.129**

DIANA Lino

*Sopprimere il comma 3.*

---

**3.130**

SEMENZATO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il comma 24 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Il canone di concessione o il contributo per il servizio di radiodiffusione digitale terrestre, non è dovuto dagli interessati per un periodo di cinque anni, se televisiva nazionale, per un periodo di dieci anni se televisiva locale, ovvero se radiofonica"».

---

**3.131**

BOSI, BALDINI, BORNACIN TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il comma 24 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Il canone di concessione o il contributo per il servizio di radiodiffusione digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di cinque anni, se televisiva nazionale, per un periodo di dieci anni se televisiva locale, ovvero se radiofonica"».

---

**3.133**

CASTELLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il comma 24 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Il canone di concessione o il contributo per il servizio di radiodiffusione digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di cinque anni, se televisiva nazionale, per un periodo di dieci anni se televisiva locale, ovvero se radiofonica"».

---

**3.132**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il comma 24 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249 è sostituito dal seguente:

"Il canone per la licenza o il contributo per il servizio di radiodiffusione digitale non è dovuto dagli interessati per un periodo di sei anni, se televisivi e di dodici anni se radiofonici. L'Autorità determina per ogni rete la decorrenza del periodo di esonero previa verifica della copertura delle trasmissioni digitali di almeno il 60 per cento del territorio"».

---

**3.134**

CASTELLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il canone di concessione o il contributo per la trasmissione radio-televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri non è dovuto dagli interessati per un periodo di dodici anni».

---

**3.135**

CASTELLI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il canone di concessione o il contributo per la trasmissione radio-televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni».

---

**3.136**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire da: «cinque anni» alla fine del periodo: «con dieci anni».*

---

**3.137**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, secondo periodo, alle parole: «se televisiva» aggiungere la seguente: «nazionale» e, conseguentemente sostituire le parole: «se radiofonica» con le seguenti: «se televisiva locale o radiofonica».*

---

**3.138**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 3, dopo le parole: «se radiofonica» aggiungere le parole: «se la trasformazione degli impianti avviene prima degli anni 2004-2006».*

---

**3.139**

CASTELLI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità predispone i piani di assegnazione delle frequenze al fine di assicurare ai soggetti che svolgono attività di trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri la possibilità di irradiare le proprie trasmissioni esclusivamente in tecnica digitale».

---

**3.140**

CASTELLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «entro l'anno 2006 se televisive, entro l'anno 2008 se radiofoniche» con le parole: «entro la data fissata dall'Autorità, in considerazione dello sviluppo delle tecnologie e dell'adeguamento degli impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».*

---

**3.141**

CASTELLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «entro l'anno 2006 se televisive, entro l'anno 2008 se radiofoniche» con le seguenti: «nei termini e con le modalità fissati dall'Autorità in considerazione dello sviluppo delle tec-*

nologie e dell'adeguamento degli impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.142**

CASTELLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «entro l'anno 2006 se televisive, entro l'anno 2008 se radiofoniche» con le seguenti: «nei termini e con le modalità fissati dall'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, in considerazione dello sviluppo delle tecnologie e dell'adeguamento degli impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».*

---

**3.143**

CASTELLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «entro l'anno 2006 se televisive, entro l'anno 2008 se radiofoniche» con le seguenti: «nei termini e con le modalità fissati dall'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, e comunque quando sia stato completato sul territorio nazionale l'adeguamento degli impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».*

---

**3.144**

CASTELLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «entro l'anno 2006 se televisive, entro l'anno 2008 se radiofoniche» con le seguenti: «nei termini e con le modalità fissati dall'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, purchè l'adeguamento degli impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale sia esteso almeno al 90 per cento del territorio nazionale».*

---

**3.145**

CASTELLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «entro l'anno 2006 se televisive, entro l'anno 2008 se radiofoniche» con le seguenti: «nei termini e con le modalità fissati dall'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunica-*

zioni, purchè l'adeguamento degli impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale sia esteso almeno all'80 per cento del territorio nazionale».

---

**3.146**

CASTELLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «entro l'anno 2006 se televisive, entro l'anno 2008 se radiofoniche» con le seguenti: «nei termini e con le modalità fissati dall'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale».*

---

**3.147**

CASTELLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «entro l'anno 2006 se televisive, entro l'anno 2008 se radiofoniche» con le seguenti: «nei termini e con le modalità fissati dall'Autorità in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale».*

---

**3.148**

PERUZZOTTI

*Al comma 4, sostituire dalla parola: «2006» alla fine del periodo con la parola: «2010».*

---

**3.149**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «2006» con la seguente: «2010».*

---

**3.150**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 4, sostituire la parola: «2006» con la seguente: «2010».*

---

**3.151**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «2006» con la seguente: «2009».*

---

**3.152**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 4, sostituire la parola: «2006» con la seguente: «2009».*

---

**3.153**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «2006» con la seguente: «2008».*

---

**3.154**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 4, sostituire la parola: «2006» con la seguente: «2008».*

---

**3.156**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «2008» con la seguente: «2012».*

---

**3.157**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 4, sostituire la parola: «2008» con la seguente: «2012».*

---

**3.158**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «2008» con la seguente: «2011».*

---

**3.159**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 4, sostituire la parola: «2008» con la seguente: «2011».*

---

**3.160**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «2008» con la seguente: «2010».*

---

**3.161**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 4, sostituire la parola: «2008» con la parola: «2010».*

---

**3.162**

CASTELLI

*Al comma 4, sostituire la parola: «radiofoniche» con le parole: «radiotelevisive».*

---

**3.163**

CASTELLI

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autoretà adotta tutte le misure idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri».*

---

**3.164**

CASTELLI

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autoretà adotta tutte le misure idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri e predispone un nuovo piano di assegnazione delle frequenze accordando priorità ai soggetti titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica».*

---

**3.165**

CASTELLI

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autoretà adotta tutte le misure idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri e predispone, sentito il Ministero per le comunicazioni, un nuovo piano di assegnazione delle frequenze accordando priorità ai soggetti titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica».*

---

**3.166**

CASTELLI

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autoretà adotta tutte le misure idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri e predispone, sentito il Ministero per le comunicazioni, un nuovo piano di assegnazione delle frequenze».*

---

**3.167**

CASTELLI

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autoretà adotta tutte le misure idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri e, sentito il Ministero per le comunicazioni, dispone l'assegnazione delle frequenze accordando priorità ai soggetti titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica».*

---

**3.168**

CASTELLI

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autoretà adotta tutte le misure idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri e dispone l'assegnazione delle frequenze accordando priorità ai soggetti titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica».*

---

**3.169**

CASTELLI

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autoretà, sentito il Ministero delle comunicazioni, adotta tutte le misure idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri e dispone l'assegnazione delle frequenze accordando priorità ai soggetti titolari di concessione o autorizzazione per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica».*

---

**3.170**

CASTELLI

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Autoretà assume tutte le iniziative idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale*

su frequenze terrestri, anche segnalando al Parlamento ed al Governo l'opportunità di adottare specifici provvedimenti normativi».

---

**3.171**

CASTELLI

*Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «Autorità», aggiungere le seguenti: «sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e le competenti commissioni parlamentari».*

---

**3.172**

CASTELLI

*Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «Autorità», aggiungere le seguenti: «sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

---

**3.173**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «l'Autorità» inserire le seguenti: «entro il 30 giugno 2001».*

---

**3.174**

CASTELLI

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «adegua e».*

---

**3.175**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

---

**3.176**

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

*Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

---

**3.177**

CASTELLI

*Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

---

**3.178**

CASTELLI

*Al comma 4, sopprimere le parole «o sub-provinciale».*

---

**3.179**

CASTELLI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**3.180**

CASTELLI

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Con regolamento da adottarsi entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità individua i servizi radio-televisivi interattivi in tecnica digitale per i quali può essere rilasciata apposita licenza, nonché i requisiti, i termini e le modalità necessari per il rilascio della stessa».

---

**3.181**

CASTELLI

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Con regolamento da adottarsi entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, individua i servizi radiotelevisivi interattivi in tecnica digitale per i quali può essere rilasciata apposita licenza, nonché i requisiti, i termini e le modalità necessari per il rilascio della stessa».

---

**3.182**

CASTELLI

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Con regolamento da adottarsi entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, individua i servizi radiotelevisivi interattivi in tecnica digitale per i quali può essere rilasciata apposita licenza, nonché i requisiti, i termini e le modalità necessari per il rilascio della stessa».

---

**3.183**

CASTELLI

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Con regolamento da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, individua i servizi radiotelevisivi interattivi in tecnica digitale per i quali può essere rilasciata apposita licenza, nonché i requisiti, i termini e le modalità necessari per il rilascio della stessa».

---

**3.184**

CASTELLI

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Con regolamento da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il Ministero delle

comunicazioni, individua i servizi radiotelevisivi interattivi in tecnica digitale per i quali può essere rilasciata apposita licenza, nonché i requisiti, i termini e le modalità necessari per il rilascio della stessa».

---

**3.185**

CASTELLI

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Con regolamento da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità individua i servizi radiotelevisivi interattivi in tecnica digitale per i quali può essere rilasciata apposita licenza, nonché i requisiti, i termini e le modalità necessari per il rilascio della stessa».

---

**3.186**

CASTELLI

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Con regolamento da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità individua i servizi radiotelevisivi interattivi in tecnica digitale per i quali può essere rilasciata apposita licenza, nonché i requisiti, i termini e le modalità necessari per il rilascio della stessa».

---

**3.187**

CASTELLI

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Con regolamento da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, individua i servizi radiotelevisivi interattivi in tecnica digitale per i quali può essere rilasciata apposita licenza, nonché i requisiti, i termini e le modalità necessari per il rilascio della stessa».

---

**3.188**

CASTELLI

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Con regolamento da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, individua i servizi radiotelevisivi interattivi in tecnica digitale per i quali può essere rilasciata apposita licenza, nonché i requisiti, i termini e le modalità necessari per il rilascio della stessa».

---

**3.189**

CASTELLI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «In ambito locale».*

---

**3.190**

CASTELLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «In ambito locale, il Ministero delle comunicazioni» con le seguenti: «L’Autorità».*

---

**3.191**

CASTELLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di apposito regolamento dell’Autorità» con le seguenti: «l’Autorità può rilasciare licenze».*

---

**3.192**

CASTELLI

*Al comma 5, sostituire le parole «il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di apposito regolamento dell’Autorità» con le seguenti: «l’Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, può rilasciare licenze».*

---

**3.193**

CASTELLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di apposito regolamento dell’Autorità» con le seguenti: «l’Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, può rilasciare licenze».*

---

**3.194**

CASTELLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «rilascia licenze, sulla base di apposito regolamento dell’Autorità» con le seguenti: «sentite l’Autorità e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, può rilasciare licenze».*

---

**3.195**

CASTELLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «rilascia licenze, sulla base di apposito regolamento dell’Autorità» con le seguenti: «sentita l’Autorità, può rilasciare licenze».*

---

**3.196**

CASTELLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «il Ministero delle comunicazioni» con le seguenti: «L’Autorità».*

---

**3.197**

CASTELLI

*Al comma 5, sostituire la parola: «rilascia» con le seguenti: «può rilasciare».*

---

**3.198**

CASTELLI

*Al comma 5, dopo le parole: «dall'Autorità» inserire le parole: «entro 90 giorni».*

---

**3.199**

CASTELLI

*Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «Autorità», aggiungere le seguenti: «sentite le competenti commissioni parlamentari e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi».*

---

**3.200**

CASTELLI

*Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «Autorità», aggiungere le seguenti: «sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il cui parere è vincolante».*

---

**3.201**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, dopo le parole: «dell'Autorità» inserire: «entro il 30 giugno 2001».*

---

**3.202**

DIANA Lino

*Al comma 5, dopo le parole: «dall'Autorità» inserire le parole: «entro 90 giorni».*

---

**3.203**

FALOMI, ROGNONI, BESSO CORDERO, VEDOVATO

*Al comma 5, dopo le parole: «dall’Autorità» inserire le parole: «entro 90 giorni.».*

---

**3.204**

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

*Al comma 5, dopo le parole: «dall’Autorità» inserire le parole: «entro 90 giorni.».*

---

**3.205**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 5, dopo le parole: «dall’Autorità» aggiungere le parole: «entro 90 giorni.».*

---

**3.206**

CASTELLI

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «attribuire» fino alla fine del periodo.*

---

**3.207**

CASTELLI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «attribuire dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze».*

---

**3.208**

CASTELLI

*Al comma 5 sopprimere l’ultimo periodo.*

---

**3.209**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**3.210**

DIANA Lino

*Sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**3.210-bis**

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**3.211**

CASTELLI

*Sopprimere il comma 7.*

---

**3.212**

CASTELLI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. L'Autorità, sentito il Ministero delle comunicazioni, delibera l'assegnazione delle frequenze necessarie per le trasmissioni di cui al comma 5».

---

**3.213**

CASTELLI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorità, delibera l'assegnazione delle frequenze necessarie per le trasmissioni di cui al comma 5».

---

**3.214**

CASTELLI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. L'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, delibera l'assegnazione delle frequenze necessarie per le trasmissioni di cui al comma 5».

---

**3.215**

CASTELLI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. L'Autorità, delibera l'assegnazione delle frequenze necessarie per le trasmissioni di cui al comma 5».

---

**3.216**

CASTELLI

*Al comma 7, sostituire le parole: «Il Ministero per le comunicazioni pianifica» con le parole: «L'Autorità delibera».*

---

**3.217**

CASTELLI

*Al comma 7, sopprimere le parole: «su base provinciale».*

---

**3.218**

CASTELLI

*Al comma 7, sopprimere le parole: «nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze».*

---

**3.219**

CASTELLI

*Al comma 7, sopprimere le parole: «delle norme urbanistiche ambientali e sanitarie».*

---

**3.220**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «delle norme urbanistiche» con le seguenti: «del piano regolatore generale e dei regolamenti comunali, nonché delle norme».*

---

**3.221**

CASTELLI

*Al comma 7, sopprimere le parole: «nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche».*

---

**3.222**

CASTELLI

*Al comma 7, sopprimere le parole: «, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche».*

---

**3.223**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «riferimento alle norme», inserire le seguenti: «nazionali e comunitarie».*

---

**3.224**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «onde elettromagnetiche», inserire le seguenti: «al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione».*

---

**3.225**

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

*Al comma 7, dopo le parole: «onde elettromagnetiche» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle norme comunitarie».*

---

**3.226**

CASTELLI

*Al comma 7, dopo le parole: «onde elettromagnetiche» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle norme comunitarie».*

---

**3.228**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 7, dopo le parole: «onde elettromagnetiche» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle norme comunitarie».*

---

**3.227**

CASTELLI

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: «e le province interessate» fino alla fine del periodo.*

---

**3.229**

CASTELLI

*Al comma 7, dopo le parole: «le province interessate», aggiungere le seguenti: «e i comitati di cittadini, qualora costituiti».*

---

**3.230**

CASTELLI

*Al comma 7, dopo le parole: «le province interessate», aggiungere le seguenti: «e i rappresentanti dei cittadini».*

---

**3.231**

CASTELLI

*Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.232**

CASTELLI

*Al comma 7, dopo le parole: «l'Autorità adotta», aggiungere le seguenti: «sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il cui parere è vincolante».*

---

**3.233**

CASTELLI

*Al comma 7, dopo le parole: «l'Autorità adotta», aggiungere le seguenti: «sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

---

**3.234**

CASTELLI

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi» con le seguenti: «vigila sulla formazione».*

---

**3.235**

CASTELLI

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249».*

---

**3.236**

BERGONZI

*Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè della presente normativa».*

---

**3.237**

CASTELLI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**3.238**

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

*Sopprimere il comma 8.*

---

**3.239**

CASTELLI

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. Le licenze di cui al comma 5 sono rilasciate accordando priorità ai soggetti che trasmettono servizi di particolare rilevanza sociale ed ai soggetti titolari di autorizzazioni o concessioni per la trasmissione radio-televisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri».

---

**3.240**

CASTELLI

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. Le licenze di cui al comma 5 sono rilasciate accordando priorità ai soggetti titolari di autorizzazioni o concessioni per la trasmissione in tecnica analogica su frequenze terrestri».

---

**3.241**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 8, dopo le parole: «di utilità sociale» aggiungere le parole: «per un minimo del settanta per cento della loro programmazione quotidiana».*

---

**3.242**

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

*Al comma 8, dopo le parole: «di utilità sociale» inserire le parole: «per un minimo del settanta per cento della loro programmazione quotidiana».*

---

**3.243**

DIANA Lino

*Al comma 8, dopo le parole: «di utilità sociale» inserire le parole: «per un minimo del settanta per cento della loro programmazione quotidiana».*

---

**3.244**

CASTELLI

*Al comma 8, dopo le parole: «di utilità sociale» inserire le parole: «per un minimo del settanta per cento della loro programmazione quotidiana».*

---

**3.245**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 8, dopo le parole: «di utilità sociale» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 7, della legge n. 249 del 1997».*

---

**3.246**

CASTELLI

*Al comma 8, sopprimere le parole: «o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato».*

---

**3.247**

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

*Al comma 8, dopo le parole: «di tipo avanzato» inserire le parole: «di cui al comma 5 del presente articolo».*

---

**3.248**

DIANA Lino

*Al comma 8, dopo le parole: «di tipo avanzato» inserire le parole: «di cui al comma 5 del presente articolo».*

---

**3.249**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 8, dopo le parole: «di tipo avanzato» aggiungere le parole: «di cui al comma 5 del presente articolo».*

---

**3.250**

CASTELLI

*Al comma 8, dopo le parole: «di tipo avanzato» inserire le parole: «di cui al comma 5 del presente articolo».*

---

**3.251**

CASTELLI

*Al comma 8, sopprimere le parole: «ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea».*

---

**3.252**

CASTELLI

*Sopprimere il comma 9.*

---

**3.253**

CASTELLI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

*«9. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni adottano tutte le misure idonee per consentire l'installa-*

zione degli impianti di ricezione satellitare ed in tecnica digitale in tutte le unità abitative ricomprese nei rispettivi territori. Le relative delibere condominiali sono assunte ai sensi dell'articolo 1136, comma 3, del codice civile».

---

**3.254**

CASTELLI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adottano tutte le misure idonee per consentire l'installazione degli impianti di ricezione satellitare ed in tecnica digitale in tutte le unità abitative ricomprese nei rispettivi territori. Le relative delibere condominiali sono assunte ai sensi dell'articolo 1136, comma 3 del codice civile».

---

**3.255**

CASTELLI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, le province ed i comuni adottano tutte le misure idonee per consentire l'installazione degli impianti di ricezione satellitare ed in tecnica digitale in tutte le unità abitative ricomprese nei rispettivi territori. Le relative delibere condominiali sono assunte ai sensi dell'articolo 1136, comma 3 del codice civile».

---

**3.256**

CASTELLI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, le province ed i comuni adottano tutte le misure idonee per consentire l'installazione degli impianti di ricezione satellitare ed in tecnica digitale in tutte le unità abitative ricomprese nei rispettivi territori. Le relative delibere condominiali sono assunte ai sensi dell'articolo 1136, comma 3 del codice civile».

---

**3.257**

CASTELLI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni adottano tutte le misure idonee per consentire l'installazione degli impianti di ricezione satellitare ed in tecnica digitale in tutte le unità abitative ricomprese nei rispettivi territori. Le relative delibere condominiali sono assunte ai sensi dell'articolo 1136, comma 3 del codice civile».

---

**3.258**

CASTELLI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adottano tutte le misure idonee per consentire l'installazione degli impianti di ricezione satellitare ed in tecnica digitale in tutte le unità abitative ricomprese nei rispettivi territori. Le relative delibere condominiali sono assunte ai sensi dell'articolo 1136, comma 3 del codice civile».

---

**3.259**

CASTELLI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni adottano tutte le misure idonee per consentire l'installazione degli impianti di ricezione satellitare ed in tecnica digitale in tutte le unità abitative ricomprese nei rispettivi territori. Le relative delibere condominiali sono assunte ai sensi dell'articolo 1136, comma 3 del codice civile».

---

**3.260**

CASTELLI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adottano tutte le misure idonee per consentire l'installazione degli impianti di ricezione satellitare ed in tecnica digitale in tutte le unità abitative ricomprese nei rispettivi territori. Le relative delibere condominiali sono assunte ai sensi dell'articolo 1136, comma 3 del codice civile».

---

**3.261**

CASTELLI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, le province ed i comuni adottano tutte le misure idonee per consentire l'installazione degli impianti di ricezione satellitare ed in tecnica digitale in tutte le unità abitative ricomprese nei rispettivi territori. Le relative delibere condominiali sono assunte ai sensi dell'articolo 1136, comma 3 del codice civile».

---

**3.262**

CASTELLI

*Al comma 9, sopprimere le parole: «Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite».*

---

**3.263**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*Al comma 9, dopo le parole: «nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite» sono aggiunte le parole: «e quelle in tecnica digitale su frequenze terrestri».*

---

**3.264**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «innovazioni necessarie», inserire le seguenti: «dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni».*

---

**3.265**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere la parola: «necessarie».*

---

**3.266**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 1120», con le seguenti: «dell'articolo 1108».*

---

**3.267**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1120», con le seguenti: «dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento ai sensi dell'articolo 1108.».*

---

**3.268**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 9, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «L'installazione dei nuovi impianti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione».*

---

**3.269**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 9, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «Non è consentita l'installazione di nuovi impianti, qualora con essa avvenga alterato il decoro architettonico dell'edificio».*

---

**3.270**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*Sopprimere il comma 10.*

---

**3.271**

CASTELLI

*Sopprimere il comma 10.*

---

**3.272**

CASTELLI

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 12), della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità informa il Parlamento ed il Governo sullo sviluppo delle convergenze e delle tecnologie nel settore delle comunicazioni».

---

**3.273**

CASTELLI

*Al comma 10, sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «ventiquattro mesi».*

---

**3.274**

CASTELLI

*Al comma 10, sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «dodici mesi».*

---

**3.275**

CASTELLI

*Al comma 10, prima delle parole: «il Forum permanente» inserire le parole: «l’Autorità sentito».*

---

**3.276**

CASTELLI

*Al comma 10, sostituire le parole: «il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall’articolo 1, comma 24 della legge 31 luglio 1997, n. 249» con le parole: «l’Autorità».*

---

**3.277**

CASTELLI

*Al comma 10, sostituire le parole da: «tra i settori» fino all fine del comma con le parole: «nel settore delle comunicazioni».*

---

**3.278**

CASTELLI

*Al comma 10, sopprimere le parole: «finalizzato a definire una proposta all’Autorità per la regolamentazione della web-TV».*

---

**3.279**

FALOMI, ROGNONI, BESSO CORDERO, VEDOVATO

*Al comma 10, dopo la parola: «regolamentazione», aggiungere le seguenti: «dei contenuti».*

---

**3.280**

CASTELLI

*Al comma 10, aggiungere il seguente periodo:*

«L’Autorità delibera previo parere delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e televisive locali o nazionali».

---

**3.281**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 10, aggiungere il seguente periodo:*

«L’Autorità delibera previo parere delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e televisive locali o nazionali».

---

**3.283**

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

*Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: «L’Autorità delibera previo parere delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e televisive locali o nazionali».*

---

**3.282**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 10, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L’Autorità per la regolamentazione della web-Tv consulta le associazioni nazionali di categoria, maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e televisive locali e nazionali».*

---

**3.284**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 11.***3.285**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*Il comma 11 è sostituito dal seguente:*

«11. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, sentito il Ministro delle comunicazioni e acquisito il parere delle competenti Commissioni Parlamentari, definisce il Piano per l'introduzione del digitale terrestre sulla base dei seguenti principi direttivi:

a) la stesura di un Piano Nazionale per l'Assegnazione delle Frequenze terrestri in tecnica digitale che individui la localizzazione degli impianti tenendo conto, per quanto possibile, del mantenimento degli attuali siti di trasmissione in analogico o, in subordine, di quelli previsti dal Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che definisca gli *standard* tecnici di trasmissione nel rispetto degli indirizzi europei e le norme relative ai consorzi per la gestione comune degli impianti, nell'osservanza dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione e per l'individuazione delle responsabilità nella diffusione dei programmi;

b) la revisione delle fasi e delle scadenze relative all'adeguamento dei titolari di concessione, licenza o autorizzazione radiotelevisiva alle misure previste dal Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevedendo le modifiche e le deroghe funzionali alla transizione graduale e alla sperimentazione della trasmissione in digitale sulle frequenze terrestri anche in conseguenza delle necessarie e progressive trasformazioni dei siti di trasmissione per consentire il passaggio dall'analogico al digitale;

c) l'individuazione delle fasi e delle scadenze relative alle sperimentazioni e alla graduale diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale sulle frequenze terrestri con l'obiettivo di raggiungere entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge almeno il 30 per cento della popolazione italiana e, nei successivi ventiquattro mesi almeno il 90 per cento della popolazione;

d) la previsione delle misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto quali il reperimento delle frequenze terrestri disponibili e un utilizzo delle stesse entro e non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche attraverso la promozione di significativi incentivi per la dismissione dell'utilizzo di frequenze terrestri da parte di titolari di concessione, licenza e autorizzazione, la utilizzazione delle frequenze terrestri analogiche messe a disposizione da

parte dei titolari di concessione, autorizzazione e licenza a seguito di interventi di ottimizzazione sulla copertura delle proprie reti, nonché la previsione di una temporanea riapertura dei termini per l'acquisizione delle frequenze, dietro autorizzazione dell'Autorità, tra titolari di concessione, autorizzazione e licenza con l'esclusivo scopo della utilizzazione delle eventuali frequenze acquisite per la sperimentazione e la diffusione del digitale terrestre;

e) la realizzazione di un piano di fattibilità economica che individui gli investimenti necessari per la realizzazione dei nuovi siti di trasmissione e dei nuovi impianti prevedendo misure di incentivazione fiscale per gli operatori e i consorzi nonché la possibile utilizzazione, a partire dall'anno 2001, del canone di concessione annuale ai sensi dell'articolo 27, comma 9 lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 autorizzando gli operatori, a fronte della presentazione di adeguata documentazione, ad utilizzare il corrispettivo per investimenti finalizzati alla diffusione del digitale terrestre;

f) la previsione di incentivi fiscali ed economici agli utenti e ai condomini per l'acquisizione o il noleggio dei decodificatori digitali individuali o collettivi, anche attraverso contributi statali, nonché – compatibilmente con la normativa europea sulla concorrenza – l'introduzione dell'obbligo, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per tutti i televisori, i videoregistratori, i decodificatori e qualunque altro apparato di ricezione televisiva messo in commercio in Italia dell'inserimento della strumentazione necessaria a ricevere le trasmissioni televisive diffuse in digitale su frequenze terrestri;

g) la previsione di un disciplinare per il rilascio delle licenze che preveda quale titolo preferenziale la diffusione di nuovi programmi e di nuovi servizi realizzati appositamente per la trasmissione gratuita e non criptata su frequenze digitali terrestri da parte dei titolari di concessione, autorizzazione e licenza in tecnica analogica e che tenga conto, proporzionalmente, degli investimenti economici effettuati dagli stessi operatori;

h) l'indicazione di misure normative atte a favorire e incentivare gli investimenti degli operatori per la realizzazione di tali nuovi programmi e servizi in esclusiva, quali ad esempio, l'esenzione dagli obblighi di affollamento pubblicitario per un periodo temporale transitorio».

---

### 3.286

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità individua misure a sostegno del settore per l'introduzione dei sistemi di ricezione audiovisivi terrestri a larga banda».

---

**3.287**

CASTELLI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, d’intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell’articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L’Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l’installazione e l’adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.288**

CASTELLI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell’articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L’Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure più idonee a favorire l’installazione e l’adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.289**

CASTELLI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, d’intesa con il Ministero delle comunicazioni, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell’articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i

soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

### 3.290

CASTELLI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

### 3.291

CASTELLI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.292**

CASTELLI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure più idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.293**

CASTELLI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure più idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.294**

CASTELLI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti,

le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.295**

CASTELLI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.296**

CASTELLI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.297**

CASTELLI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità, d’intesa con il Ministero delle comunicazioni, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell’articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L’Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l’installazione e l’adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.298**

CASTELLI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell’articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L’Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure più idonee a favorire l’installazione e l’adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.299**

CASTELLI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. L’Autorità, d’intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell’articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della transmis-

sione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

### **3.300**

CASTELLI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. L'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

### **3.301**

CASTELLI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. L'Autorità promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure più idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.302**

CASTELLI

*Al comma 11, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

---

**3.303**

CASTELLI

*Al comma 11, sostituire le parole «sei mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».*

---

**3.304**

CASTELLI

*Al comma 11, sostituire le parole «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

**3.305**

CASTELLI

*Al comma 11, prima delle parole «il Ministero» inserire le seguenti: «l'Autorità, d'intesa con».*

---

**3.306**

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Al comma 11 dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «previo parere delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e televisive locali o nazionali».*

---

**3.307**

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

*All'articolo 3, comma 11, dopo le parole: «Ministero delle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «previo parere delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e televisive locali o nazionali».*

---

**3.308**

CASTELLI

*Al comma 11 dopo le parole: «Ministero delle Comunicazioni» aggiungere le seguenti: «previo parere delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e televisive locali o nazionali».*

---

**3.309**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 11, dopo le parole: «il Ministero delle comunicazioni» aggiungere le seguenti: «previa consultazione con le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e televisive locali o nazionali».*

---

**3.310**

CASTELLI

*Al comma 11, dopo la parola: «comunicazioni» inserire le parole: «d'intesa con l'Autorità,».*

---

**3.311**

CASTELLI

*Al comma 11, dopo la parola: «comunicazioni» inserire le parole: «d'intesa con l'Autorità e sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,».*

---

**3.312**

CASTELLI

*Al comma 11, sostituire le parole: «definisce un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio fra la concessionaria pubblica e i soggetti privati titolari di concessione per la trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale che trasmettano i propri programmi almeno sull'85 per cento del territorio nazionale».*

---

**3.313**

CASTELLI

*Al comma 11, sostituire le parole: «definisce un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio fra la concessionaria pubblica e i soggetti privati titolari di concessione per la trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale che trasmettano i propri programmi almeno sull'80 per cento del territorio nazionale».*

---

**3.314**

CASTELLI

*Al comma 11, sostituire le parole: «definisce un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio fra la concessionaria pubblica e i soggetti privati titolari di concessione per la trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale che trasmettano i propri programmi almeno sul 75 per cento del territorio nazionale».*

---

**3.315**

CASTELLI

*Al comma 11, sostituire le parole: «definisce un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio fra la concessionaria pubblica e i soggetti privati titolari di concessione per la trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale che trasmettano i propri programmi almeno sul 70 per cento del territorio nazionale».*

---

**3.316**

CASTELLI

*Al comma 11, sostituire le parole: «definisce un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio al quale possano partecipare, sulla base dei criteri indicati dall’Autorità, le principali emittenti nazionali e locali».*

---

**3.317**

CASTELLI

*Al comma 11, sostituire le parole: «definisce un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio al quale possano partecipare le principali emittenti nazionali e locali».*

---

**3.318**

CASTELLI

*Al comma 11, sostituire le parole: «definisce un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio fra la concessionaria pubblica e i soggetti privati titolari di concessione per la trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale».*

---

**3.319**

CASTELLI

*Al comma 11, sostituire le parole: «definisce un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio».*

---

**3.320**

CASTELLI

*Al comma 11, sostituire le parole: «definisce un programma per» con le seguenti: «adotta le iniziative idonee a consentire».*

---

**3.321**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 11, sostituire le parole: «definisce un programma» con le seguenti: «presenta un al Parlamento un piano».*

---

**3.322**

CASTELLI

*Al comma 11, dopo la parola: «tecnologie» inserire le seguenti: «, delle apparecchiature e degli impianti».*

---

**3.323**

CASTELLI

*Al comma 11, dopo la parola: «tecnologie» inserire le seguenti: «e degli impianti».*

---

**3.324**

CASTELLI

*Al comma 11, dopo la parola: «trasmissione» inserire le seguenti: «e di ricezione».*

---

**3.325**

FALOMI, ROGNONI, BESSO CORDERO, VEDOVATO

*Al comma 11, dopo le parole: «su frequenze terrestri», aggiungere le seguenti: «via cavo».*

---

**3.326**

CASTELLI

*Al comma 11, sopprimere le parole «, individuando contestualmente misure a sostegno del settore».*

---

**3.327**

CASTELLI

*Al comma 11, sostituire le parole: «individuando contestualmente misure a sostegno del settore» con le seguenti: «ed individua le misure da adottare per assicurare l'adeguamento degli impianti di irradiazione e delle apparecchiature di ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale».*

---

**3.328**

CASTELLI

*Al comma 11, sostituire le parole: «individuando contestualmente misure a sostegno del settore» con le seguenti: «ed individua le misure da adottare per assicurare l'adeguamento degli impianti di irradiazione e delle apparecchiature di ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale sull'intero territorio nazionale».*

---

**3.329**

CASTELLI

*Al comma 11, sostituire le parole: «individuando contestualmente misure a sostegno del settore» con le seguenti: «ed individua le misure da adottare per assicurare la diffusione e l'adeguamento degli impianti di irradiazione e delle apparecchiature di ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale sull'intero territorio nazionale».*

---

**3.330**

CASTELLI

*Al comma 11, sostituire le parole: «individuando contestualmente misure a sostegno del settore» con le seguenti: «ed individua le misure da adottare per assicurare una congrua ed effettiva diffusione degli impianti di irradiazione e delle apparecchiature di ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale sull'intero territorio nazionale».*

---

**3.331**

CASTELLI

*Al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: «Il predetto programma deve essere sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

---

**3.332**

CASTELLI

*Al comma 11, aggiungere il seguente periodo: «L'Autorità individua, con delibera da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure e gli incentivi idonei per assicurare entro i termini di cui al comma 4 una congrua ed effettiva diffusione degli impianti e delle apparecchiature di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».*

---

**3.333**

CASTELLI

*Al comma 11, aggiungere il seguente periodo: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità individua, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, le misure e gli incentivi idonei per assicurare che la diffusione degli impianti e delle apparecchiature di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale riguardi almeno l'80 per cento del territorio nazionale entro i termini di cui al comma 4».*

---

**3.334**

CASTELLI

*Al comma 11, aggiungere il seguente periodo: «L'Autorità individua, con delibera da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure e gli incentivi idonei per assicurare entro i termini di cui al comma 4 una congrua ed effettiva diffusione degli impianti e delle apparecchiature di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».*

---

**3.335**

CASTELLI

*Al comma 11, aggiungere il seguente periodo:* «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità individua, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, le misure e gli incentivi idonei per assicurare che la diffusione degli impianti e delle apparecchiature di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale riguardi almeno l'80 per cento del territorio nazionale entro i termini di cui al comma 4».

---

**3.336**

CASTELLI

*Al comma 11, aggiungere il seguente periodo:* «L'Autorità individua, con delibera da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure e gli incentivi idonei per assicurare entro i termini di cui al comma 4 una congrua ed effettiva diffusione degli impianti e delle apparecchiature di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.337**

CASTELLI

*Al comma 11, aggiungere il seguente periodo:* «L'Autorità individua, con delibera da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure e gli incentivi idonei per assicurare entro i termini di cui al comma 4 una congrua ed effettiva diffusione degli impianti e delle apparecchiature di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.338**

CASTELLI

*Al comma 11, aggiungere il seguente periodo:* «L'Autorità individua, con delibera da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure e gli incentivi idonei per assicurare che la diffusione degli impianti e delle apparecchiature di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale riguardi almeno l'80 per cento del territorio nazionale entro l'anno 2006».

---

**3.339**

CASTELLI

*Al comma 11, aggiungere il seguente periodo: «L'Autorità individua, con delibera da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure e gli incentivi idonei per assicurare che la diffusione degli impianti e delle apparecchiature di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale riguardi almeno l'80 per cento del territorio nazionale entro i termini di cui al comma 4».*

---

**3.340**

CASTELLI

*Al comma 11, aggiungere il seguente periodo: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità individua, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, le misure e gli incentivi idonei per assicurare che la diffusione degli impianti e delle apparecchiature di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale riguardi almeno l'80 per cento del territorio nazionale entro i termini di cui al comma 4».*

---

**3.341**

CASTELLI

*Al comma 11, aggiungere il seguente periodo: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità ed il Ministero delle comunicazioni individuano, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le misure e gli incentivi idonei per assicurare che la diffusione degli impianti e delle apparecchiature di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale riguardi almeno l'80 per cento del territorio nazionale entro i termini di cui al comma 4».*

---

**3.342**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 è sostituito dal seguente: "Al fine di dare impulso alla conversione delle reti televisive e radiofoniche secondo la tecnica numerica, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i

limiti previsti nel presente comma quando verifichi uno sviluppo della tecnica numerica tale da consentire un'adeguata diffusione dei programmi nella stessa tecnica".

11-ter. La realizzazione del piano di cui al precedente comma 11 costituisce elemento essenziale per l'individuazione del termine di cui all'articolo 3, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249 da parte dell'Autorità, anche in considerazione degli investimenti effettuati per la diffusione del digitale terrestre e dei servizi realizzati da parte dei diversi soggetti. Alla fine dell'articolo 3, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249 sono aggiunte le parole "o attraverso l'utilizzo delle frequenze terrestri in tecnica digitale"».

---

### 3.343

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il Ministro delle comunicazioni può rilasciare concessioni per la realizzazione di reti terrestri finalizzate al trasporto dei segnali digitali da parte dei soggetti titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni previste dalla presente legge. Tali società non possono esercitare attività di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e non possono operare in regime di monopolio».

---

### 3.344

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI, GERMANÀ, RAGNO, CAMBER, DE CORATO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il Ministro delle comunicazioni può rilasciare concessioni per la realizzazione di reti terrestri finalizzate al trasporto dei segnali digitali da parte dei soggetti titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni previste dalla presente legge. Tali società non possono esercitare attività di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e non possono operare in regime di monopolio».

---

**3.345**

SEMENZATO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il Ministro delle comunicazioni può rilasciare concessioni per la realizzazione di reti terrestri finalizzate al trasporto di segnali digitali da parte dei soggetti titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni previste dalla presente legge».

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

**385<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Nocera.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SU ALCUNE QUESTIONI URGENTI INERENTI IL SETTORE AGRICOLO IN MATERIA DI ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA E L'OCM ORTOFRUTTA*

Il presidente SCIVOLETTO, anche in seguito a delle consultazioni informali con i rappresentanti dei vari Gruppi parlamentari, richiama l'attenzione della Commissione e del Governo su alcune questioni urgenti, inerenti il settore agricolo ed in particolare il problema della encefalopatia spongiforme bovina (BSE), già sollevato nella seduta di ieri dal senatore Piatti, e sulla questione dell'OCM ortofrutta, già sottolineata dal senatore Preda nella seduta del 9 novembre.

In particolare, nel rilevare come la questione della BSE, che ha colpito gli allevamenti bovini, abbia suscitato allarme a livello mondiale, ricorda le varie dichiarazioni e proposte (anche di chiusura delle frontiere), nonché i meccanismi programmati di etichettatura e rintracciabilità delle carni, osservando come la situazione determinatasi abbia provocato anche negativi contraccolpi fra gli allevatori. Nel ricordare l'estrema attenzione sempre prestata dalla Commissione verso i temi della sicurezza alimentare e la previsione, a livello comunitario, di istituire una agenzia europea per la sicurezza alimentare, ritiene necessaria una verifica della situazione in atto, prevedendo di programmare, con la massima tempestività (anche prima del prossimo inizio della sessione di bilancio) una audizione del Ministro delle politiche agricole e del Ministro della sanità per i profili di competenza (eventualmente anche congiuntamente), al fine di approfondire le tematiche in questione e analizzare le iniziative allo studio già intraprese.

Sulla questione dell'OCM ortofrutta ritiene opportuno che la Commissione proceda ad una audizione del Ministro delle politiche agricole, subito dopo le decisioni che la Commissione europea assumerà nella prossima riunione del 20 novembre in materia di OCM ortofrutta.

Il senatore ANTOLINI, nel convenire con la proposta del Presidente, data la gravità che sta assumendo la situazione relativa al morbo della BSE per le preoccupazioni suscitate sull'opinione pubblica, stigmatizza che le modalità scelte per l'anagrafe e l'identificazione dei bovini non consentono – a suo avviso – un pieno e adeguato controllo sulle carni bovine, laddove sarebbe possibile fare ricorso ad altri strumenti (quali il *microchip* sottocutaneo o il bolo meccanico nello stomaco) notoriamente assai più efficaci. Lamenta inoltre che gli allevatori italiani, che hanno eliminato le farine di origine animale, risultino invece penalizzati dal sostanziale fallimento dell'anagrafe bovina e chiede cosa farà il Governo al riguardo.

Il senatore CUSIMANO, ricordate le dichiarazioni del Ministro delle politiche agricole e forestali in relazione alle decisioni sull'OCM ortofrutta che verranno assunte in sede di Commissione europea, conviene sull'opportunità di audire nuovamente il Ministro in esito ai risultati che scaturiranno da tali incontri (anche nelle sedute da programmare martedì o mercoledì prossimo). In relazione alla grave situazione in atto nel settore degli allevamenti bovini (considerato che notevole parte della carne bovina consumata in Italia proviene dalla Francia), richiama le posizioni dell'Assessore all'agricoltura della regione Lombardia (che ha lamentato, in relazione allo stanziamento già previsto dalla regione, la carenza dei concorrenti fondi nazionali necessari allo smaltimento delle carcasse bovine); conviene pertanto sulla opportunità di audire i responsabili delle politiche agricole e della sanità.

Il senatore BETTAMIO si dichiara concorde con quanto espresso dal senatore Cusimano in merito alla gravità della questione ed alla necessità di effettuare le necessarie audizioni.

Il senatore MURINEDDU, nel concordare con la proposta di audire i due Ministri citati, ritiene necessario che sia chiarito in che misura i paventati pericoli di diffusione della malattia siano presenti in Italia, attesa anche l'estensione del circuito clandestino di commercializzazione delle carni e la possibilità che si sia fatto uso di farine animali nell'alimentazione dei bovini. I timori largamente diffusi tra la popolazione sono giustificati anche dalla generale mancanza di chiarezza sul problema. In ultimo, segnala la necessità che le diagnosi di encefalopatia spongiforme siano supportate da appropriate analisi autoptiche.

Il senatore PREDA dichiara di convenire con l'iniziativa ipotizzata dal Presidente, precisando, in materia di decisioni che la Commissione eu-

ropea potrà assumere il 20 novembre sull'ortofrutta, che originariamente la proposta comunitaria per il settore ortofrutticolo ammontava a 1714 milioni di euro, successivamente ridotta (sia pure a livello di proposta informale, avanzata a fine ottobre) di 130 milioni di euro: precisa al riguardo che, sempre a livello informale, la nuova proposta allo studio della Commissione prevederebbe, oltre al recupero dei 130 milioni di euro inizialmente decurtati, uno stanziamento aggiuntivo di altri 80 milioni di euro, pur rilevando che in ogni caso non è un buon risultato per l'Italia. Ribadisce inoltre l'esigenza di ottenere chiarimenti, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, in relazione alla questione già sollevata nella stessa seduta del 9 novembre, in ordine alla situazione delle erogazioni definitive delle somme da liquidare a valere sui fondi operativi per il settore ortofrutticolo, per il quale – secondo informazioni a lui pervenute – sarebbero stati erogati solo degli acconti, a partire dal 1996 fino ad oggi.

Il senatore SARACCO, segnalato come il morbo consegua alla pratica innaturale di nutrire i bovini con farine di origine animale, auspica una maggiore attenzione al problema della certificabilità e tracciabilità delle carni. Inoltre, ritiene di poter asserire che gli allevamenti piemontesi sono indenni dal morbo.

Il senatore LAURIA Baldassare segnala la necessità di svolgere una azione preventiva nei confronti di tali patologie evitando anche di eccedere nella somministrazione di alimenti ai bovini. Dichiara il proprio scetticismo in merito al paventato rischio di occultamento di eventuali casi di infezioni nel contempo segnalando la necessità di valutare tutte le possibili iniziative utili, comprese le audizioni dei responsabili governativi.

Il senatore BEDIN sottolinea la necessità di informare chiaramente la pubblica opinione circa la consapevolezza del problema acquisita dalle istituzioni in attesa che la ricerca fornisca delle risultanze adeguate in materia. Valutata la necessità che si instauri un concerto tra lo Stato e le Regioni, attese le sempre maggiori competenze in materia veterinaria delegate a queste ultime, esprime l'auspicio di poter audire i responsabili di agricoltura, sanità e rapporti con le Regioni. Non va poi dimenticato che le politiche in questo settore rientrano anche nella competenza della Comunità europea e quindi risulta necessario valutare l'opportunità di effettuare eventuali audizioni con i responsabili in sede comunitaria.

Il senatore RECCIA, dichiarato di condividere le opinioni testé espresse dal senatore Bedin in merito alla dimensione europea delle problematiche in esame, sul punto ritiene che le politiche della Comunità europea vedano troppo spesso anteposti gli interessi commerciali alle necessarie precauzioni di ordine sanitario. La stessa normativa in tema di etichettatura e tracciabilità dei prodotti appare carente in quanto non in grado di coprire tutto il percorso produttivo in numerose produzioni agricole. Conseguentemente, reputa necessario audire il Ministro delle politiche

agricole e forestali al fine di meglio comprendere quali impedimenti abbiano ritardato la fissazione di norme più precise a garanzia della salute umana.

Il PRESIDENTE registra il pieno consenso di tutti i Senatori intervenuti sulle proposte da lui avanzate in ordine ai lavori della Commissione e assicura che prenderà gli opportuni contatti con i Ministri delle politiche agricole e della sanità per l'organizzazione del calendario delle audizioni.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA PER DOMANI*

Il presidente SCIVOLETTO avverte che l'Ufficio di Presidenza, convocato per oggi al termine della seduta, per la programmazione dei lavori, non avrà più luogo. È convocato domani, giovedì 16 novembre, al termine della seduta, già convocata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

**345<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***CAPONI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Alberto Lina, presidente e amministratore delegato della Finmeccanica accompagnato dai dottori Giuseppe Bono, amministratore delegato e direttore generale, Salvatore Toniello, capo ufficio stampa, Giovanni Verardi, responsabile del servizio studi e Claudio Lourier, responsabile dei rapporti istituzionali.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente CAPONI informa che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Conviene la Commissione.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione dei rappresentanti della Finmeccanica sulla situazione della società e con riferimento particolare alle aziende Ansaldo Trasporti Breda e Alenia Marconi Systems**

Il presidente CAPONI, dopo aver ringraziato i rappresentanti della Finmeccanica per aver accolto l'invito della Commissione nei giorni immediatamente successivi alla loro riconferma ai vertici della Società, pre-

cisa che la Commissione è interessata a conoscere la situazione del Gruppo Finmeccanica al fine di ottenere informazioni concernenti la tutela di un settore strategico dell'industria nazionale e di aziende di elevato valore produttivo e tecnologico che è necessario valorizzare, pur all'interno dei processi di privatizzazione in corso. La Commissione è interessata, inoltre, ad acquisire elementi informativi sulla situazione, in particolare, delle società Ansaldo Trasporti Breda e Alenia Marconi Systems.

L'ingegner LINA sottolinea che il Gruppo Finmeccanica rappresenta la seconda realtà industriale dell'Italia con un fatturato di 12 mila miliardi, oltre 42.000 dipendenti e una capitalizzazione in borsa di 24 mila miliardi. Il Gruppo è, inoltre, al primo posto nell'alta tecnologia con investimenti per ricerca e sviluppo pari al 20 per cento del fatturato. Il 60 per cento dell'attività è relativa ai settori spazio e difesa, mentre il 30 per cento concerne i comparti dei trasporti e della generazione elettrica e il 6 per cento il settore informatico. La strategia di alleanze di carattere internazionale portata avanti negli ultimi anni ha determinato uno spostamento verso l'estero delle attività produttive, testimoniato dalla presenza in altri paesi di migliaia di dipendenti di Finmeccanica.

Precisa che il grande sforzo di risanamento finanziario portato avanti a partire dal 1997 è stato supportato efficacemente da leggi anche di carattere specifico. Ciò ha consentito di superare la situazione di grave indebitamento che si registrava a quella data e di creare le condizioni per uno sviluppo delle attività attraverso opportune intese con *partners* europei. Si deve anche considerare come elemento positivo il significativo successo ottenuto nell'operazione di collocazione in Borsa, che si è realizzata attraverso un'adesione capillare dell'azionariato: attualmente, il pacchetto azionario è detenuto per il 32 per cento dal Tesoro, per il 4,9 per cento dall'IRI in liquidazione, per l'uno per cento da Mediobanca e per la parte restante da oltre un milione e duecentomila azionisti. Si tratta di una evidente conferma dell'interesse registrato dalle attività Finmeccanica e dal giudizio positivo sulle prospettive del Gruppo.

Prosegue illustrando la riorganizzazione societaria che è stata portata avanti con l'obiettivo di separare i diversi settori di attività, anche al fine di favorire la strategia delle alleanze. Cita, a titolo di esempio, quanto si è realizzato nel settore degli elicotteri, attraverso la *joint venture* al 50 per cento con un'importante società inglese che potrà consentire un posizionamento della alleanza ai vertici del settore. Altrettanto potrà essere realizzato nel comparto aeronautico, anche in linea con i nuovi scenari internazionali e le prospettive dell'Europa nel campo della difesa.

Si tratta, a suo avviso, di risultati di straordinario valore che sono stati possibili proprio in virtù del risanamento compiuto e dello sforzo portato avanti per confermare l'alto valore tecnologico dell'industria italiana nei settori di interesse. È evidente che, nel nuovo contesto internazionale, sarebbe stata impossibile la sopravvivenza del Gruppo senza l'attuazione della strategia di alleanze indicata.

Per quanto concerne i settori dell'energia e dei trasporti, l'ingegner Lina sottolinea come quest'anno si sia realizzata un'inversione di tendenza rispetto alla situazione deficitaria del comparto energia, dove nel 1998 si erano avute perdite per circa 1000 miliardi. La razionalizzazione del settore ha consentito, sia pure attraverso un processo di ridimensionamento quantitativo, di recuperare l'equilibrio finanziario e di avviare una attiva ricerca di alleanze nella prospettiva di valorizzare le aziende e anche, se se ne realizzeranno le condizioni industriali, la loro vendita ad interlocutori validi. Situazione analoga si registra nel settore trasporti, in cui però si è dovuto subire l'effetto negativo delle perdite registrate da una società controllata americana. Sono state avviate trattative con una società francese che hanno però registrato una battuta d'arresto in ragione dell'obiettivo di Finmeccanica di non vendere interamente le aziende, ma di dar luogo ad alleanze.

Sono ipotizzabili, infine, buone prospettive per ciò che concerne il comparto informatico in ragione delle potenzialità di sviluppo che si prevedono nella situazione italiana. Anche in questo caso sarà portata avanti una politica di alleanze, privilegiando eventualmente accordi con soggetti italiani, ma senza carattere di urgenza, dato che la società Elsag vanta un'attività in buon equilibrio finanziario. Iniziative sono state assunte, inoltre, nei nuovi settori della economia informatica.

L'ingegner Lina conclude osservando che la recente conferma dei vertici del Gruppo è da interpretare come valutazione positiva dei risultati ottenuti, ma anche come richiesta di impegno, superata la fase del risanamento finanziario, per un nuovo sviluppo delle attività.

Il dottor BONO fa presente che, per ciò che concerne il settore trasporti, si è svolta proprio nella giornata odierna una importante riunione con il Governo e le organizzazioni sindacali in cui è stato possibile fare chiarezza sulla situazione esistente. In particolare, è stato confermato il pieno rispetto degli accordi precedentemente assunti e il Governo ha preso significativi impegni per l'attuazione di investimenti e di attività di sostegno.

I senatori PALUMBO, LARIZZA, SELLA DI MONTELUCE, PIREDDA, PONTONE, TRAVAGLIA e MUNGARI pongono quesiti e richieste di chiarimento ai rappresentanti della Finmeccanica.

Il senatore PALUMBO osserva che gli stabilimenti della Ansaldo trasporti e della Alenia difesa in Campania costituiscono importanti presidi per l'industria del Mezzogiorno. Prende atto con soddisfazione della precisazione del dottor Bono sul pieno rispetto degli impegni assunti per il comparto trasporti e quindi anche del mantenimento della unicità del settore. Sarebbero opportuni però alcuni chiarimenti in ordine agli effetti prodotti dalle perdite subite dalla società controllata americana e, per ciò che concerne il campo della difesa, al tenore dei rapporti con il socio inglese nella gestione industriale. Si chiede, in particolare, se vi sia equilibrio ge-

zionale tra i due soci e se i siti produttivi situati in Campania mantengano invariate le loro missioni.

Il senatore LARIZZA prende atto dei positivi risultati illustrati dai rappresentanti di Finmeccanica e si augura che la linea seguita, anche attraverso contributi di carattere legislativo e finanziario, possa essere portata avanti anche nel futuro.

Per quanto riguarda i nuovi assetti organizzativi del Gruppo, si chiede quale sia l'ambito di autonomia delle singole società rispetto alla *holding*. Chiede, inoltre, chiarimenti sui programmi delle società e in particolare se vi siano problemi per ciò che riguarda il trasporto militare e quale sia la situazione delle alleanze per il settore dello spazio. Più in generale, osserva che gli impegni di Finmeccanica nell'alta tecnologia con significativi investimenti in ricerca e sviluppo dovrebbero essere motivo di esempio anche in altri settori, in cui invece si assiste ad una preoccupante carenza di iniziative.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE chiede quale sia l'entità degli aiuti, incentivi, interventi per la ricerca e lo sviluppo che complessivamente il Gruppo Finmeccanica riceve dal Governo o da altri soggetti pubblici nazionali e internazionali. Sarebbe anche utile, a suo avviso, acquisire una valutazione dei responsabili del Gruppo relativamente alle politiche più efficaci da adottare per lo sviluppo dell'industria spaziale e aeronautica, tenuto conto dei modelli diversi utilizzati nei paesi europei. Chiede, inoltre, notizie in ordine alle prospettive di dismissione della partecipazione del Tesoro in Finmeccanica, nonché sulle ipotesi concernenti l'assetto azionario della società Aermacchi.

Il senatore PIREDDA considera efficace la strategia di alleanze portata avanti da Finmeccanica, specie se interpretata in modo dinamico e finalizzata ad ottenere obiettivi di sviluppo nei diversi campi di interesse. Dopo aver chiesto chiarimenti relativamente alle vicende finanziarie negative della società controllata negli Stati Uniti, si sofferma sulle prospettive di dismissione della partecipazione del Tesoro. Al riguardo, ritiene che occorrerebbe ricercare investitori in grado di interloquire con il *management* e non semplicemente acquirenti a carattere diffuso.

Il senatore PONTONE si richiama alle richieste di chiarimenti e di informazioni già avanzate nel corso dei precedenti interventi. In particolare, chiede notizie sulle prospettive delle aziende situate in Campania della Ansaldo trasporti e della Alenia difesa. Occorrerebbe tener conto, infatti, oltre che dei risultati positivi illustrati nella seduta odierna, anche delle responsabilità delle gestioni trascorse che hanno portato a preoccupanti riduzioni occupazionali e a ristrutturazioni aziendali che hanno pesato soprattutto sui lavoratori. Per tale motivo sarebbe utile procedere ad una audizione anche dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.

Esprime, infine, perplessità sulla strategia di alleanze che comporta, comunque, la cessione di quote di importanti aziende nazionali.

Il senatore TRAVAGLIA ricorda che la Commissione ha affrontato il tema della politica per lo spazio in occasione dell'esame del disegno di legge del Governo sulla navigazione satellitare. Sarebbe utile, in proposito, acquisire informazioni e aggiornamenti dai rappresentanti di Finmeccanica con riferimento alla evoluzione del quadro europeo e al coinvolgimento dell'Italia.

Il senatore MUNGARI fa presente che è stato ulteriormente rinviato l'esame in Commissione del disegno di legge per la istituzione di una Commissione di inchiesta sull'Efim e che sarebbe opportuno acquisire elementi di conoscenza concernenti la fase finale della liquidazione. Chiede, in particolare, quali siano stati i costi delle transazioni intercorse tra gestione liquidatoria Efim e Finmeccanica.

L'ingegner LINA risponde ai quesiti posti dai commissari precisando che nella riorganizzazione del Gruppo si è voluto attribuire alla Finmeccanica il carattere di una *holding* industriale e non meramente finanziaria. Ad essa, quindi, compete la definizione delle strategie generali e di coordinamento, nonché la indicazione per eventuali sinergie. L'implementazione delle strategie aziendali è invece attribuita alle diverse società, tenendo conto delle specificità di ciascun settore e della difficoltà di operare in modo integrato anche con riferimento ad attività solo apparentemente omogenee. L'obiettivo non è, infatti, quello di mantenere l'integrità del Gruppo, quanto quello di sviluppare il più possibile i diversi settori.

Esclude, quindi, che vi siano problemi o conflittualità con i *partners* inglesi nel settore della difesa e precisa che la logica delle alleanze è quella di dar luogo a *joint-ventures* di carattere paritario, in cui sia rigorosamente rispettato l'equilibrio gestionale tra i diversi soci. Ciò vale anche per la Alenia Marconi Systems. Per quanto concerne le prospettive, ribadisce che l'impegno del Gruppo è di realizzare progetti di sviluppo industriale che, naturalmente, dovranno ottenere risultati operativi validi.

Il dottor BONO precisa che Finmeccanica non riceve sovvenzioni pubbliche e che si limita ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalle leggi, oltre che a beneficiare naturalmente degli investimenti e degli incentivi per lo sviluppo.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE precisa di aver rivolto una richiesta di carattere complessivo, non limitata esclusivamente alle sovvenzioni pubbliche, ma all'insieme degli interventi che a vario titolo sono rivolti a vantaggio di settori di interesse per Finmeccanica.

Il dottor BONO si riserva di inviare tutti i dati finanziari relativi alla richiesta testé avanzata. Per quanto concerne la società Aermacchi, fa presente che è in corso una trattativa per l'acquisizione del 75 per cento del pacchetto azionario che attualmente non è posseduto da Finmeccanica.

L'ingegner LINA precisa che per quanto concerne gli investimenti in ricerca e sviluppo, si può quantificare nell'ordine del 70 per cento la quota che viene finanziata direttamente dai committenti, mentre il restante 30 per cento beneficia anche di interventi agevolativi.

Il presidente CAPONI, in considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, propone di concludere lo svolgimento dell'audizione chiedendo ai rappresentanti di Finmeccanica di inviare, nel più breve tempo possibile le risposte alle richieste di chiarimento e di informazione avanzate dai Commissari nel corso della seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

498<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Guerrini.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

### PROCEDURE INFORMATIVE

#### **Interrogazioni**

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione 3-03295, che si riferisce ad alcune modalità di applicazione dei contratti di riallineamento con specifico riferimento al settore agricolo nella regione Puglia che, secondo gli interroganti, presterebbero il fianco a profili di criticità e censura persino sul piano della stessa legalità.

Si evidenzia, sul piano generale, che i contratti di riallineamento sono stati previsti, così come precisato nella normativa di riferimento, per salvaguardare i livelli occupazionali e consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti in zone svantaggiate del territorio nazionale nelle quali il lavoro non dichiarato rappresenta un fenomeno particolarmente grave e si colloca nel contesto di un'economia sottosviluppata.

L'istituto in questione è solo uno degli strumenti attivati dal Governo, negli ultimi tempi, per contrastare l'economia sommersa nella consapevolezza della estrema gravità del fenomeno soprattutto nelle regioni meridionali: è uno strumento che, senza avere pretese taumaturgiche, può concorrere ad affrontare la vastità e complessità del problema per il quale, e di ciò il Governo è ben consapevole, occorrono altri ed ulteriori interventi. Tali interventi si sostanziano nella generale e graduale riduzione del costo del lavoro, nell'istituzione di comitati regionali e provinciali con il compito di analisi dell'incidenza del lavoro irregolare a livello territoriale, di

promozione di collaborazioni e di intese istituzionali, di assistenza alle imprese, oltre che in misure repressive intese a favorire l'accesso al lavoro dichiarato attraverso azioni di vigilanza e controllo.

L'azione di contrasto al lavoro sommerso costituisce senza dubbio un'assoluta priorità nell'azione di Governo. Ciò in considerazione delle gravi conseguenze che il lavoro irregolare comporta sui diritti dei lavoratori, sulla normativa previdenziale e fiscale e sotto il profilo della sicurezza nonché per quanto attiene alla stessa parità concorrenziale tra le imprese.

È evidente, quindi, che la diffusione dell'istituto non può che rivestire, nel suo corretto utilizzo, un significato positivo ed anzi si ricorda come il Governo abbia recentemente, dopo un difficile negoziato con l'Unione Europea, ottenuto l'autorizzazione ad incrementare la convenienza dell'emersione attraverso l'introduzione di agevolazioni contributive.

In tale generale quadro le perplessità manifestate dai senatori interroganti attengono, quindi, ad un uso distorto dei contratti in questione, che li trasformano da strumento di regolarizzazione a fattore di mera convenienza economica ovvero a strumento di ingresso sul mercato.

Al riguardo, occorre tenere presente che il legislatore ha inteso demandare all'autonomia delle parti contraenti, ovviamente nel rispetto della normativa in materia, la realizzazione del contratto di riallineamento: pertanto, il primo soggetto interessato al controllo dovrebbe essere l'organizzazione sindacale. L'accertamento, da parte dei competenti uffici del Ministero, di eventuali irregolarità può avvenire solo in un momento successivo, poiché le direzioni provinciali del lavoro, presso le quali sono depositati i contratti, non sono autorizzate ad entrare nel merito degli stessi per ciò che concerne validità ed efficacia. Con riferimento alla situazione rappresentata nell'atto ispettivo in corso di svolgimento, si è provveduto ad informare i competenti uffici per effettuare, in tempi brevi, i necessari accertamenti sui cui risultati il Governo si dichiara sin da ora disponibile a riferire, appena noti gli esiti.

Nel dichiararsi soddisfatto, il senatore BATTAFARANO prende atto della dettagliata risposta alla sua interrogazione, finalizzata ad evidenziare un'interpretazione distorta della normativa in materia di riallineamento. In particolare, le informazioni fornite dal Sottosegretario sull'impegno degli organi pubblici preposti alla vigilanza e al controllo sono rassicuranti. È evidente, d'altra parte, che il contratto di riallineamento è solo uno degli istituti da attivare per favorire l'emersione del lavoro illegale, e ad esso dovranno aggiungersi gli altri strumenti alla cui predisposizione il Governo sta lavorando con solerzia.

Il sottosegretario GUERRINI risponde quindi all'interrogazione n. 3-04083, ricordando che la legge n. 421 del 1992 ha affrontato il tema del lavoro usurante rinviando ad un successivo decreto la definizione dei criteri e delle modalità con cui inserire il lavoro usurante stesso in un nuovo ordinamento previdenziale. All'epoca, come è

noto, ferveva il dibattito che portò, tre anni dopo, all'approvazione della cosiddetta legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto, tra l'altro, l'equiparazione dei trattamenti tra pubblico e privato, l'abbattimento delle pensioni di anzianità, l'innalzamento dell'età pensionabile e l'introduzione del sistema contributivo per calcolare la misura dei trattamenti.

Come è noto, secondo tale sistema la misura della pensione viene stabilita in base al totale dei contributi versati nel periodo lavorativo ripartiti in arco di tempo calcolato sulla differenza tra l'età all'atto del pensionamento e la lunghezza media della vita. Al metodo contributivo vengono assoggettati per i periodi dal gennaio 1996 in poi, tutti i lavoratori che all'entrata in vigore della riforma avevano un'anzianità contributiva di servizio utile inferiore ai 18 anni. Tutti gli altri restano nel sistema retributivo, vale a dire con la pensione calcolata in base all'ultima retribuzione. Va anche detto che dal 1° gennaio 2001 i lavoratori già assoggettati in parte al sistema contributivo potranno scegliere di aderirvi per la totalità degli anni di lavoro già svolti.

È in questo quadro di riforma socio-economica che viene posto il tema del lavoro usurante. Il principio ispiratore è stato quello di assecondare la nascita di un nuovo sistema previdenziale nel quale le regole siano più uniformi e le prestazioni previdenziali siano più direttamente collegate alle contribuzioni versate. Di fatto c'è una revisione delle prestazioni adottata nell'ottica di un necessario riequilibrio nei bilanci previdenziali, tra contribuzioni raccolte e prestazioni erogate, divenuto necessario per corrispondere all'allungamento medio della vita e al corrispondente aumento dei costi del sistema previdenziale.

Per sopperire a questa nuova situazione si rende necessaria inoltre l'istituzione di un sistema pensionistico integrativo che, purtroppo, a distanza di cinque anni dalla riforma del 1995 ancora non riesce ad affermarsi con chiarezza.

L'armonizzazione dei trattamenti tocca anche i numerosi regimi particolari presenti nel panorama pensionistico del nostro paese, ipotizzando effetti perequativi e di omogenizzazione in molti trattamenti particolari. La stessa legislazione riconosce però il diritto ad un trattamento differenziato per il lavoro usurante.

Ed appunto l'11 agosto del 1993 venne emanato uno specifico provvedimento, il decreto legislativo n. 374, con il quale venivano considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psico-fisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee.

Come si vede in questa definizione è già implicita la scelta di adottare un criterio selettivo per individuare il lavoro particolarmente usurante. Considerando che in quasi tutte le attività lavorative è infatti presente un fattore ordinario di usura, la scelta fatta è quella di garantire la platea di quei lavoratori più esposti degli altri. In questa logica, è stata poi introdotta un'ulteriore garanzia per la soglia ancor più elevata dei lavori maggiormente usuranti.

Nel decreto del 1993 vengono definite le attività particolarmente usuranti, incluse in una specifica tabella, suscettibile di essere modificata, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali. Nello stesso decreto viene stabilito l'abbassamento del limite di età pensionabile nella misura di 2 mesi per ogni anno svolto nell'attività particolarmente usurante, fino ad un massimo di cinque anni: in sostanza, dopo trent'anni di lavoro particolarmente usurante si ha diritto ad un abbassamento di cinque anni del limite di età, che passerebbe quindi da 65 a 60 per gli uomini e da 60 a 55 per le donne.

Con la legge n. 335 è stato riconfermato il principio del diritto al riconoscimento del lavoro usurante, rafforzando però il ruolo delle parti sociali nel processo di identificazione di tali tipologie lavorative. Si prevede infatti che la definizione delle mansioni particolarmente usuranti avvenga non sentite le parti sociali, come affermava la norma precedente, ma su loro proposta congiunta. La legge n. 335 individua, inoltre, mansioni nelle quali è maggiore la gravità dell'usura e per le quali il limite di anzianità contributiva è ridotto fino ad un massimo di 2 anni. Stabilisce, anche, che coloro che sono nel sistema contributivo potranno optare tra una riduzione del periodo lavorativo o una supervalutazione della contribuzione maturata, e prevede infine che a partire dal 1996 vengano stanziati 250 miliardi all'anno per finanziare l'istituto previdenziale dei lavori maggiormente usuranti.

Le competenze per l'attuazione della normativa venivano poi demandate alle parti sociali e ad un Comitato tecnico-scientifico insediato presso il Ministero del lavoro. Un primo risultato è stato raggiunto con l'emana-zione del Decreto Ministeriale del 19 maggio 1999, con il quale sono definiti i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti e delle relative aliquote contributive, da definire in relazione ai maggiori oneri derivanti dalla normativa vigente, oneri, evidentemente, da ripartire tra le parti e da porre parzialmente a carico della fiscalità generale. Il decreto del maggio 1999 individuava otto criteri per la definizione delle mansioni particolarmente usuranti: l'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile; la prevalenza della mansione usurante; la mancanza di possibilità di prevenzione; la compatibilità fisico-psichica in funzione dell'età; l'elevata frequenza degli infortuni con particolare riferimento alle fasce di età superiore ai 50 anni; l'età media della pensione di invalidità; il profilo ergonomico; l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

Nell'ambito di tali criteri vengono definiti i lavori e le mansioni maggiormente usuranti che nello stesso decreto sono così individuati: lavori in galleria, cava o miniera, con mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; lavori nelle cave, con mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; lavori nelle gallerie, con mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature, con mansioni che espon-

gono ad alte temperature quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; lavorazione del vetro cavo, con mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; lavori espletati in spazi stretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione, e manutenzione navale, con mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; lavori di asportazione dell'amianto, con mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

A queste mansioni è riconosciuto – con un intervento dello Stato che contribuisce fino al 20 per cento agli oneri che ne deriveranno – un abbattimento fino a un massimo di due anni del limite di anzianità contributiva. Questo abbattimento è cumulabile con l'abbassamento del limite di età, previsto fino ad un massimo di cinque anni, per i lavori particolarmente usuranti.

Si può dire che con il decreto del 19 maggio 1999 si attua la prima parte della legislazione sul lavoro usurante almeno per quanto riguarda quello maggiormente usurante. Restava però da definire l'aspetto socialmente e politicamente più impegnativo di tutta la materia: l'individuazione dei lavoratori ai quali riconoscere la protezione sociale di un trattamento previdenziale compensativo della natura usurante del lavoro da essi svolto. Il quadro normativo di riferimento prevede la necessità di un riconoscimento contrattuale – quindi con un accordo tra le parti – e l'obbligo di calcolare gli oneri previdenziali di questi riconoscimenti da porre a carico delle parti sociali.

Il compito di formulare una proposta è stato affidato ad un Comitato tecnico-scientifico insediato presso il Ministero del lavoro, presieduto dal professor Michele Lepore, dell'Università La Sapienza di Roma.

Nel corso dei lavori, il Comitato si è trovato nella necessità di chiedere e ottenere per tre volte la proroga del termine di cinque mesi, assegnato dalla legge per lo svolgimento delle sue attività: nello scorso mese di luglio, lo stesso sottosegretario Guerrini ricorda di avere deciso di fissare per il 4 ottobre la data ultimativa per la conclusione dei lavori. In tale data il Comitato ha ultimato i suoi lavori riconfermando l'opportunità di individuare non tanto un elenco di categorie o di mestieri, quanto un metodo che consentisse di stabilire il più oggettivamente possibile quando e in che misura un lavoro può ritenersi particolarmente usurante. Una scelta da condividere, non fosse altro che per evitare una competizione impropria tra lavori e mestieri, che si era già prefigurata con tutta l'evidenza durante l'intero periodo di studio del Comitato, con le ricorrenti richieste di singole categorie intese ad ottenere l'inclusione nel novero delle attività usuranti.

Entrando nel merito delle scelte fatte dal Comitato, esse possono così riassumersi: in primo luogo sono stati riconfermati gli otto criteri di individuazione dei fattori di usura, secondo le indicazioni del decreto del 19

maggio 1999, ed accettati all'unanimità, come pure per il resto del lavoro, da tutti i componenti della Commissione tecnico-scientifica: l'unanimità che ha connotato lo svolgimento dell'attività del Comitato è un fatto da rimarcare, e testimonia della serietà e competenza con la quale è stato condotto il lavoro. In secondo luogo, gli otto fattori sono a questo punto messi in relazione reciproca fra loro con una serie di coefficienti, che potrebbero essere definiti di importanza, e che consentono di rispondere in modo ponderato alle domande, ad esempio, attinenti al peso dell'esposizione ad agenti chimici rispetto all'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile. Si è poi definito un criterio per valutare quanto ciascun fattore è presente nella attività lavorativa presa in esame. Il metodo di valutazione prescelto è detto del differenziale semantico. Si tratta di un metodo molto usato nelle ricerche sociali, che analizza la presenza di un fattore, di un evento, di una realtà, rilevandone la frequenza per categorie descrivibili con termini qualitativamente semplici del tipo: sempre-mai; raramente-spesso; oppure tutto-niente; poco-tanto. Questa griglia di fattori e la scelta di un metodo per valutarli possono essere assimilati ad una bilancia con la quale è possibile pesare il lavoro di tutti. È chiaro che anche il metodo di pesatura dovrà essere oggettivamente rigoroso se si vuole raggiungere un risultato di equità sociale. Un'estensione impropria del riconoscimento del lavoro usurante, oltre a configurarsi come un ingiustificato privilegio, farebbe venire meno il fine ultimo per il quale è stato previsto questo istituto previdenziale.

Con la conclusione dei lavori della Commissione tecnico-scientifica, può considerarsi terminata la fase di studio e può avere inizio finalmente la fase di attuazione del riconoscimento previdenziale. Questa fase apre una serie di problemi politici ed amministrativi che vanno risolti con chiarezza e trasparenza:

il primo è quello, come si è già detto, di un'applicazione rigorosa e socialmente equa;

il secondo è quello relativo alla ripartizione dei maggiori oneri contributivi. Le stime elaborate dalla Commissione prevedono un aggravio di costi per ogni soggetto interessato al riconoscimento degli oneri contributivi di ciascun anno durante il quale viene svolta l'attività riconosciuta particolarmente usurante pari al 4,9 per cento per i lavori dipendenti; al 3 per cento per i coltivatori; al 3,7 per cento per gli artigiani; al 3,5 per cento per i commercianti.

Queste cifre sono riportate a titolo puramente esemplificativo, per introdurre un'altra valutazione, politicamente più significativa, secondo la quale l'onere contributivo diventerebbe dello 0,4 per cento se fosse posto a carico dell'intera platea del mondo del lavoro.

Una simile scelta ha un fondamento etico e un contenuto di forte solidarietà, che la iscrive di diritto nell'elenco delle scelte possibili, ma contiene però una controindicazione, consistente nel fatto che contribuendo tutti i lavoratori e tutte le imprese e tutte nella stessa misura, verrebbe sicuramente meno l'elemento frenante rappresentato dall'accollo di

una contribuzione maggiorata per ottenere il riconoscimento di un beneficio previdenziale. È questo è un pericolo che può iscriversi anch'esso di diritto nell'elenco di quelli da evitare. Altro elemento politico rilevante è la retroattività della computabilità dell'attività lavorativa svolta in mansioni usuranti, ai fini del riconoscimento previdenziale. Il processo legislativo avviatosi nel 1992 dovrebbe concludersi con l'emanazione del decreto che farà entrare in vigore «la bilancia» per pesare il lavoro particolarmente usurante. Con tale atto dovrebbe essere compiutamente definita la distinzione di merito e di metodo nella classificazione delle varie realtà lavorative che risultano articolate secondo quella che era stata la volontà del legislatore in lavori particolarmente usuranti e maggiormente usuranti.

Da questa classificazione discende anche una priorità, relativa alla necessità di rendere immediatamente agibili le condizioni per consentire ai lavoratori che svolgono mansioni maggiormente usuranti di avvalersi delle maggiorazioni previsti per l'anzianità contributiva maturata e il correlato abbassamento del limite di età. È stato chiesto agli istituti di previdenza competenti di individuare l'ampiezza della platea dei lavoratori interessati a tali riconoscimenti per verificare l'entità degli oneri prevedibili e impegnare le risorse finanziarie conseguentemente necessarie. Il decreto del maggio 1999 ha infatti individuato sia i lavori sia le mansioni maggiormente usuranti e quindi la platea degli aventi diritto è giuridicamente definita e concettualmente circoscritta. Altrettanto definito è il contributo da parte dello Stato che può giungere fino al 20 per cento degli oneri contributivi, e il tetto massimo di spesa fissato in 250 miliardi annui.

Una valutazione quantitativa della platea dei lavoratori destinatari del peculiare trattamento previdenziale è l'ultimo fattore – ma anche quello da cui non si può prescindere – da stimare per corrispondere alle giuste aspettative di quanti svolgono attività della cui onerosità nessuno può dubitare. Si deve tener conto che fino ad ora per nessuno di questi lavoratori si è proceduto al versamento delle maggiorazioni contributive previste per compensare la riduzione degli anni utili ad acquistare il diritto alla pensione. Inoltre, definire l'efficacia di tali riconoscimenti significa stabilirne anche la decorrenza. Anche per questo aspetto è necessario risolvere alcune contraddizioni. Non vi è dubbio infatti che riconoscere con una norma giuridica la qualità maggiormente usurante di un lavoro e di una mansione rafforza l'aspettativa di un lavoratore che sta svolgendo quella mansione e quel lavoro da molti anni affinché essa gli sia riconosciuta a partire da quando ha iniziato a svolgerli. Il fatto però che non vi sia stato adeguato accantonamento contributivo maggiorato e l'impossibilità di corrispondervi ora per allora, crea una difficoltà praticamente insormontabile.

Altra cosa è circoscrivere la retroattività agli ultimi sette anni. Gli oneri previdenziali diventano più agevolmente sostenibili; le compensazioni previdenziali sono circoscritte alle maggiorazioni maturate nell'arco di un settennio e sono comunque sufficienti a consentire il diritto alla pensione di anzianità a quei lavoratori ultracinquantenni verso i quali è doverosa una risposta che non può più essere rinviata.

Per realizzare questo obiettivo le risorse pubbliche stanziare potrebbero anche essere utilizzate superando il limite del 20 per cento, fermo restando il tetto di spesa, in relazione alla platea dei lavoratori interessati.

Lo stanziamento dei 250 miliardi al momento disponibili a partire dal bilancio dell'anno in corso può ritenersi sufficiente per una manovra di primo impatto con la normativa sul lavoro maggiormente usurante, le cui condizioni di agibilità giuridica sono definite dal maggio 1999.

È chiaro però che per dare continuità nel tempo e all'intera platea dei potenziali aventi diritto, ai benefici previsti, si rende necessario lo stanziamento di una cifra non inferiore ai 250 miliardi annui a partire dal 2001, impegnandola concretamente di anno in anno per finanziare il concorso dello Stato al riconoscimento per il lavoro maggiormente usurante dei relativi accantonamenti contributivi. Occorre infine di procedere con immediatezza alla raccolta contributiva da porre a carico – nella misura che risulterà condivisibile – delle parti sociali, per costituire la riserva finanziaria che darà copertura ai trattamenti previdenziali previsti per i lavori particolarmente usuranti.

In conclusione, il Sottosegretario sottolinea la ferma intenzione del Governo di dare attuazione all'intero dispositivo normativo sul lavoro usurante, valutando anche la possibilità di inserire una norma specifica nella legge finanziaria per il lavoro maggiormente usurante, nei termini cui si è accennato in precedenza. Fin dai prossimi giorni, il lavoro del Comitato sarà sottoposto rapidissimamente al parere delle parti sociali ai massimi livelli, con ciò intendendosi le Segreterie confederali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro.

Saranno sentiti infine gli Enti assicurativi e previdenziali competenti.

Il senatore MANZI si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, segnalando però una certa lentezza nell'attuazione della normativa e raccomandando un uso tempestivo delle risorse pubbliche disponibili.

Il senatore BATTAFARANO fa presente di aver recentemente presentato un'interrogazione di contenuto identico a quella testé trattata.

Il PRESIDENTE, preso atto della precisazione del senatore Battafarano, avverte che lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è concluso.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE propone di segnalare alla Commissione bilancio la necessità di sollecitare il Governo affinché siano trasmesse le relazioni tecniche richieste ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento su alcuni disegni di legge all'esame della Commissione.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

IL PRESIDENTE avverte che, in relazione alla data della votazione finale sul disegno di legge costituzionale n. 4089, di modifica del titolo V della seconda parte della Costituzione, è possibile che si debba decidere l'annullamento della missione prevista per partecipare, con una delegazione della Commissione, alla Conferenza delle Commissioni parlamentari europee sulle pari opportunità, che dovrebbe aprirsi a Berlino il 17 novembre. In tale caso, egli invierà una lettera alla Presidente della competente Commissione del Bundestag, per informare del sopravvenuto impedimento e confermare comunque l'adesione all'iniziativa. La decisione definitiva sarà comunque assunta alla luce delle determinazioni che verranno adottate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocata per la mattinata di domani, nella quale, probabilmente, verranno adottate anche decisioni in merito all'avvio della sessione di bilancio. I componenti della Commissione saranno in ogni caso tempestivamente avvertiti.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

**359<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4720) *Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 novembre scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta di ieri si era deciso, in attesa della comunicazione del parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti, di illustrare questi ultimi, ed erano stati illustrati gli emendamenti fino al n. 3.54.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 3.55 (l'emendamento, come i successivi, è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 14 novembre 2000).

L'emendamento in questione intende risolvere il grave problema del destino del personale della società Ospedale San Raffaele di Roma. Indubbiamente si tratta di un intervento particolare nell'ambito di un disegno di legge di portata generale; tuttavia la gravità della situazione – pur certamente non unica in Italia, si pensi alla vicenda delle Case di cura riunite di Bari – giustifica l'inserimento di questa disposizione nel disegno di legge in esame.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 3.56 si dà per illustrato.

Il senatore COZZOLINO rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.57.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 3.58 rilevando la necessità che le modalità di assunzione tengano conto delle caratteristiche specifiche richieste al personale di ricerca degli Istituti.

Il relatore CAMERINI illustra l'emendamento 3.59, che intende dare risposta in maniera più completa alle esigenze testé prospettate dal senatore Tomassini.

Il senatore TOMASSINI ritira gli emendamenti 3.60 e 3.61, in quanto già recepiti dall'emendamento 3.59 proposto dal relatore.

Il senatore COZZOLINO rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.62.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 3.63 si dà per illustrato.

La senatrice BERNASCONI illustra l'emendamento 3.64 osservando che l'elevata professionalità di tutte le categorie di dipendenti degli IRCCS giustifica che sia estesa anche al personale non laureato la disciplina richiamata dal terzo periodo del comma 6 dell'articolo 3.

Il relatore illustra l'emendamento 3.65.

Il senatore TOMASSINI ritira l'emendamento 3.66, in quanto assorbito da quello del relatore ed illustra gli emendamenti 4.1 e 4.2, cui il senatore Cozzolino aggiunge la propria firma.

Il senatore Tomassini illustra quindi i seguenti ordini del giorno:

0/4720/1/12

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4720 recante «Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

considerando che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti specificamente preposti a sviluppare ricerca e cura a carattere scientifico;

considerando che l'Università è istituzione sede primaria della ricerca;

considerando che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nell'ambito delle caratteristiche scientifiche specificamente proprie, sono enti riconosciuti idonei per i compiti e le finalità didattiche universitarie;

considerando che l'Università, mediante la propria organizzazione per Facoltà, in particolare ma non esclusivamente quella di Medicina e Chirurgia e per Dipartimenti è tenuta ad assicurare attività didattica e formativa anche nel settore sanitario;

sottolineando la pressante opportunità e la ragionevolezza di armonizzare, ottimizzare ed organizzare in modo sinergico le risorse e le competenze umane, tecnologiche, strutturali dell'Università e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,

impegna il Governo:

a far sì che si stabilisca un coordinamento ed integrazione tra le Università, con riferimento particolare ma non esclusivo alla Facoltà di Medicina e Chirurgia ed il sistema degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico esistenti sul territorio nazionale».

0/4720/2/12

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4720 recante «Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

premesso che:

l'articolo 2 del presente provvedimento demanda la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ad uno o più regolamenti, emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

impegna il Governo:

in sede di attuazione a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti in conformità ai requisiti di accreditamento propri di tutte le altre strutture ospedaliere».

Il relatore CAMERINI esprime il parere sugli emendamenti presentati. In primo luogo, per quanto riguarda le proposte di modifica della denominazione di IRCCS presentate rispettivamente dai senatori Monteleone e Tomassini all'articolo 1 e conseguentemente al titolo del disegno di legge, ritiene preferibile la denominazione «Istituti di ricerca biomedica», proposta dal senatore Tomassini con gli emendamenti TIT. 2 e 1.2

Si dichiara poi contrario agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

Il parere del Governo è conforme.

Il relatore CAMERINI si esprime quindi sugli emendamenti all'articolo 3, avvertendo che il suo parere è contrario non solo per quelli che appaiono nel merito non condivisibili, ma anche per quelli che introducendo modifiche, seppure opportune, di carattere nominalistico o marginale, rischiano di ritardare inutilmente l'approvazione del disegno di legge.

Il parere è pertanto contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25 e 3.26.

Il parere è invece favorevole sull'emendamento 3.28, mentre il 3.27 era stato ritirato.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 e 3.39.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.41, 3.42, 3.44, 3.46, 3.47, 3.48, 3.51, 3.52, 3.53 e 3.54, egli ritiene che essi possano essere di fatto assorbiti dagli emendamenti del relatore 3.40 e 3.45.

Circa l'emendamento 3.43, egli ritiene preferibile la formulazione adottata dall'emendamento 3.45; infine quanto agli emendamenti 3.49 e 3.50 ritiene di poterne accogliere il contenuto modificando l'emendamento 3.45 nel senso di aggiungere alle parole: «dipendenti da enti pubblici di ricerca» le altre: «ed assistenza».

Il parere è altresì contrario all'emendamento 3.55.

Gli emendamenti 3.56, 3.57, 3.58 e 3.62 possono ritenersi ricompresi nell'emendamento 3.59 del relatore, mentre gli emendamenti 3.60 e 3.61 sono stati ritirati.

Il parere è altresì contrario per gli emendamenti 3.63 e 3.64.

Il parere del sottosegretario FUMAGALLI CARULLI è conforme a quello del relatore ad eccezione che per gli emendamenti 3.5 e 3.28 per i quali si rimette alla Commissione.

Il parere del Relatore e del Governo è contrario anche sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI, conforme il relatore, si dichiara disponibile ad accettare come raccomandazione l'ordine del giorno n. 1, mentre il parere sull'ordine del giorno n. 2 è contrario.

In attesa del parere della Commissione bilancio, il presidente CARELLA sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,15.*

Il senatore Roberto NAPOLI fa presente che la Commissione programmazione economica bilancio, ai cui lavori egli ha testé partecipato, ha deciso di rinviare l'espressione del parere apparendo opportuna l'acqui-

sizione di ulteriori elementi di valutazione sia da parte del Ministro del tesoro che da parte del Ministro della sanità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CARELLA avverte che la seduta già prevista per le ore 8,30 di domani, giovedì 16 novembre 2000, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul sistema sanitario**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

**87ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PIANETTA**

*Intervengono il professor Gerardo Martinelli, direttore del Servizio anestesia e rianimazione del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna e il professor Salvatore Montanini, presidente della Società italiana anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente PIANETTA informa che per l'odierna seduta, nel corso della quale avrà luogo l'audizione dei professori Gerardo Martinelli e Salvatore Montanini, nell'ambito del filone di inchiesta sull'organizzazione della rete dei servizi di rianimazione sul territorio nel quadro della tematica sui trapianti, sono state disposte, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, la redazione e la pubblicazione del resoconto stenografico.

**Audizione, nell'ambito del filone di inchiesta sull'organizzazione della rete dei servizi di rianimazione sul territorio nel quadro della tematica sui trapianti, del professor Gerardo Martinelli, direttore del Servizio anestesia e rianimazione del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, e del professor Salvatore Montanini, presidente della Società italiana anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva**

Il presidente PIANETTA rivolge un saluto di benvenuto al professor Martinelli e al professor Montanini e li invita a svolgere una relazione introduttiva sull'argomento all'ordine del giorno.

Il professor MARTINELLI fa presente inizialmente come il problema della insufficienza dei posti letto nei reparti di rianimazione, sia intensiva che sub-intensiva, sia ormai da anni ben noto ed abbia costituito oggetto di una specifica indagine conoscitiva svolta nel 1996 da una commissione tecnica della Consulta permanente sui trapianti. Tale indagine ha fornito, Regione per Regione, un quadro della situazione esistente: sono stati censiti, a fronte di una popolazione di oltre 57 milioni di abitanti, 2500 posti letto di rianimazione e circa 250 posti letto di terapia post-intensiva, distribuiti in 321 ospedali. Questi dati hanno mostrato che la rete ospedaliera italiana è ben distante dal livello ottimale dei posti letto per pazienti acuti nei reparti di terapia intensiva, pari al 3 per cento del totale: la situazione è resa ancor più grave dall'insufficienza dei posti letto in terapia post-intensiva, la quale comporta un'impropria utilizzazione dei letti di rianimazione per il trattamento di pazienti post-chirurgici.

Il professor Martinelli rileva quindi che il progetto elaborato dalla citata commissione per il complessivo potenziamento dei reparti di rianimazione comporta un costo finanziario, pari a 1.500 miliardi, difficilmente sostenibile. Pertanto, per rispondere alle pressanti esigenze di soddisfare la domanda di trattamento di pazienti acuti e nello stesso tempo di creare le condizioni per un incremento dell'attività trapiantologica, appare opportuno da un lato procedere al rafforzamento dei reparti di terapia post-intensiva, con un conseguente decongestionamento delle rianimazioni generali, e dall'altro lato potenziare i reparti di rianimazione neurochirurgica, anche in vista dell'implemento dei prelievi di organo. Tali interventi non comportano una spesa eccessiva, tanto che nel settembre 1996 il Ministero della sanità accolse il progetto ed annunciò che lo avrebbe inserito nella successiva legge finanziaria; tuttavia ciò non si è ancora verificato.

Infine, il professor Martinelli sottolinea il grave divario attualmente esistente nelle donazioni di organo tra le varie parti del Paese: mentre infatti Regioni come l'Emilia Romagna, grazie alla organizzazione disegnata dalla legge regionale e alla istituzione del coordinatore locale per i trapianti, hanno raggiunto 30 donazioni per milione di abitanti, nelle Regioni a sud di Roma le donazioni per milione di abitanti non raggiungono le 10 unità.

Prende quindi la parola il professor MONTANINI, il quale ribadisce come, rispetto al numero delle donazioni, la situazione italiana sia fortemente differenziata tra il Nord (dove in media si registrano 20 donazioni per milione di abitanti), il Centro (13,8 donazioni) e il Sud (5 donazioni). Nel concordare con il professor Martinelli sull'esigenza di procedere ad un incremento dei posti letto di terapia post-intensiva, non ritiene invece opportuno limitare ai soli reparti di rianimazione neurochirurgica l'intervento di potenziamento: si tratta piuttosto di affrontare complessivamente la grave carenza e l'inadeguata distribuzione sul territorio dei posti letto di rianimazione.

Il professor Montanini si sofferma quindi sulle cause della situazione esistente, indicando come principale l'insufficienza degli organici, soprat-

tutto per quanto riguarda i medici anestesisti. Tenendo presente tale dato, appare indispensabile procedere ad un aumento delle borse di studio per gli specializzandi in rianimazione e anestesia; è inoltre necessario migliorare le strutture e le apparecchiature dei reparti di rianimazione. Per quanto specificamente attiene alla tematica dei trapianti, è urgente istituire il coordinatore locale in tutte le Asl interessate, anche in considerazione del ruolo strategico che tale figura riveste nei rapporti con le famiglie ai fini dell'espressione del consenso alla donazione, ancora necessario nelle more della compiuta applicazione della legge n. 91 del 1999. Infine, è sicuramente opportuno incrementare le borse di studio per la formazione dei medici rianimatori, con particolare riferimento alle problematiche trapiantologiche.

Il presidente PIANETTA, ringraziati i professori Martinelli e Montanini, dichiara aperto il dibattito.

Prende la parola il senatore DI ORIO, il quale ricorda come sin dal 1994, quando mosse i primi passi il disegno di legge che sarebbe divenuto poi la legge n. 91 del 1999, si dovette prendere atto che il problema fondamentale nel settore dei trapianti era costituito dal divario esistente tra il Nord e le altre Regioni italiane, ed in particolare quelle meridionali. Era questo, al di là delle problematiche connesse alle modalità di manifestazione del consenso alla donazione, il vero punto dolente della realtà italiana, dovuto alla grave carenza dei reparti di rianimazione esistente negli ospedali del Centro-Sud. Opportunamente la legge di riforma ha scelto di puntare su un sistema nazionale dei trapianti che prevede una equilibrata distribuzione dei centri nelle varie Regioni, rifiutando invece l'opzione, che pure era stata autorevolmente avanzata, di rinunciare allo sviluppo di una rete trapiantologica nel Mezzogiorno, giudicandone irrecuperabile il ritardo.

Ora – continua il senatore Di Orio – approvata la legge n. 91, che è da giudicare un'ottima legge, la sfida da raccogliere è quella di dotarla di tutti gli strumenti necessari per una corretta e completa applicazione. In questa prospettiva il contributo fornito dal professor Martinelli e dal professor Montanini è certamente importante e sono del tutto condivisibili le proposte volte al rafforzamento dei reparti di rianimazione, soprattutto negli ospedali del Mezzogiorno. Per il Gruppo dei Democratici di Sinistra rappresenta pertanto un'esigenza prioritaria quella di impegnare il Parlamento e il Governo a reperire le risorse finanziarie necessarie per realizzare tali interventi, nella convinzione che il ritardo che affligge il Sud non è determinato da cause culturali ma da una carenza strutturale della rete ospedaliera.

Il senatore DE ANNA, ringraziati i professori auditi per le relazioni che hanno chiaramente evidenziato i punti fondamentali del problema in esame, chiede al professor Martinelli quali siano i tempi prevedibili, una volta reperite le risorse finanziarie necessarie per realizzare il progetto

di potenziare i reparti di rianimazione neurochirurgica, per conseguire un incremento delle donazioni tale da portare a livelli europei anche le Regioni meridionali. Il senatore De Anna – preso atto che nella situazione presente il Ministero della sanità continua a concedere autorizzazioni a nuovi centri di trapianto in assenza di un sufficiente coordinamento – chiede poi al professor Montanini se ritenga preferibile puntare in prospettiva su una rete di centri diffusa sul territorio oppure su un numero limitato di centri in grado di effettuare tutti i tipi di trapianto.

La senatrice BERNASCONI richiama l'attenzione sul fatto che, essendo ormai la sanità quasi completamente regionalizzata, il vero e corretto confronto sui temi in esame deve essere effettuato Regione per Regione. Al riguardo ricorda che più volte nelle ultime manovre finanziarie è stato espresso il vincolo di destinare in via prioritaria i fondi messi a disposizione della sanità per il rafforzamento dei reparti di rianimazione e fa presente che nella legge finanziaria ora all'esame del Parlamento è previsto un incremento delle risorse per l'applicazione della legge sui trapianti, in ordine alle quali appare sicuramente opportuna una destinazione prioritaria per l'istituzione dei coordinatori locali.

La senatrice Bernasconi si dichiara poi d'accordo con il professor Montanini nel ritenere preferibile procedere al rafforzamento complessivo delle rianimazioni e dei reparti post-intensivi, mentre per quanto concerne la carenza degli anestesisti l'interlocutore di riferimento al fine di incrementare le borse di studio per le scuole di specializzazione non può che essere l'università. Da ultimo la senatrice Bernasconi, anche alla luce delle differenze concernenti il numero di prelievi di organo che si registrano tra i vari ospedali anche nelle Regioni settentrionali, esprime la preoccupazione che tale andamento possa trovare spiegazione alla luce delle responsabilità di tipo penale che la citata legge n. 91 ha previsto per il personale medico che procede al prelievo di organo.

Il senatore MONTELEONE, ringraziati i professori Martinelli e Montanini, evidenzia come un'organica applicazione della legge di riforma sui trapianti – la quale contiene in sé la possibilità di far compiere al Paese un vero salto di qualità, in particolare sotto il profilo culturale e dell'informazione – richieda la soluzione di tre ordini di problemi: è infatti in primo luogo indispensabile rafforzare nelle Regioni più deboli il sistema dei servizi sanitari che presenta evidenti e gravi carenze, con particolare riferimento ai settori anestesiologicalo e radiologico, le quali determinano – come da lui posto in luce ormai da anni – ricadute negative sul complessivo funzionamento degli ospedali. Occorre poi realizzare a livello regionale una efficace programmazione, giacché questa rappresenta un passaggio cruciale per l'applicazione della legge n. 91 e in generale per ogni intervento nel comparto sanitario. Infine, come è già stato sottolineato, è indispensabile trovare con la massima tempestività adeguate risorse finanziarie.

Il senatore BRUNI – dopo aver rilevato che la manifestazione di volontà rappresenta un punto nodale della legge n. 91 del 1999 che sarebbe stato possibile migliorare ma che, forse opportunamente, non è stato ulteriormente modificato per consentire finalmente il varo della riforma – ritiene che il ritardo accusato dal Mezzogiorno sui trapianti sia causato certamente da una carenza di carattere organizzativo e strutturale, ma anche da una perdurante differenza di atteggiamento culturale rispetto alla donazione di organi. In ordine poi ad un quesito formulato dal senatore De Anna, ritiene preferibile potenziare i centri di trapianto esistenti piuttosto che aumentarne il numero, pur restando fermo che tali centri devono essere ubicati nelle aree in cui si registra un elevato numero di donazioni.

La senatrice Carla CASTELLANI osserva che il contributo fornito dal professor Martinelli e dal professor Montanini consolida la diagnosi formulata in ordine al divario tra le varie parti del Paese in tema di trapianti. Senza dubbio la legge di riforma avrebbe potuto prevedere modalità applicative più semplici; oggi tuttavia occorre adottare un atteggiamento pragmatico ed in questa prospettiva appaiono sostanzialmente condivisibili le proposte avanzate dal professor Martinelli. Giacché la carenza di medici anestesisti è presente in tutte le Regioni, è da ritenere che essa non sia la causa principale del richiamato ritardo, che è invece da individuare nella scarsa diffusione dei reparti di rianimazione nel centro-sud del Paese. È pertanto necessario rendere più capillare la rete delle rianimazioni, sia per ragioni sanitarie di ordine generale sia con riferimento specifico all'attività di trapianto; occorre inoltre utilizzare in modo più appropriato i posti letto delle rianimazioni, nei quali trovano attualmente ricovero anche pazienti post-chirurgici o addirittura lungo degenti. Da ultimo la senatrice Castellani richiama l'attenzione sull'esigenza di provvedere in modo più adeguato alla formazione del personale sanitario impegnato nell'attività trapiantologica.

Prende la parola il senatore CAMERINI, il quale chiede se esistano dati statistici sui ricoveri inappropriati nei reparti di rianimazione, ed inoltre quali interventi siano opportuni al fine di potenziare le scuole di specializzazione nei settori che presentano le più gravi carenze. Domanda quindi se i dati raccolti dalla commissione di cui ha fatto parte il professor Martinelli confortino l'ipotesi secondo la quale le carenze strutturali presenti nella rete ospedaliera siano attribuibili a scelte e responsabilità regionali più che del Governo centrale e che pertanto i problemi esistenti debbano essere affrontati soprattutto a livello regionale.

La senatrice DANIELE GALDI osserva che la legislatura che volge al termine ha conseguito l'importante obiettivo di approvare la legge di riforma sui trapianti, che rappresenta un segnale culturale di grande rilievo per il Paese e un punto di svolta, in prospettiva europea, per tale settore.

Si tratta ora di dare compiuta applicazione alla legge, in particolare ponendo la rete ospedaliera in grado di utilizzare al meglio l'incremento

di donazioni che la nuova normativa dovrebbe determinare: ciò significa procedere a livello regionale ad una ristrutturazione e razionalizzazione dei presidi esistenti, il che comporta in alcuni casi anche l'adozione di scelte che possono risultare impopolari.

Il presidente PIANETTA, in considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, dichiara conclusa l'audizione del professor Martinelli e del professor Montanini, che invita peraltro a fornire per iscritto risposta ai quesiti posti loro nel corso della seduta.

In un breve intervento, il professor Martinelli esprime l'auspicio che il Parlamento, che ha già fatto tanto nel corso della legislatura per migliorare l'attività dei trapianti di organo, dia un ulteriore segno di attenzione destinando nella prossima legge finanziaria adeguate risorse per l'applicazione della legge n. 91 del 1999 e per il potenziamento dei reparti di rianimazione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE SPECIALE  
in materia di infanzia**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

**86ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MAZZUCA POGGIOLINI

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*SULLA GIORNATA NAZIONALE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA*

La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI esprime profondo stupore e grande rincrescimento perché, anche quest'anno, con la celebrazione della giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza promossa dal Ministro per la solidarietà sociale e dalla Commissione bicamerale per l'Infanzia, si è persa un'occasione utile per rendere merito a tutte le istituzioni, tra cui naturalmente un posto di rilievo occupa la Commissione che ha l'onore di presiedere, che si sono spese con grande generosità, dando prova di un atteggiamento costruttivo che ha coinvolto ugualmente forze di maggioranza e opposizione. L'esclusione della Commissione Infanzia del Senato dallo svolgimento ufficiale della manifestazione, nonché quella delle forze politiche di opposizione destano sconcerto e non appaiono in alcun modo giustificabili.

La senatrice CASTELLANI, a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, si compiace che la Presidente abbia sollevato tale questione da lei già fatta presente in seno all'Ufficio di presidenza della Commissione bicamerale per l'Infanzia. Le modalità di svolgimento della manifestazione non possono sicuramente essere valutate positivamente. Il non accoglimento della richiesta della presenza dei Vicepresidenti è prova dello scarso rispetto per il lavoro svolto dalle forze politiche di opposizione.

Si associa il senatore PIANETTA, a nome del gruppo di Forza Italia, sottolineando come questo atteggiamento di ottuso diniego alle richieste dell'opposizione che giustamente chiedeva di essere ufficialmente rappresentata nella manifestazione del prossimo 20 novembre, sia prova di un'at-

teggimento offensivo nei confronti non solo delle forze politiche di opposizione, ma dello stesso tema dell'infanzia e dell'impegno da tutti profuso.

La senatrice BRUNO GANERI, a nome del gruppo dei Democratici di Sinistra, manifesta disappunto per l'esclusione della Commissione Infanzia del Senato tra le presenze ufficiali della manifestazione, indice di una sottovalutazione e di una ingiusta mortificazione dell'attività fin qui svolta con impegno corale da tutti i gruppi, sia di maggioranza che di opposizione. Prega quindi la Presidente Mazzuca Poggiolini di rendersi interprete presso la Presidenza della Commissione bicamerale per l'Infanzia dello sconcerto avvertito unanimemente da tutti i gruppi.

Fornisce assicurazioni in tal senso, la presidente MAZZUCA POGGIOLINI, sottolineando come l'unanimità delle posizioni espresse da tutti i gruppi dia prova del comune impegno nell'affrontare i problemi legati alla tutela dell'infanzia.

*IN SEDE REFERENTE*

*(2967) SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori.*

*(2888) SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori.*

*(1829) FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici.*

*(3345) Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici.*

*(3620) LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile.*

*(3866) MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica.*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti nel testo unificato, sospeso nella seduta del 7 novembre 2000.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI ricorda che deve ancora essere esaminato l'articolo del provvedimento concernente la copertura finanziaria e che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso il proprio parere, essendo tutt'ora in attesa della relazione tecnica da parte del Governo, richiesta fin dal 27 settembre u.s. Dà quindi la parola alla relatrice, senatrice Daniele Galdi.

La relatrice, senatrice DANIELE GALDI, propone di esaminare una serie di emendamenti da lei proposti relativi alla titolazione degli articoli già approvati e dell'intero provvedimento. Illustra quindi l'emendamento tit.1 che accoglie quanto contenuto nell'emendamento 1.19/tit.1 della

senatrice Castellani, precedentemente accantonato. Posto ai voti l'emendamento tit.1 risulta approvato e conseguentemente l'emendamento 1.19/tit.1 è assorbito.

Dà per illustrato quindi l'emendamento tit.2, ricordando che era stato precedentemente accantonato l'emendamento 2.13/tit.1 della senatrice Scopelliti. Ritenuto quest'ultimo inammissibile in quanto contrastante con deliberazioni già adottate sull'argomento dalla Commissione, posto ai voti risulta approvato l'emendamento tit.2 della relatrice.

La relatrice, senatrice DANIELE GALDI dà quindi per illustrato l'emendamento tit. 3 che, posto ai voti, risulta approvato.

Dà quindi per illustrato anche l'emendamento tit.4 che risulta anch'esso approvato, dopo che il senatore ASCIUTTI è intervenuto per dichiarare il proprio voto favorevole e preannunciare il ritiro di tutti gli emendamenti da lui presentati all'articolo 7, concernente la copertura finanziaria del provvedimento. Ritiene infatti che il testo che la Commissione si accinge ad approvare non sia molto dissimile nei contenuti dagli emendamenti presentati dall'opposizione, che, con particolare riferimento al comma 3 dell'articolo 4, volevano riaffermare che sono le regioni ad avviare la sperimentazione, mentre il comitato tecnico-scientifico ne verifica l'andamento e ne valuta il risultato.

La relatrice, senatrice DANIELE GALDI, dà infine per illustrato l'emendamento tit.6 che, posto ai voti, risulta approvato. La Commissione decide quindi l'accantonamento dell'emendamento tit.5 concernente la copertura finanziaria del provvedimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO  
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 2967, 2888, 1829, 3345, 3620 E 3866**

**Art. 1.**

**1.19/Tit.1**

CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PELLICINI

*All'emendamento 1.19, dopo la parola: «istituzione» aggiungere le parole: «e finalità».*

---

**Art. 2.**

**2.13/Tit. 1.**

SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE

*Il titolo: «Criteri per l'organizzazione dei servizi di psicologia scolastica e per i loro interventi» è sostituito con il seguente: «Criteri per l'utilizzo delle figure titolari».*

---

**Art. 1.**

**Tit. 1.**

LA RELATRICE

*«Istituzione e finalità del Servizio di Psicologia Scolastica».*

---

**Art. 2.**

**Tit. 2.**

LA RELATRICE

*«Criteri per l'organizzazione del Servizio di Psicologia Scolastica».*

---

**Art. 3.**

**Tit. 3.**

La Relatrice

*«Compiti ed attività del Servizio di Psicologia Scolastica».*

---

**Art. 4.**

**Tit. 4.**

LA RELATRICE

*«Sperimentazione del Servizio di Psicologia Scolastica».*

---

**Art. 5.**

**Tit. 5.**

LA RELATRICE

*«Copertura finanziaria».*

---

**Titolo del disegno di legge**

**Tit. 6.**

LA RELATRICE

*«Istituzione del Servizio di Psicologia Scolastica».*

---

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

**235<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BEDIN**

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(71) *Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione della decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale***

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI illustra il provvedimento in titolo volto a definire a livello europeo lo *status* della vittima nel processo penale.

Considerando che, in relazione alla trattativa comunitaria su tale atto, come si evince dalla documentazione presentata dal ministro Fassino nell'audizione della scorsa settimana, su alcuni passaggi si prospettano delle soluzioni alternative – i Paesi Bassi, ad esempio, nutrono delle riserve sul riconoscimento del diritto della vittima al risarcimento – l'oratore sottolinea l'opportunità di una presa di posizione della Giunta. In particolare è condivisibile l'affermazione del principio del diritto della vittima al risarcimento a carico della Pubblica Amministrazione, ma è necessario precisare e circoscrivere i limiti entro i quali tale diritto è esercitabile. Tale principio andrebbe affermato, in particolare, per il caso di reati che comportino delle lesioni fisiche o psichiche permanenti ovvero nei procedimenti penali che si concludano senza l'individuazione del colpevole – al riguardo esiste un interessante precedente a proposito del risarcimento

delle vittime nel cosiddetto «caso della Uno bianca» – nonché qualora vi siano determinati legami (di appartenenza, custodia o vigilanza) fra la Pubblica Amministrazione e il colpevole, come nel caso in cui questi sia un pubblico dipendente oppure un detenuto agli arresti domiciliari o in libertà vigilata.

Il relatore sottolinea altresì che con l'atto comunitario in titolo sarebbe opportuno sancire l'estensione del principio del gratuito patrocinio, nei casi in cui questo sia ammissibile, in favore della vittima per gli atti connessi al procedimento penale. Le spese derivanti da tali misure, peraltro, potrebbero essere coperte con l'introduzione di disposizioni volte ad utilizzare a tal fine le risorse derivanti dalla confisca dei proventi delle attività criminose.

Auspicando la rapida conclusione dell'*iter* del suddetto provvedimento, stante la sua importanza per i cittadini interessati, l'oratore propone di esprimere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce al relatore un mandato a redigere un parere nei termini proposti.

***(73) Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori***

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI illustra il progetto di atto comunitario in titolo rilevando come si prospetti, anche in questo caso, come a proposito del provvedimento precedentemente esaminato, l'esigenza di esprimere uno specifico indirizzo al Governo in merito alla posizione da adottare nelle relative trattative. La proposta di regolamento in esame mira a facilitare l'esercizio del diritto di visita ai figli minori di coniugi divorziati, separati legalmente o il cui matrimonio è stato annullato, sancendo il principio del reciproco riconoscimento dell'esecutività delle decisioni adottate in materia in ogni Stato membro. Tenendo conto che gli strumenti internazionali già in vigore riconoscono ai minori il diritto fondamentale di mantenere relazioni regolari con entrambi i genitori qualora questi siano separati, l'elemento di maggiore novità introdotto dal provvedimento in titolo consiste nel reciproco riconoscimento dell'esecutività delle decisioni straniere in materia di diritto di visita, senza che sia più necessaria, per l'esecuzione di tali decisioni, la procedura di delibazione collegata al principio dell'*exequatur*.

A tale proposito il relatore sottolinea l'esigenza di modificare il suddetto progetto di atto comunitario al fine di prevederne l'applicabilità anche ai figli adottivi e naturali nonché a quelle forme di separazione – contemplato in alcuni Stati membri dell'Unione – disciplinate con accordi stragiudiziali, quali atti notarili, e non con decisioni di organismi giurisdizionali. Anche in tali fattispecie, infatti, si pone l'esigenza di garantire i

diritti della controparte non residente e di disciplinare l'eventuale esecuzione di misure cautelari.

L'oratore, dopo aver altresì evidenziato la necessità di precisare le disposizioni di coordinamento con la normativa già definita nel quadro del Consiglio d'Europa, propone infine di esprimere un parere favorevole con le suddette osservazioni ribadendo la necessità di individuare strumenti adeguati per informare l'opinione pubblica di atti che, come quelli in esame, incidono in misura rilevante sull'affermazione dei diritti dei cittadini.

Il senatore BETTAMIO rileva che nella recente Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), che si è svolta lo scorso ottobre a Versailles, il ministro francese della giustizia, Guigou, ha evidenziato l'importanza dei progressi realizzati nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e civile con lo sviluppo dei negoziati su atti come quello in titolo.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi un mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni da questi proposte.

*(76) Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato*

*(79) Iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione di una decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali*

*(88) Progetto di convenzione relativa al miglioramento dell'assistenza giudiziaria in materia penale*

*(95) Lotta contro il riciclaggio dei proventi delle attività illecite - Preparazione del Consiglio congiunto ECOFIN/GAI sulla criminalità finanziaria*

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, con esiti separati. Parere alla 2ª Commissione: favorevole sugli atti n. 76, n. 79, n. 88 e n. 95)

Il relatore BESOSTRI, dopo aver ricordato che gli atti preparatori della legislazione comunitaria in titolo sono stati illustrati dal ministro Fassino, che ha anche presentato specifica documentazione su ciascuno di essi, nell'audizione dello scorso 8 novembre, non rileva l'esigenza di sollevare specifici rilievi e propone pertanto di esprimere, su ciascuno di essi, un parere favorevole, sottolineando l'auspicio che se ne possa concludere rapidamente l'*iter* a livello comunitario.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto mandato al relatore a redigere un parere favorevole su ciascuno degli atti comunitari n. 76, n. 79, n. 88 e n. 95.

**(4584) MARTELLI ed altri – Istituzione di un’Autorità garante per le ricerche sul genoma umano**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MIGNONE illustra il disegno di legge in titolo, volto a istituire un’Autorità garante per le ricerche sul genoma umano, fra i cui presentatori figurano senatori appartenenti a tutti gli schieramenti e che, pertanto, non è evidentemente mosso da considerazioni ideologiche.

L’oratore si sofferma quindi sul «Progetto Genoma», avviato nel 1986 su proposta del Premio Nobel Dulbecco, che ha lo scopo di redigere e completare la mappatura dei circa 100.000 geni umani esistenti, con conseguenti effetti di enorme rilievo in termini di prevenzione e di capacità terapeutiche. Per perseguire tale progetto è stato costituito un consorzio internazionale che si prefigge di mettere i risultati a disposizione dell’umanità ma sono interessate all’iniziativa anche imprese private. Esiste pertanto il rischio, da evitare, di un utilizzo eugenetico delle suddette ricerche per fini commerciali.

Dopo aver descritto le caratteristiche del genoma, composto di cromosomi, a loro volta composti di geni, fisicamente costituiti di DNA (acido desossiribonucleico), l’oratore illustra il testo del provvedimento in esame, che presenta quattro articoli rispettivamente concernenti la definizione dei compiti dell’istituenda Autorità, dei suoi organi, della sua organizzazione e dei suoi poteri. Fra i compiti di tale organismo figura la verifica dell’osservanza di principi etici nella condotta delle ricerche sul genoma umano nonché la valutazione degli effetti di tali ricerche. Esso deve esaminare, in particolare, oltre alle questioni connesse ai suddetti studi, aspetti quali l’integrazione delle tecnologie e delle informazioni genetiche con le attività sanitarie, le interazioni delle nuove conoscenze genetiche con le prospettive etiche e filosofiche e l’interferenza di fattori razziali, etnici e socio-economici sull’interpretazione dell’informazione genetica e l’uso di servizi genetici. L’istituzione della suddetta Autorità appare, in definitiva, particolarmente necessaria se si pensa ai profili etici e giuridici derivanti da problemi quali l’ammissibilità dell’utilizzo delle mappe genetiche da parte delle compagnie assicurative, di richieste di *test* genetici sui figli da parte dei genitori o di richieste di risarcimento di figli nati con malformazioni genetiche intentate contro i rispettivi genitori.

Sottolineando quindi come il suddetto provvedimento costituisca un punto di riferimento essenziale anche per correlarsi all’Europa l’oratore propone di esprimere parere favorevole.

Il senatore BETTAMIO, evidenziando che la Giunta non è chiamata ad esprimersi sul merito del provvedimento in titolo, rileva come la mancanza di una specifica normativa comunitaria in materia non consenta di disporre di un termine di paragone sulla base del quale esprimersi.

Per quanto concerne il merito del disegno di legge l'oratore ritiene che l'istituzione di una nuova Autorità, in assenza di una più articolata regolamentazione, possa costituire un problema. Esiste infatti il rischio, fra l'altro, come è avvenuto in altri casi, che nell'incertezza sulla disciplina applicabile si verifichi una sovrapposizione con le competenze di altre Autorità.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

**(4465) CÒ ed altri - Norme in materia di conflitto di interesse**

(Parere alla 1ª Commissione: esame e rinvio)

Illustrando il provvedimento in titolo il relatore MANZELLA sottolinea in via preliminare l'esigenza di esaminarlo tenendo conto, da un lato, del disegno di legge sulla stessa materia approvato dall'altro ramo del Parlamento e, dall'altro, dello sviluppo del dibattito nella Commissione di merito. Ricordando che la questione del conflitto di interessi è disciplinata in termini più rigorosi per quanto attiene all'esercizio di talune professioni o di imprese in regime di concessione che non per l'esercizio di attività di comunicazione di massa, nel cui ambito sono previste soltanto sanzioni amministrative, l'oratore rileva che la giurisprudenza parlamentare non ha ritenuto finora di applicare per analogia le disposizioni che in proposito sono previste nel quadro del diritto societario.

Soffermandosi sui profili comunitari il relatore rileva l'assenza di specifici parametri di riferimento oltre a quelli desumibili dalla condizione dei componenti della Commissione europea. A seguito del caso Bagemann - *ex-Commissario* deferito alla Corte di giustizia delle Comunità europee per aver assunto, peraltro dopo il termine del suo incarico alla Commissione europea, delle funzioni in un'impresa privata ritenute incompatibili con quelle precedentemente espletate nell'Esecutivo comunitario - la Commissione europea ha infatti adottato un codice di condotta estremamente rigoroso. Lo stesso Trattato sulla Comunità europea sancisce difatti gli obblighi perduranti anche dopo la cessazione dalla carica di Commissario europeo. Anche in Spagna esiste una legislazione piuttosto avanzata, che prevede un regime di incompatibilità tra talune cariche pubbliche e lo svolgimento, in proprio o per interposta persona, di incarichi in imprese concessionarie, che operano in regime di monopolio o partecipate dallo Stato.

Rilevando che la specificità della situazione italiana è tale da indurre a ritenere che probabilmente sarà l'Italia a divenire un parametro per il resto d'Europa, l'oratore evidenzia che non solo nel campo radiotelevisivo ma, più in generale, in quello delle telecomunicazioni e dei servizi telematici e su Internet si pone l'esigenza di disciplinare l'aspetto del conflitto di interessi. Da questo punto di vista non appare tuttavia percorribile l'ipotesi di utilizzare le categorie dell'incompatibilità e dell'ineleggibilità, in osse-

quo al principio secondo il quale si deve comunque rispettare il rapporto venutosi a creare fra elettore ed eletto, che invece si applicano a proposito dei titolari di pubbliche funzioni, come ad esempio i prefetti, per i quali si potrebbe configurare una situazione di coazione del corpo elettorale. Emerge quindi l'opportunità di ricorrere a strumenti del diritto amministrativo, o ad esperienze quali i cosiddetti *blind trust*, che tuttavia spesso non possono garantire un'effettiva separazione dagli interessi patrimoniali.

Il relatore sottolinea altresì come una compiuta disciplina in materia, peraltro, preservi gli interessati dalle conseguenze penali derivanti da eventuali azioni, legittimamente intraprese dalla Magistratura in assenza di nuove più specifiche norme, nel caso si configuri la fattispecie dell'interesse privato in atti d'ufficio. A tale riguardo il percorso verso la soluzione del problema si potrebbe anche giovare dell'esperienza maturata in ambito comunitario, per quanto applicabile, a proposito della disciplina sulla concorrenza e sulle concentrazioni.

Dichiarando la propria disponibilità a valutare le proposte che potranno emergere nel dibattito a proposito dei profili di competenza della Giunta, l'oratore preannuncia la presentazione, nella prossima seduta, di uno specifico schema di parere.

Su proposta del presidente BEDIN, la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito del dibattito.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3,**  
**DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA**

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

**Apertura e regolazione dei mercati**

**Nuovo testo C. 7115 Governo**

(Parere alla X Commissione della Camera)

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione)*

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore f.f.*, riferisce sul disegno di legge C. 7115, che, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti svolto in sede referente dalla Commissione di merito, è sottoposto al parere odierno della Commissione. Ricordato che il provvedimento reca una molteplicità di misure di varia natura, con finalità di regolazione di mercati, nonché di incentivazione e sviluppo del sistema produttivo, si sofferma sugli aspetti di competenza della Commissione.

Nel titolo I, recante regolazione dei mercati, capo II, gli articoli 7 e 8 contengono una delega al Governo volta alla emanazione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio statale, di uno o più decreti legislativi recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato.

Segnala quindi l'articolo 10, che reca un'interpretazione autentica dei commi 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto legge n. 333 del 1992, con cui tutti i diritti esclusivi attribuiti a IRI, INA, ENEL ed ENI, e alle società dei rispettivi gruppi, sono stati trasformati in concessioni di durata almeno ventennale. L'articolo 10, comma 1, chiarisce che l'articolo 14 del citato

decreto-legge trova applicazione soltanto a quelle concessioni derivanti da posizioni di monopolio nei settori dell'attività economica propri dei predetti enti di gestione (o società da essi controllate) e, per finalità di tutela dell'affidamento dei terzi, a quelle per le quali detta proroga ventennale sia stata comunque dichiarata nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dello Stato, escludendosi peraltro in quest'ultimo caso l'applicabilità della norma ai servizi pubblici locali. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 10 del testo in esame stabilisce che restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005, i diritti di società partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali. Con riferimento a tale ultima disposizione, essa appare da un lato superflua in quanto laddove il titolo costitutivo della concessione sia una legge regionale non sembra né necessario né consentito alla legislazione statale intervenire su di esso; d'altra parte, la disposizione sembra andare al di là di quanto consentito alla normativa statale laddove viene fissata la data del 31 dicembre 2005 come termine massimo di durata delle concessioni regionali.

Nel titolo II, segnala in particolare l'articolo 12, che reca disposizioni in materia di agevolazioni alle cooperative (cosiddetta legge Marcora), la cui gestione in sede amministrativa è stata devoluta alle regioni dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Il comma 9 dell'articolo citato fa salvo quanto stabilito dai decreti legislativi attuativi della legge Bassanini, ma tale clausola di salvaguardia per la sua genericità non appare in linea con i poteri concretamente attribuiti al Ministero dell'industria dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 12.

L'articolo 15, in tema di agevolazioni regionali alle piccole e medie imprese e disposizioni in materia di imprese turistiche, estende lo sportello unico alle imprese turistiche. Il comma 1 peraltro pone dubbi interpretativi in ordine alla persistenza e alla competenza relativa alle agevolazioni a piccole e medie imprese finalizzate ad operazioni di consolidamento dell'indebitamento a breve verso il sistema bancario [lettera a) comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 516 del 1994, convertito dalla legge n. 598 del 1994].

Ricorda infine l'articolo 23, che prevede che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. In altri termini soltanto quelle disposizioni che, per il loro contenuto concreto, assumano valore di principi di riforma economico-sociale o di principi generali dell'ordinamento paiono idonee a vincolare le autonomie speciali.

Propone conclusivamente che la Commissione deliberi di esprimere il seguente parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 7115 in tema di apertura e regolazione dei mercati,

premessso:

che il provvedimento nel suo complesso è condivisibile, dando concreta attuazione ad impegni assunti dal Governo in sede di approvazione della risoluzione parlamentare sul documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2000-2003;

che, per quanto in particolare concerne il sistema delle autonomie, esso risulta sostanzialmente coerente con il nuovo ruolo che la recente riforma di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 ha affidato alle regioni nel campo dello sviluppo economico e delle politiche industriali;

che occorre peraltro richiamare l'attenzione della Commissione di merito su alcune disposizioni, che pongono incertezze interpretative;

che, in particolare, il comma 2 dell'articolo 10 del testo in esame, stabilendo che «restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005, i diritti di società partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali», da un lato – nella parte in cui salvaguarda i diritti di società partecipate dalle regioni – sembra una disposizione superflua in quanto, laddove il titolo costitutivo di una concessione sia rappresentato da un legge regionale, non si vede come la legislazione statale (e segnatamente una norma di interpretazione autentica) possa avere effetti pregiudizievoli su tale concessione; d'altra parte, la disposizione sembra andare al di là di quanto consentito alla normativa statale laddove viene fissata la data del 31 dicembre 2005;

che inoltre l'articolo 12, che reca disposizioni in materia di agevolazioni alle cooperative, la cui gestione in sede amministrativa è stata devoluta alle regioni dal decreto legislativo n. 112 del 1998, pur facendo salvo, al comma 9, quanto stabilito dai decreti legislativi attuativi della legge n. 59 del 1997, attribuisce al Ministero dell'industria, ai commi 4 e 5, poteri che concretamente non appaiono in linea con il nuovo quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 112;

che, infine, il comma 1 dell'articolo 15, pur raccordandosi con il decreto legislativo n. 112 del 1998, pone dubbi interpretativi in ordine alla sussistenza in capo alle regioni della competenza relativa alle agevolazioni a piccole e medie imprese finalizzate ad operazioni di consolidamento dell'indebitamento a breve verso il sistema bancario per il mancato richiamo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 516 del 1994, convertito dalla legge n. 598 del 1994;

ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

*a condizione che sia soppresso il comma 2 dell'articolo 10,*

e con la seguente osservazione: chiarisca la Commissione di merito, in relazione ai poteri attribuiti alle regioni dal decreto legislativo n. 112 del 1998, la portata delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, nonché – con riferimento alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 516 del 1994, convertito dalla legge n. 598 del 1994 – all'articolo 15, comma 1.».

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) dichiara di concordare con la proposta di parere formulata dal Presidente.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), convenendo a sua volta con la proposta del Presidente, pone in evidenza la necessità di una celere approvazione del provvedimento che va incontro alle esigenze di importanti settori produttivi e particolarmente delle piccole e medie imprese e dell'artigianato.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

*La seduta termina alle ore 14.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similari**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe LUMIA

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

*Così rimane stabilito.*

*AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLE FINANZE, SEN. OTTAVIANO DEL TURCO*

Dopo una introduzione da parte del deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, il Ministro delle finanze, senatore Ottaviano DEL TURCO, svolge una relazione sulle problematiche attinenti al fenomeno del contrabbando.

Pongono quindi quesiti il deputato Alfredo MANTOVANO (AN), il senatore Giovanni RUSSO SPENA (Misto RCP), il senatore Emiddio NOVI (FI), il deputato Angela NAPOLI (AN), il senatore Michele FIGURELLI (DS), il senatore Mario GRECO (FI), deputato Filippo MANCUSO (FI) e il deputato Mario BORGHEZIO (LFNIP), ai quali risponde il Ministro delle finanze, Ottaviano DEL TURCO.

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, ringraziando il Ministro Del Turco, dichiara chiusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

*Presidenza del Vice Presidente*  
Giuseppe SPECCHIA

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

*AUDIZIONE DI ALBERTO COLLESELLI, COORDINATORE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER IL VENETO, E DI ALBERTO SPOLADORI, ISPETTORE PRESSO LA STAZIONE FORESTALE DI MESTRE*

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, fa presente che nell'odierna seduta saranno illustrate le risultanze probatorie relative al polo chimico di Porto Marghera, in ordine agli accertamenti, ai carotaggi e ad altre attività svolte, secondo quanto emerso dal dibattimento in corso presso la corte di assise di Venezia nel procedimento riguardante la Montedison.

Invita gli auditi a prendere la parola.

Alberto COLLESELLI, *coordinatore del Corpo forestale dello Stato per il Veneto*, rende noto che le indagini sono state svolte dal comando forestale di Mestre con il suo coordinamento: sono state dapprima censite le discariche esistenti ed è emersa la necessità di avviare la bonifica dei siti inquinati.

Osserva che le indagini sono state condotte dal predetto comando nonostante l'esiguità degli addetti a disposizione e che esse hanno avuto ini-

zio nel 1993, per essere poi ulteriormente sviluppate a partire dal 1995 su incarico del sostituto procuratore dottor Casson.

Alberto SPOLADORI, *ispettore presso la stazione forestale di Mestre*, chiede alla Presidenza l'autorizzazione ad impiegare un proiettore computerizzato per la visualizzazione dei dati che si accinge a fornire.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, consente alla richiesta così formulata.

Alberto SPOLADORI ricorda che dal 1993 è iniziata una serie di indagini riguardo alle attività relative al ciclo dei rifiuti, in un ambiente geomorfologico e biologico particolarmente complesso qual è la laguna, non solo antropizzata da molteplici insediamenti umani ma messa a rischio nel suo delicatissimo equilibrio anche da una massiva industrializzazione, iniziata a partire dagli anni cinquanta, che ha fatto di Porto Marghera uno dei poli più a rischio dell'industria petrolchimica.

Fin dall'inizio sono state individuate le situazioni di maggiore emergenza ambientale, in particolare circa i rifiuti prodotti e l'inquinamento, al fine di creare una mappatura utile per predisporre progetti di salvaguardia mirati, in presenza peraltro di un patrimonio naturale ed artistico di rilevantissima importanza: sono stati finora censiti 206 ricettacoli abusivi di rifiuti, di cui sono cento le vere e proprie discariche con rifiuti industriali ad alto rischio per la salute umana.

Proietta, a tale proposito, alcune schede tecniche riepilogative.

Dà conto poi delle indagini di maggior rilievo finora svolte, soffermandosi in particolare sul procedimento riguardante innanzitutto decessi e malattie causati dal contatto con il cloruro vinile monomero e l'evc, presso la Montedison, la Montefibre e l'Enichem, nonché l'inquinamento derivato ai terreni, alle falde acquifere ed alle acque per sversamenti di rifiuti speciali tossico-nocivi, costituiti dai rifiuti industriali delle lavorazioni del petrolchimico di Porto Marghera; il procedimento riguarda anche l'omissione nel risanamento dei terreni a seguito degli scarichi dei residui industriali, nonché le responsabilità da parte delle pubbliche autorità preposte al controllo sulle predette attività inquinanti.

Riferisce anche in ordine all'attività di campionamento dell'ittiofauna svolta dal 1995 ad oggi, a seguito della quale è stata individuata la presenza di metalli tossici, quali mercurio, arsenico e piombo, a seguito dello sversamento di residui liquidi di lavorazione degli impianti nella laguna e del rilascio dei composti tossici presenti nelle discariche interne agli stabilimenti tramite le falde: da qui il rischio che tale inquinamento possa interessare la catena alimentare umana, essendo state peraltro contestate infrazioni ad oltre 135 pescatori che esercitavano il prelievo di ingenti quantità di molluschi bivalvi, poi immessi in commercio.

Precisa che nei controlli presso il petrolchimico sono state accertate gravi violazioni di carattere impiantistico ed in ordine alla sicurezza negli ambienti di lavoro: il dottor Casson ha così potuto richiedere il rinvio a

giudizio di trentotto alti dirigenti dell'Enichem e della Montedison per i reati di strage e disastro ambientale. Si è finora giunti all'udienza n. 105.

Sottolinea in seguito che, sempre dalle indagini svolte dal 1995 ad oggi, sono stati accertati altri reati di natura ambientale. Dà conto brevemente dei relativi procedimenti, in carico alla procura della Repubblica di Venezia.

Conclude rilevando che la presenza sul territorio, compreso quello lagunare, di numerosissimi siti e discariche abusivi contaminati da rifiuti industriali, stimati in diversi milioni di metri cubi e soggetti ad urgente bonifica per la quale sia la legge speciale su Venezia, sia l'accordo per i poli chimici e le successive disposizioni ministeriali prevedono lo stanziamento di centinaia di miliardi, ha determinato un ampliamento delle indagini condotte dal Corpo forestale dello Stato, anche in considerazione di eventuali azioni delittuose di alcune organizzazioni criminali, attratte dalle ingenti prospettive di guadagni nel settore: dà conto brevemente dei procedimenti in corso in materia presso la procura della Repubblica di Venezia.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, avverte che sono stati consegnati alla Presidenza i documenti relativi ai procedimenti giudiziari testé citati.

Lucio MARENGO (AN) chiede innanzitutto quali siano le aziende che dovranno provvedere alla bonifica dei siti inquinati; chiede anche notizie sull'immissione nel mercato alimentare dei mitili ritenuti cancerogeni, nonché sulle modalità della messa in sicurezza dei predetti siti.

Chiede di svolgere un approfondimento sulle responsabilità riscontrate in ordine ai mancati controlli da parte degli enti locali.

Pierluigi COPERCINI (LNIP) domanda se i rappresentanti del Corpo forestale dello Stato abbiano avuto nel corso delle indagini collaborazione da parte dei dirigenti dell'Enichem, della Montefibre e della Montedison.

Domanda poi a quali profondità siano stati effettuati i carotaggi nei siti ritenuti inquinati e quali siano le modalità utilizzate per portare a termine i campionamenti; domanda infine se sia stato condotto uno studio specifico sulla radioattività presente nei mitili.

Giovanni IULIANO (DS) rivolge alcune domande sui livelli di inquinamento delle falde acquifere e sulla potabilità delle acque da parte della popolazione nell'area di Mestre.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, chiede maggiori notizie sulle caratteristiche tecniche della bonifica e della messa in sicurezza dei siti inquinati.

Chiede anche ragguagli sugli investimenti complessivi finora previsti per la bonifica delle discariche interne e di quelle esterne all'area degli stabilimenti petrolchimici.

Chiede infine se attualmente gli smaltimenti dei rifiuti industriali avvengano secondo quanto previsto dalla normativa e se i controlli su di essi vengano realmente effettuati.

Alberto SPOLADORI risponde dettagliatamente alle domande ed alle richieste di chiarimento formulate, precisando in particolare che uno dei filoni delle inchieste avviate dalla procura della Repubblica di Venezia riguarda le responsabilità degli amministratori locali.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, invitandoli a far pervenire alla Commissione l'ulteriore documentazione che si renderà disponibile.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 16 novembre 2000, alle ore 13,30, per l'audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brindisi e per iniziare l'esame della proposta di documento sull'istituto del commissariamento per l'emergenza rifiuti.

Avverte infine che domani, 16 novembre 2000, alle ore 18, è prevista una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Pubblicità dei lavori**

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

**Audizione del ministro per la funzione pubblica, senatore Franco Bassanini, in merito allo stato di attuazione della riforma del Governo**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, introduce l'audizione relativa allo stato di attuazione della riforma del Governo. Fa presente che il ministro per la funzione pubblica è accompagnato dal consigliere Alessandro Pajano, commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo.

Il ministro Franco BASSANINI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione,

Intervengono i senatori Renzo GUBERT (Misto-Centro), Antonio DUVA (DS) e Giuseppe MAGGIORE (FI) e il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*.

Replicano infine il ministro Franco BASSANINI e il commissario straordinario del Governo Alessandro Pajano.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ringraziando il ministro e il commissario per la loro disponibilità, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'audizione informale si è svolta dalle ore 14,20 alle ore 15,10.

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>) Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

**124<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

**(4447) MONTICONE ed altri. – Tutela del patrimonio storico della grande guerra**

**(4832) PALOMBO ed altri. – Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra 1915-1918:** parere di nulla osta con osservazioni su testo unificato; parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, in parte favorevole con osservazione e in parte contrario su emendamenti.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

**295<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**(4720) Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta del disegno di legge recante disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 3, comma 3, definisce gli organi degli istituti, equiparando il trattamento a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie: la relazione tecnica predisposta nel corso dell'esame presso la Camera valuta l'onere differenziale aggiuntivo in 1,7 miliardi per i direttori generali, 2 miliardi circa per i direttori sanitari e circa 4 miliardi per i direttori amministrativi (non è chiaro se tali ultimi due dati riguardano l'onere differenziale), cui devono aggiungersi gli eventuali oneri connessi con la maggiorazione commisurata al conseguimento degli obiettivi. Rileva che il provvedimento non reca alcuna clausola di copertura.

Segnala, poi, l'articolo 3, comma 6, che applica al personale degli istituti le disposizioni relative al pubblico impiego e al personale della sanità; per il personale laureato operante nella ricerca viene stabilita l'uniformità di trattamento giuridico ed economico, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al rinnovo dei contratti: sembra necessario chiarire se da tale disposizione derivano maggiori oneri, non risultando idoneo il mero rinvio al limite delle risorse individuate dalla finanziaria per il rin-

novo dei contratti. In relazione all'articolo 4, rileva che la formulazione del comma 4 sembra comportare oneri a carico delle regioni, prefigurando l'obbligo di assunzione del personale degli istituti cui non sia rinnovato il riconoscimento, anche al di fuori della disponibilità degli organici; è, altresì, prevista la facoltà di assegnare a domanda il personale alle università, seppur previo assenso delle medesime. Al riguardo, occorre valutare se l'assegnazione a comparti diversi possa richiedere adeguamenti retributivi. Sembra, infine, opportuno chiarire eventuali effetti previdenziali e retributivi del secondo periodo del comma 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 1.5, 3.36, 3.37, che potrebbero comportare maggiori oneri. Occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.23, 3.24, 3.25, 3.31, 3.43, 3.44, 3.53, 3.64, 4.1 e 4.2 e chiarire se l'emendamento 3.45 – che richiama, in relazione alla figura del direttore scientifico, quanto previsto nell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992 – implichi un incremento della remunerazione di tale figura. Appare poi necessario valutare se l'emendamento 3.55 prefiguri per gli IRCCS una facoltà o un obbligo di assunzione del personale ivi richiamato.

Il sottosegretario MORGANDO, nel sottolineare che le figure dei direttori amministrativo e sanitario, nonché del direttore generale, sono già previste a legislazione vigente, evidenzia che il disegno di legge in esame non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione della normativa in vigore, pur riconoscendo che le gestioni commissariali straordinarie comportano l'erogazione di emolumenti inferiori a quelli degli ordinari organi di amministrazione. Ricorda, peraltro, che anche nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il rappresentante del Tesoro aveva formulato le medesime considerazioni testé esposte e che il parere reso dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento rifletteva tale impostazione. Per ciò che concerne l'articolo 3, comma 6, fa presente che gli oneri derivanti dal provvedimento in esame devono essere ricondotti nel limite delle risorse finanziarie destinate al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto della sanità. Per ciò che concerne l'articolo 4, nel condividere le osservazioni del relatore, propone una riformulazione del comma 4 che escluda la possibilità di inquadrare in posizioni soprannumerarie il personale presso le regioni e le università, precisando altresì che appare opportuno indicare esplicitamente le caratteristiche del personale che può transitare verso gli atenei universitari. In relazione all'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, precisa che si tratta di un richiamo alla anzianità pregressa solo a fini concorsuali, per pervenire alla formazione delle graduatorie.

Per ciò che concerne gli emendamenti trasmessi, concorda con il relatore sugli emendamenti 1.5, 2.36 e 3.37, confermando che anche gli emendamenti 3.23, 3.24, 3.25, 3.31, 3.43, 3.44, 3.53, 3.64, 4.1, 4.2 e 3.45 comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'emendamento 3.55, esprime avviso contrario in quanto non ven-

gono individuate le risorse di copertura per gli oneri connessi con l'assunzione del personale ivi previsto.

Il relatore FERRANTE prende atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Tesoro in merito all'articolo 3, comma 3, ma sollecita un ulteriore approfondimento in relazione alle affermazioni relative all'articolo 3, comma 6, non ritenendo sufficiente rinviare la copertura dei maggiori oneri alla legge finanziaria, seppur nel limite delle risorse destinate alla contrattazione collettiva. Concorda, inoltre, con la riformulazione proposta in merito all'articolo 4, comma 4.

Il presidente COVIELLO ritiene debba essere effettuato un approfondimento degli effetti finanziari connessi con l'articolo 3, comma 3, eventualmente acquisendo ulteriori indicazioni dal Tesoro sulle erogazioni correlate alle gestioni commissariali. Sollecita, altresì, una ulteriore riflessione sull'articolo 3, comma 6, che rinvia alle risorse indicate in legge finanziaria per gli oneri connessi con le disposizioni relative al personale degli istituti di ricovero e cura.

Il senatore AZZOLLINI sottolinea che le problematiche emerse dal dibattito rendono esplicita la necessità di un ulteriore approfondimento degli aspetti di rilievo finanziario e di acquisire informazioni supplementari, soprattutto da parte del Ministero competente e delle regioni; in particolare, occorre evitare che si producano effetti negativi sui bilanci regionali. In relazione all'articolo 4, comma 4, evidenzia gli effetti negativi sulla finanza pubblica che emergono dai diritti soggettivi sanciti per il personale ivi richiamato.

Il senatore NAPOLI esprime perplessità sulla attuale formulazione dell'articolo 4, comma 4, nonché sulla riformulazione proposta dal rappresentante del Tesoro, evidenziando che, qualora si preveda il transito di personale pubblico verso i ruoli di altre amministrazioni, non sembrano emergere maggiori oneri per la finanza pubblica nel suo complesso, mentre l'inquadramento di personale appartenente a strutture non pubbliche nell'ambito degli organici regionali comporta certamente maggiori oneri che richiedono l'individuazione di risorse di copertura.

Il sottosegretario MORGANDO ribadisce che l'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 6, garantisce che gli oneri derivanti dalla disposizione in esame sono posti a carico del bilancio dello Stato nel limite delle risorse fissate dalla contrattazione collettiva, in base alla definizione del trattamento giuridico ed economico del personale definito nella medesima sede. Occorre, peraltro, valutare se sopprimere la parola «biomedica» che ad avviso del Tesoro introduce un elemento eccessivamente vincolante

nell'ambito del protocollo aggiuntivo ivi richiamato. In relazione all'articolo 4, comma 4, ricorda che esso riguarda il personale di istituti che, pur non avendo più la qualifica di istituti di ricovero e cura, costituiscono comunque strutture che opereranno nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Il presidente COVIELLO, dopo aver precisato che i rilievi formulati in ordine all'articolo 4, comma 4, sono finalizzati alla tutela della finanza regionale, propone di rinviare l'esame del provvedimento al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

Concorda la Sottocommissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**(4408-A) Istituzione del servizio civile nazionale**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del disegno di legge recante l'istituzione del servizio civile nazionale ora all'esame dell'Assemblea. Per quanto di competenza, segnala che il testo approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione ha recepito solo in parte le condizioni già formulate dalla Sottocommissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo iniziale: in particolare, non risultano definiti, né per il periodo transitorio, né per quello a regime, i criteri di selezione e di esclusione delle domande in caso di eccesso di queste rispetto alle risorse finanziarie del Fondo per il servizio civile; non è stato chiarito esplicitamente che i diritti di cui all'articolo 5 per le cittadine italiane e i cittadini riformati per inabilità al servizio sono limitati dalla effettiva disponibilità di posti connessa con le risorse finanziarie; l'articolo 7, comma 3, non è stato riformulato al fine di esplicitare che anche dopo il primo triennio le spese di funzionamento dell'ufficio sono a carico del Fondo; non è stata soppressa l'autorizzazione di spesa con copertura a valere sul Fondo speciale (articolo 13), tenuto conto che non sussistono adeguate disponibilità.

Il sottosegretario MORGANDO, nel valutare il testo approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione, sottolinea che l'attuale formulazione sembra consentire il rispetto del vincolo finanziario, risultando esplicitato il richiamo alle risorse nell'ambito dell'articolo 5, e richiamato, all'articolo 6, il comma 2-*quater* dell'articolo 9 della legge n. 230 del 1998. Sollecita, peraltro, una riflessione sui possibili effetti finanziari connessi con la lettera *i*) del comma 3 dell'articolo 2, nella parte che garantisce analoghe condizioni in relazione agli emolumenti dei soggetti che prestano il servizio civile e quello militare. Per ciò che concerne, infine, la clausola di copertura, illustra la possibilità di riformulare la disposizione rinviando agli importi iscritti in tabella C della legge finanziaria per il Fondo per il servizio

civile e ribadisce l'impegno del Governo a procedere ad un adeguamento di importi in sede di legge finanziaria.

Su proposta del presidente COVIELLO, il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2000

**124<sup>a</sup> seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(174) MARCHETTI e PETRUCCI.** – *Istituzione di un Parco nazionale della pace a Sant’Anna di Stazzema:* parere favorevole.

**(4859) Deputati Carli ed altri.** – *Istituzione del «Parco nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema (Lucca),* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Giovedì 16 novembre 2000, ore 14*

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA,  
DELLA COSTITUZIONE*

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Marco Boato, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
  - Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RGNR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
  - Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RGNR – 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
  - Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RGNR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
  - Richiesta avanzata dal senatore Angelo Staniscia in relazione ai procedimenti civili pendenti nei suoi confronti presso i Tribunali di Pescara e di Roma.
-

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 novembre 2000, ore 14,30*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (n. 772).
- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvate con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dal regolamento di esecuzione regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché del procedimento per il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 43 del Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 (n. 782).

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).

- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636)
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3688).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (3811).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (3989).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).

- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838)
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

## VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

## VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

IX. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

X. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- PASQUALI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine (4768).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri. – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

#### XI. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*)

### IN SEDE DELIBERANTE

#### I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato SCHMID. – Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti (4863) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### II. Discussione del disegno di legge:

- GUBERT e TAROLLI. – Disposizioni in materia di cittadinanza (503).
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 novembre 2000, ore 8,30 e 15*

**IN SEDE REFERENTE****I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
- Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonito ed altri*).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).
- SENESE ed altri. – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).
- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

**III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- FUMAGALLI CARULLI e MAGGIORE. – Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).

- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di costituzione dell'attore (3238).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (4780) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini *Internet* e servizi in rete (4594).

#### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
- MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa (1062).
- BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
- PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
- SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
- MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).

#### V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).

- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato*).
- Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776)
- SALVATO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti (4163).
- Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati (4172).
- Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza (4834).

VII. Esame dei disegni di legge:

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. – Sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1996, n. 650, in materia di diritto d'autore di opere di disegno industriale (2628).
- ROTELLI ed altri. – Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la parificazione del diritto d'autore nel *design* industriale al diritto d'autore nelle altre opere dell'ingegno (4556).
- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).
- FOLLIERI e MANFROI. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari (4810).
- MELONI ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (4831).
- SCOPELLITI. – Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-bis e 513 del codice di procedura penale (4383).

*IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione del disegno di legge:

- Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione (1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone ed altri; La Loggia ed altri; Occhipinti ed altri; Salvato ed altri; Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara ed altri; Pisanu ed altri; Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Contento e Trantino; Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti; Biondi e Costa*).
- 

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 novembre 2000, ore 14,30*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazioni.

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 novembre 2000, ore 15*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica degli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di compensabilità, da parte dei contribuenti, dei propri crediti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (4762)

- VENTUCCI ed altri. – Agevolazioni in favore delle nuove famiglie (2785).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 concernenti il riordino della disciplina relativa alla riscossione» (n. 781).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 2001 (n. 785).
- 

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 novembre 2000, ore 15*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici di Stato» (n. 777).
  - Schema di decreto ministeriale concernente l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 513 del 1999 per interventi su beni culturali statali (n. 779).

*AFFARE ASSEGNATO*

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
- Stato di attuazione dell'articolo 17, comma 115, della legge n. 127 del 1997, recante trasformazione degli Istituti superiori per l'educazione fisica (ISEF).

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MONTICONE ed altri. – Tutela del patrimonio storico della grande guerra (4447).
- Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale (4813) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino*).
- PALOMBO ed altri. – Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra 1915-1918 (4832).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BRUNO GANERI ed altri. – Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali (4047).
- BRUNO GANERI. – Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori (4110).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LORENZI ed altri. – Interventi di edilizia universitaria nelle città di Urbino e Mondovì (545).
- UCCHIELLI ed altri. – Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (711).
- BO ed altri. – Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243 (4221).
- Rifinanziamento degli interventi per opere di edilizia nell'Università di Urbino (4825) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Lenti ed altri; Bastianoni e Polenta; Merloni ed altri*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili (1719).
- GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (4573).

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Giovedì 16 novembre 2000, ore 14,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DONDEYNAZ. – Norme concernenti lo studio di fattibilità per la realizzazione della nuova trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH), Aosta-Martigny (4785).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo (945).
- SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (1277).
- SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).
- BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1911).
- SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3122).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3143).

- TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento (3305).
  - SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (3572).
  - Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori (3694).
  - MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva (3948).
  - CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (4437).
  - e dei voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti.
- 

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 novembre 2000, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazioni.

### *IN SEDE REFERENTE*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
  - PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
  - FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
  - CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).

- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche (4510).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» (1910).

V. Esame del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (4477)
-

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 16 novembre 2000, ore 8,30 e 15*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (4337).
- SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995 (1817).
- Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori (2462).
- VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie (2769).
- VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3415).
- SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3472).
- e della petizione n. 653 ad essi attinente.

## **COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia**

*Giovedì 16 novembre 2000, ore 13,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).

- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
- RESCAGLIO ed altri. – Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia (4823).
- Carla CASTELLANI ed altri. – Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori (4847).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Giovedì 16 novembre 2000, ore 8,30*

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitto di interesse (4465).
- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente atto preparatorio della legislazione comunitaria:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (COM (2000) 162 def.) (n. 48).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (n. 46).
- Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (n. 47).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (COM (2000) 340 def.) (n. 42).
- Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati (COM (2000) 331 def.) (n. 49).
- Relazione al Consiglio sulle operazioni congiunte di sorveglianza doganale realizzate nel 1999 (n. 61).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (n. 72).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di espulsione dei cittadini di paesi terzi (n. 74).
- Proposta della Presidenza francese riguardante il supporto dell'Europol alle squadre investigative comuni (n. 86).
- Decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (n. 82).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE  
COMUNITARIA*

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sui seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (COM (2000) 222 def.) (n. 34).
- Posizione comune adottata dal Consiglio il 28 marzo 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 38).
- Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (n. 40).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Giovedì 16 novembre 2000, ore 13,30*

Seguito dell'audizione del Direttore generale della RAI.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
di controllo sull'attività degli enti gestori  
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Giovedì 16 novembre 2000, ore 14*

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Giovedì 16 novembre 2000, ore 13,30*

Audizione di Cosimo Bottazi, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brindisi.

Esame della proposta di documento sull'istituto del commissariamento per l'emergenza rifiuti.

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della  
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e  
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

*Giovedì 16 novembre 2000, ore 14*

Indagine conoscitiva sulla tratta degli esseri umani:

Audizione del dottor Staffan de Mistura Direttore del Centro d'informazione delle Nazioni Unite per Italia, Malta, Santa Sede e San Marino.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

*Giovedì 16 novembre 2000, ore 8,30*

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, del dottor Luigi Fadiga, Presidente della Commissione per le adozioni internazionali.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

*Giovedì 16 novembre 2000, ore 14*

Audizione del dottor Ivo Greco, in qualità di *ex* presidente della sezione fallimentare del tribunale di Roma ed *ex* giudice delegato al concordato preventivo della Federconsorzi.

---



